

9

TESTO UNICO  
VERSAMENTI  
E RISCOSSIONE



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



# **PROPOSTA TESTO UNICO**

# **VERSAMENTI E RISCOSSIONE**

**(nota prot. n. 46/2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze)**

## PRESENTAZIONE

La proposta di testo unico ha carattere compilativo ed è stata elaborata, coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, "Delega al Governo per la riforma fiscale", ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
- proposta di abrogazione, delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative.

La proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al Legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

La proposta di testo unico in esame riguarda il settore «versamenti e riscossione». Tale settore è, a tutt'oggi, regolato da fonti diverse, con conseguente frammentazione.

Coerentemente con il principio recato dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, al fine di coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, le norme vigenti, si propone di inserire nel testo unico anche le disposizioni contenute in regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al riguardo, le disposizioni sono state classificate rispettivamente con la lettera **(L)** (Legge) o **(R)** Regolamento.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

La presente proposta di testo unico è aggiornata alla data del 4 marzo 2024, ed è composta di **13 Titoli**.

Nel **Titolo I** "*Disposizioni in materia di riscossione spontanea*", che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l'utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane - sia pur in misura residuale e in via di superamento - un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie.

Nei successivi titoli: **Titolo II** "*Riscossione delle imposte sul reddito*", **Titolo III** "*Riscossione dell'IVA*", **Titolo IV** "*Riscossione dell'imposta di registro*", **Titolo V** "*Riscossione dell'imposta ipotecaria e catastale*" e **VI** "*Riscossione dell'imposta sulle*

*successioni*” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione relativi alle rispettive imposte. Nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, alla tassazione dei redditi di capitali cui è dedicata un’apposita sezione.

Il **Titolo VII** “*Rimborsi*”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività - alla luce dell’evoluzione normativa - è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.

Il **Titolo VIII** “*Riscossione mediante ruoli*”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.

Il **Titolo IX** “*Riscossione coattiva*”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973.

Il **Titolo X** “*Funzionamento del servizio nazionale della riscossione*” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 112 del 1999. Si rappresenta che nel presente testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio in quanto le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione, quale ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, si ritengono parte integrante della disciplina dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria che esula dall’attività di codificazione cui è finalizzata l’attività ricognitiva ai sensi della citata legge delega.

Il **Titolo XI** “*Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo*” contempla la normativa, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 46 del 1999, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Il **Titolo XII** “*Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE*” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il decreto legislativo n. 149 del 2012, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.

Il **Titolo XIII** “*Disposizioni transitorie e finali*”, infine, contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:

- **Allegato A** che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea al fine di beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973;
- **Allegato B** che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell’esonero di cui all’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973.

## RICOGNIZIONE CRONOLOGICA DELLE DISPOSIZIONI RECEPITE NEL TESTO UNICO

### **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Articoli 27,30, 30-*bis*, 30-*ter*, 38, 38-*bis*, 38-*bis*1, 38-*bis*2, 38-*bis*3, 38-*ter*, 74-*bis*, terzo comma

### **Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**

Disposizioni Comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Articoli da 23 a 30

### **Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

### **Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249**

Misure urgenti in materia tributaria.

Articolo 35

### **Legge 23 marzo 1977, n. 97**

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

Articoli 1 e 2

### **Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891**

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

Articolo 3

### **Decreto-legge 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51**

Disposizioni in materia di finanza locale.

Articolo 27-*bis*

### **Legge 23 marzo 1983, n. 77**

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

Articolo 10-*ter*

### **Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, come modificato dall'art. 1, comma 231, L. 30 dicembre 2004, n. 311**

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

Articolo 2, comma 8

### **Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.**

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

Articoli da 5 a 9

Articolo 10, comma 1

Articolo 11 e 11-*bis*

**Legge 22 dicembre 1984, n. 887**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Articolo 8, comma 9

Articolo 10, quinto comma

**Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 77

**Decreto-legge 14 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154**

Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Articolo 5, comma 4-ter

**Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154**

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

Articolo 4, commi 2, 3 e 4

**Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

Articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42

**Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347**

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Articolo 11, 14, 15 e 16

**Legge 29 dicembre 1990, n. 405**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)

Articolo 6

**Legge 30 dicembre 1991, n. 413**

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Articolo 76

Articoli 78, commi da 27 a 38

**Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66**

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

Articolo 1, comma 16

Articolo 5

**Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239**

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Articoli da 1 a 9

Articolo 11

**Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425**

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Articolo 7

**Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997 n. 30**

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Articolo 1, comma 1-*bis* e comma 3

Articolo 1-*bis*

**Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

**Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**

Norma di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Articoli da 17 a 28, 30

**Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443**

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

Articoli 1 e 2

**Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445**

Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

Articoli 1 e 2

**Legge 27 dicembre 1997, n. 449**

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Articolo 21, comma 15

**Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**



Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 1

**Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 9, comma 7

**Legge 18 febbraio 1999, n. 28**

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

Articolo 14

**Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37**

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della L. 28 settembre 1998, n. 337.

Articolo 1

**Legge 23 febbraio 1999, n. 44**

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Articolo 20, comma 7-ter

**Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

**Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

**Legge 13 maggio 1999, n. 133**

Disposizione in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Articolo 25

**Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542**

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Articolo 5, comma 1

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

**Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47**

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Articolo 14, comma 1-*bis*

**39 Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 34

**Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410**

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Articolo 7

**Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Articolo 17

**Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265**

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

Articolo 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quinqüies* e 2-*sexies*

**Legge 27 dicembre 2002, n. 289**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Articolo 25

**Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

Articolo 5

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Articolo 1, comma 471

**Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156**

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

Art. 1, comma 5-*ter*, lett. *b*), n. 2. lett. *e*)

**Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248**

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Articolo 2, comma 10-*bis*

Articolo 3, commi 29 e 41

**Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248**

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Articolo 34, comma 6-ter;

Articolo 35, commi da 25 a 26-bis

Articolo 37, comma 11-bis, 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater

**Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49**

Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Articolo 2, comma 2

**Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 36, comma 4-ter

**Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Articolo 27, comma 7

Articolo 32-ter

**Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Articolo 42, comma 9-novies

**Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Articolo 25

Articolo 31, comma 1

Articolo 32, commi 3-bis, 4 e 9

**Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106**

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 7, comma 2, lett. *gg-octies*

**Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 23, commi 2, 3 e 4

**Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Articolo 2, comma 23

**Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44**

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Articolo 2, comma 3-*bis*

Articolo 3, commi 10 e 11

**Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.**

Misure Urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 32, comma 9-*bis*

**Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149**

Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

**Legge 24 dicembre 2012, n. 228**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Articolo 1, commi da 537 a 544

**Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99**

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

Articolo 11, commi da 18 a 21

**Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5**

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Articolo 2, comma 5

**Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Art. 1, comma, 574 e comma 611, lett. e)

**Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44**

Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13, commi da 2 a 7

**Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89**

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Articolo 11, comma 2

**Legge 23 dicembre 2014 n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).  
Articolo 1, commi da 684 a 688

**Legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).  
Articolo 1, comma 778

**Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.  
Articolo 3, commi 1 e 3

**Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96**

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo  
Articolo 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*

**Legge 27 dicembre 2017, n. 205**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.  
Articolo 1, comma 44.

**Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.  
Articolo 58

**Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.  
Articolo 12, comma 1

**Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215**

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.  
Articolo 5-*octies*

**Legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.  
Articolo 1, comma 72

**Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38**

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
Articolo 2-*quater*

**Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191**

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze.

Articolo 4

**Legge 30 dicembre 2023, n. 213**

Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio. 2024-2026

Articolo 1, commi 51 e 98

**Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Articolo 14, comma 2-*quater*

**Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1**

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Articolo 8, comma 2

Articolo 9, comma 4

Articolo 17

Articolo 18, comma 1

## LEGENDA

Il testo unico è presentato mediante una tabella sinottica a due colonne corrispondenti.

Nella colonna di sinistra è riportata:

- l'originaria formulazione della disposizione con evidenza del **testo da coordinare**;
- eventuale **nota del redattore**.

Nella colonna di destra è riportata:

- la formulazione della disposizione con evidenza del **testo modificato**;
- la classificazione della disposizione con la lettera **(L)** (Legge) o **(R)** Regolamento.
- eventuale **disposizione di coordinamento introdotta**.

## SOMMARIO

### TITOLO I

<b>Disposizioni in materia di riscossione spontanea .....</b>	<b>19</b>
Capo I	
Disposizioni generali.....	19
Capo II	
Versamento unitario e compensazione .....	19
Capo III	
Versamento di particolari entrate.....	50

### TITOLO II

<b>Riscossione delle imposte sul reddito .....</b>	<b>59</b>
Capo I	
Ritenuta diretta .....	60
Capo II	
Ritenute alla fonte.....	64
Sezione I	
Redditi di lavoro e su altri proventi.....	67
Sezione II	
Ritenute sui redditi di capitale .....	87
Sezione III	
Proventi da partecipazione a OICR.....	118
Sezione IV	
Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati .....	135
Sezione V	
Scorporo dei versamenti delle ritenute alla fonte .....	147
Capo III	



Acconti delle imposte sui redditi.....	149
<b>TITOLO III</b>	
<b>Riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto.....</b>	<b>161</b>
<b>TITOLO IV</b>	
<b>Riscossione dell'imposta di registro .....</b>	<b>171</b>
<b>TITOLO V</b>	
<b>Riscossione dell'imposta ipotecaria e catastale .....</b>	<b>176</b>
<b>TITOLO VI</b>	
<b>Riscossione dell'imposta sulle successioni.....</b>	<b>179</b>
<b>TITOLO VII</b>	
<b>Rimborsi .....</b>	<b>184</b>
Capo I	
Imposte sui redditi.....	184
Capo II	
Imposta su valore aggiunto .....	199
Capo III	
Imposta di registro .....	215
Capo IV	
Imposta sulle successioni .....	216
Capo V	
Disposizioni comuni ai rimborsi di imposte.....	218
<b>TITOLO VIII</b>	
<b>Riscossione mediante ruoli.....</b>	<b>218</b>
Capo I	
Ruolo e cartella di pagamento .....	218
Capo II	

Sospensione della riscossione .....	244
Sezione I	
Sospensione amministrativa .....	244
Sezione II	
Sospensione legale .....	245

## **TITOLO IX**

<b>Riscossione coattiva .....</b>	<b>248</b>
Capo I	
Disposizioni generali.....	248
Capo II	
Espropriazione forzata .....	252
Sezione I	
Disposizioni generali.....	252
Sezione II	
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare .....	260
Sezione III	
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi .....	263
Sezione IV	
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare .....	268
Capo III	
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati .....	273
Capo IV	
Procedure concorsuali.....	275

## **TITOLO X**

<b>Funzionamento del servizio nazionale della riscossione.....</b>	<b>285</b>
Capo I	

Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità.....	296
Capo II	
Adempimenti contabili.....	305
Capo III	
Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento.....	312
Capo IV	
Obblighi dell'agente della riscossione.....	316
Capo V	
Personale addetto alle attività di riscossione .....	318
Capo VI	
Sanzioni .....	321
<b>TITOLO XI</b>	
<b>Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo .....</b>	<b>337</b>
<b>TITOLO XII</b>	
<b>Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE....</b>	<b>352</b>
<b>TITOLO XIII</b>	
<b>Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>370</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni in materia di riscossione spontanea</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 (L)</b> <b>Soggetti tenuti ai versamenti</b></p> <p>1. Le imposte sono riscosse mediante: a) versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta; b) ritenuta diretta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 64 Sostituto e responsabile d'imposta</p> <p>Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 (L) (ex articolo 64 d.P.R. n. 600 del 1973) Sostituto e responsabile d'imposta</p> <p><b>1.</b> Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. <b>2.</b> Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. <b>3.</b> Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b> Norma di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Disposizioni in materia di riscossione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> Versamento unitario e compensazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 Oggetto</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Versamento unitario e compensazione</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (L) (ex articolo 17 D.Lgs. n. 241 del 1997; articolo 1, comma 98, legge n. 213 del 2023; articolo 34,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p><b>1-bis.</b> La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta</p>	<p>comma 1, legge n. 388 del 2000; articolo 1, legge n. 234 del 2021; articolo 2-<i>quater</i>, D.L. n. 11 del 2023)</p> <p>Oggetto</p> <p>1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, <b>risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche</b>. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p><b>2.</b> La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Gestione separata presso l'INPS.</p> <p><b>1-ter.</b> La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 2023, n. 213</b></p> <p>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 98</p> <p><b>98.</b> Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui <b>alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97</b> e le relative modalità di attuazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b> Articolo 17</p> <p><b>2.</b> Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi.</p> <p>a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse <b>mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;</b></p> <p>b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli <b>articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;</b></p> <p>c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>d) <b>all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</b></p> <p><b>d-bis)</b> all'imposta prevista <b>dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;</b></p> <p>e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le</p>	<p>Gestione separata presso l'INPS.</p> <p><b>3.</b> La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p><b>4.</b> Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai <b>commi 2 e 3</b> e le relative modalità di attuazione.</p> <p><b>5.</b> Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:</p> <p>a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;</p> <p>b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'<b>articolo 76 commi 7 e 8, del presente testo unico</b> e quella dovuta dai soggetti di cui <b>all'articolo 112 del testo unico IVA;</b></p> <p>c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>d) <b>all'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</b></p> <p>e) all'imposta prevista <b>dal titolo V del testo unico tributi erariali minori;</b></p> <p>f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>quote associative;</p> <p><b>f)</b> ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p><b>g)</b> ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p> <p><b>h)</b> agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;</p> <p><b>h-bis)</b> al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;</p> <p><b>h-ter)</b> alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;</p> <p><b>h-quater)</b> al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;</p> <p><b>h-quinquies)</b> alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;</p> <p><b>h-sexies)</b> alle tasse sulle concessioni governative;</p> <p><b>h-septies)</b> alle tasse scolastiche.</p> <p><b>2-bis.</b> Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>2-ter.</b> Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La</p>	<p>quote associative;</p> <p><b>g)</b> ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui <b>all'articolo 61, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi;</b></p> <p><b>h)</b> ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</p> <p><b>i)</b> agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi <b>dell'articolo 10;</b></p> <p><b>Da abrogare</b></p> <p><b>l)</b> alle altre entrate individuate con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con i Ministri competenti per settore;</p> <p><b>m)</b> alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;</p> <p><b>n)</b> alle tasse sulle concessioni governative;</p> <p><b>o)</b> alle tasse scolastiche.</p> <p><b>6.</b> Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma <b>dell'articolo 75 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p><b>7.</b> Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.</p> <p><b>2-quater.</b> In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.</p> <p><b>2-quinquies.</b> In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p><b>2-sexies.</b> Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p> <p><b>[N.d.r. Si propone l'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, lett. h-bis) in quanto ha natura transitoria e ha esaurito i propri effetti; la lettera h-quater), è stata invece soppressa in quanto fa riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, disposizione abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto della L. 14 novembre 2016, n. 220 che ha revisionato la normativa delle agevolazioni per il</b></p>	<p>progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.</p> <p><b>8.</b> In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi <b>dell'articolo 52, comma 19 e 20, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.</p> <p><b>9.</b> In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi <b>dell'articolo 52, comma 19, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p><b>10.</b> Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai <b>commi 8 e 9</b>, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p>



settore cinematografico.]

**Legge 23 dicembre 2000, n. 388**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 34

Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

**Legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Articolo 1

(...)

72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

**Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38**

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2-*quater*

Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.

12. Il comma 1, primo periodo, del presente articolo si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 312 del

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.</p> <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2</b> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 32-ter</b></p> <p style="text-align: center;">Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</p> <p>1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.</p> <p><b>1-bis.</b> Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.</p> <p><b>2.</b> Le modalità di attuazione, anche progressive,</p>	<p><b>testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori</b>, nei confronti di enti impositori diversi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 (L)</b> (ex articolo 32-ter D.L. n. 185 del 2008)</p> <p style="text-align: center;">Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</p> <p>1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.</p> <p><b>2.</b> Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 76, comma 9, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.</p> <p><b>3.</b> Le modalità di attuazione, anche progressive,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:</p> <p>a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;</p> <p>b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.</p> <p>3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 30 settembre 2005, n. 203</b></p> <p>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza</p> <p>(...)</p> <p>10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato.</p> <p><b>Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</b></p> <p>Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento</p>	<p>delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:</p> <p>a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;</p> <p>b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (L)</p> <p>(ex articolo 2, comma 10-bis, Legge n. 203 del 2005; articolo 11, comma 2, D.L. 66 del 2014; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater D.L. n. 223 del 2006; articolo 1, comma 574, legge n. 147 del 2013)</p> <p style="text-align: center;"><b>Modalità</b></p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 166, commi 2 e 3, del testo unico adempimenti e accertamento hanno facoltà di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 3 del presente testo unico tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 166 richiamato.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11, comma 2 Riduzione dei costi di riscossione fiscale</p> <p>2. <b>A decorrere dal 1° ottobre 2014</b>, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui <b>all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, sono eseguiti:</p> <p>a) <b>esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</b></p> <p>b) <b>esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</b></p> <p><b>[N.d.r. A decorrere dal 1° luglio 2024, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 95 e 96, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), l'articolo 11, comma 2, D.L. n. 66 del 2014, sarà così riformulato:</b></p> <p><b><i>“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:</i></b></p> <p><b><i>a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero.”]</i></b></p> <p><b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</b> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</p> <p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.</p>	<p><b>2.</b> Fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui <b>all'articolo 3</b> sono eseguiti:</p> <p>a) <b>esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</b></p> <p>b) <b>esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(...)</p> <p><b>49.</b> A partire dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.</p> <p><b>49-bis.</b> I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.</p> <p><b>[N.d.r. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 94, lett. a) e 96, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), con decorrenza 1° luglio 2024, l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. n. 223 del 2006 risulterà riformulato come di seguito riportato. L'efficacia della disposizione decorrerà tuttavia dalla data che sarà individuata con apposito provvedimento emanato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL come disposto dall'articolo 1, comma 98 della medesima legge.</b></p> <p><b>«49-bis. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei</b></p>	<p><b>3.</b> I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 3 comma 5, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 18, comma 1.</p> <p><b>4.</b> I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 3, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.</p>

*confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»]*

**49-ter.** L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui **agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati **di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**49-quater.** Qualora in esito all'attività di controllo di cui al **comma 49-ter** i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi **degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo **comma 49-ter**. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui **all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni

**5.** L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui **agli articoli 3 e seguenti del presente capo**, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati **di cui all'articolo 13**, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**6.** Qualora in esito all'attività di controllo di cui al **comma 1** i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi **degli articoli 3 e seguenti del presente capo**, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo **comma 1**. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui **all'articolo 40, comma 4, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali**. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui <b>all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997</b>, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate <b>nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>[N.d.r. A decorrere dal 1° luglio 2024, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 94, lett. b) e 96, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), all'articolo 37 D.L. n. 223 del 2006, è aggiunto il comma 49-quinquies di seguito riportato:</b></p> <p><i>«In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.»]</i></p> <p><b>Legge 27 dicembre 2013, n. 147</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).</p> <p>Art. 1</p> <p>(...)</p> <p><b>574.</b> A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi</p>	<p>ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui <b>all'articolo 40, comma 4, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate <b>nell'articolo 9 del presente testo unico</b>, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><b>7.</b> I contribuenti che, ai sensi <b>dell'articolo 3 del presente titolo</b>, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del <b>Ministro delle finanze</b> 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni</p> <p>[N.d.r. L'art. 1, comma 421 della legge 311 del 2004 richiamato nell'art. 1, comma 547, della legge 147 del 2013 è stato abrogato dal D.L.gs. n. 13 del 2024; nel comma 7 dell'art. 5 del presente testo unico si è fatto riferimento all'art. 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 come riformulato dal citato d.l. n. 13 del 2024.]</p>	<p>redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui <b>all'articolo 197, comma 1, lettera a) del testo unico adempimenti e accertamento</b> relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui <b>all'articolo 163, comma 5, del citato testo unico</b>, dai soggetti di cui al <b>comma 6, del medesimo articolo</b>, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui <b>all'articolo 69, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi <b>dell'articolo 3 del presente testo unico</b>, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso <b>articolo 3</b> dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui <b>all'articolo 358 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122</b> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p>Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi</p> <p><b>1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 (L) (ex articolo 31 D.L. 78 del 2010)</p> <p>Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi</p> <p><b>1.</b> La compensazione dei crediti di cui <b>all'articolo 3</b>, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, <b>i termini di cui all'articolo 22 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.</p> <p>[N.d.r. L'ultimo periodo del comma 1 è confluito nel Titolo VIII, Capo I, articolo 139 del presente TU.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 17-<i>bis</i></p> <p>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.</p> <p>1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 (L)</p> <p>(ex articolo 17-<i>bis</i> D.Lgs. n. 241 del 1997 e articolo 34, comma 6-<i>ter</i>, D.L. n. 223 del 2006)</p> <p>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera</p> <p>1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 1, i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 99, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 31 e 32 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>possibilità di compensazione.</p> <p>2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui <b>all'articolo 18, comma 1</b>, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p> <p>3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.</p> <p>4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di</p>	<p>2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui <b>all'articolo 8, comma 1</b>, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p> <p>3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.</p> <p>4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p> <p>5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:</p> <p>a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</p> <p>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p> <p>6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.</p> <p>7. Con provvedimento del <b>direttore</b> dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.</p> <p>8. In deroga alla disposizione di cui <b>all'articolo 17, comma 1</b>, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e</p>	<p>corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p> <p>5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:</p> <p>a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</p> <p>b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p> <p>6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.</p> <p>7. Con provvedimento del <b>Direttore</b> dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.</p> <p>8. In deroga alla disposizione di cui <b>all'articolo 3, comma 1</b>, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.</p> <p><b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</b> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 Disposizioni in materia di compensazioni e versamenti diretti</p> <p>(...)</p> <p><b>6-ter.</b> Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.</p>	<p>assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.</p> <p><b>9.</b> Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 78, comma 6, del testo unico IVA, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 3, comma 11, del presente testo unico è elevato a 2 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Termini di versamento</p> <p>1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.</p> <p>3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 (L) (ex articolo 18 D.Lgs. n. 241 del 1997) Termini di versamento</p> <p>1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.</p> <p>3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.</p> <p>4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p>	<p>dall'articolo 76, comma 9, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.</p> <p>4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Modalità di versamento mediante delega</p> <p>1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.</p> <p>2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.</p> <p>3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.</p> <p>4. <i>Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 32, comma 2, lett. c), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dall'art. 1, comma 133, l. 28 dicembre 2015, n. 208.</i></p> <p>5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 (L) (ex articolo 19 D.Lgs. n. 241 del 1997; articolo 1 D.Lgs. n. 37 del 1999 e articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 1 del 2024) Modalità di versamento mediante delega</p> <p>1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile a un intermediario convenzionato ai sensi del comma 4.</p> <p>2. L'intermediario rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.</p> <p>3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 3. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.</p> <p>4. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli intermediari di cui al comma 1 sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.</p> <p>6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.</p> <p>[N.d.r. L'ultimo comma del presente articolo non è stato riportato in quanto è stata già conferita la delega a Poste italiane Spa e al comma 1 è stata utilizzata appositamente l'espressione "intermediari" che fa riferimento oltre alle banche anche a Poste italiane.]</p> <p><b>Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1</b> Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.</p> <p>Articolo 18, comma 1 Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA</p> <p>1. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.</p> <p><b>Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37</b> Riordino della disciplina della riscossione mediante</p>	<p>convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.</p> <p>5. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 3, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della L. 28 settembre 1998, n. 337.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Versamenti mediante delega al concessionario</p> <p>1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l' inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.</p> <p>3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.</p>	<p>6. I versamenti unitari possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile all'agente della riscossione convenzionato ai sensi del comma 2.</p> <p>7. Con convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dall'agente della riscossione; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.</p> <p>8. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari da parte delle banche.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Pagamenti rateali</p> <p>1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (L) (ex articolo 20 D.Lgs. n. 241 del 1997 e articoli 8, comma 2, e 17 D.Lgs. n. 1 del 2024) Pagamenti rateali</p> <p>1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate , in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del <b>titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b></p> <p>2. <b>La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.</b></p> <p>3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui <b>all'art. 17, comma 1.</b></p> <p>4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1</b> Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Scadenza dei versamenti rateali delle imposte</p> <p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: “, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,” sono soppresse e le parole “mese di novembre” sono sostituite dalle seguenti: “16 dicembre”;</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.”</p> <p>2. <b>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano</b> a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.</p> <p><b>[N.d.r. Il testo normativo recepisce le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 1 del 2024 ma al comma 4 viene ancora riportato il primo periodo nella precedente formulazione la cui efficacia persiste sino alla scadenza del termine per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo di imposta 2023.]</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b> Articolo 20</p> <p>5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il</p>	<p>La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi <b>del titolo II, capo II, del presente testo unico.</b></p> <p>2. <b>La misura dell'interesse è stabilita dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009.</b></p> <p>3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui <b>all'articolo 3, comma 1.</b></p> <p>4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. <b>A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,</b> i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.</p> <p>5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 1 del 2024</b> Articolo 17 Addebito in conto dell'I24 con scadenze future</p> <p><b>1.</b> Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo</p> <p>[N.d.r. Il comma 2 è stato aggiornato in quanto rinvia all'art. 9 d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato. La misura del tasso di interesse è stabilita nella misura del 4 per cento annuo dall'art. 5 del D.M. 21 maggio 2009.]</p>	<p>calcolo degli interessi <b>riguardanti</b> gli adempimenti del sostituto d'imposta <b>di cui all'articolo 199 del testo unico adempimenti e accertamento</b> per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.</p> <p><b>6.</b> Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina <b>dell'articolo 3</b>, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.</p>
<p><b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</b> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (...)</p> <p><b>11-bis.</b> Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. <b>I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 (L) (ex articolo 37, comma 11-bis D.L. 223 del 2006) Differimento degli adempimenti e dei versamenti</p> <p><b>1.</b> Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui <b>all'articolo 3 e all'articolo 10, comma 4</b>, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p><b>Il periodo è confluito nel TU Adempimenti e Accertamento - art. 465</b></p>
<p align="center"><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b></p> <p align="center">Art. 21 Adempimenti <b>delle banche</b></p> <p>1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, <b>la banca versa</b> le somme riscosse alla tesoreria dello Stato <b>o alla Cassa regionale siciliana di Palermo</b>, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1 <b>la banca predispone ed invia</b> telematicamente alla struttura di gestione di cui <b>all'art. 22</b> i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.</p> <p><b>2-bis.</b> Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:</p> <p>a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, <b>la banca comunica</b> alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che <b>verserà</b> ai sensi del comma 1;</p> <p>b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, <b>la banca versa</b> almeno l'80% delle predette somme.</p> <p><b>3.</b> Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, di concerto con <b>i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale</b>, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte <b>delle banche</b> e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.</p>	<p align="center">Articolo 12 (L) (ex articolo 21 D.Lgs. n. 241 del 1997) Adempimenti <b>degli intermediari</b></p> <p>1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, <b>gli intermediari versano</b> le somme riscosse alla tesoreria dello Stato, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.</p> <p>2. Entro il termine di cui al comma 1 <b>gli intermediari predispongono ed inviano</b> telematicamente alla struttura di gestione di cui <b>all'articolo 13</b> i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.</p> <p><b>3.</b> Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:</p> <p>a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega <b>gli intermediari comunicano</b> alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che <b>verseranno</b> ai sensi del comma 1;</p> <p>b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, <b>le banche versano</b> almeno l'80% delle predette somme.</p> <p><b>4.</b> Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> di concerto con <b>il Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte <b>degli intermediari</b> e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.</p>
<p align="center">Art. 22 Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari</p> <p>1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte <b>delle</b></p>	<p align="center">Articolo 13 (L) (ex articolo 22 D.Lgs. n. 241 del 1997) Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari</p> <p>1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte <b>degli</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>banche</b> e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.</p> <p>3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, di concerto con <b>i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale</b>. Con decreto del <b>Ministero delle finanze</b>, di concerto con <b>i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale</b>, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.</p> <p>4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.</p>	<p><b>intermediari</b> e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.</p> <p>3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto <b>con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>. Con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con <b>il Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante</p> <p>1. I contribuenti possono mettere a disposizione <b>delle banche convenzionate</b> ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.</p> <p>2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del <b>Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 (L) (ex articolo 23 D.Lgs. n. 241 del 1997) Pagamento con mezzi diversi dal contante</p> <p>1. I contribuenti possono mettere a disposizione <b>degli intermediari convenzionati</b> ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.</p> <p>2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 28 dicembre 2015, n. 208</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 778</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 (L) (ex articolo 1, comma 778, legge n. 208 del 2015) <b>Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.</p>	<p><b>1.</b> Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.</p>
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>  Disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 28-quinquies</i>  (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)</p> <p>1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16 (L)</b>  (ex articolo 28-quinquies d.P.R. n. 602 del 1973)  Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario</p> <p>1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 480 del testo unico adempimenti e accertamento, di acquiescenza ai sensi dell'articolo 487, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.</p> <p>2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p><b>unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di conciliazione ai sensi degli articoli 103, 104 e 105 del testo unico giustizia tributaria.</b> A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui <b>all'articolo 13, comma 3,</b> trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi <b>dell'articolo 3, del presente testo unico.</b> Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al <b>titolo IX.</b></p> <p>2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 <b>sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2014.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Si è ritenuto opportuno ricondurre la disposizione in esame nell'ambito del Titolo relativo ai versamenti in quanto attinente al pagamento mediante compensazione di somme non ancora iscritte a ruolo o affidate all'agente della riscossione risultando inappropriata la collocazione nel Titolo dedicato alla riscossione mediante ruolo.</p> <p>Si evidenzia che al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per effetto delle modifiche normative medio tempore intervenute sulla disciplina della conciliazione, è stato operato il rinvio non solo all'articolo 48 D.Lgs. n. 546 del 1992 ma anche ai successivi articoli 48-bis e 48-bis1 relativi alla conciliazione in udienza e alla conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributari;</li> <li>- sono stati eliminati i riferimenti all'art. 5, comma 1-bis; all'art. 5-bis e all'art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto trattasi di disposizioni abrogate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;</li> <li>- è stato eliminato il riferimento all'istituto del reclamo-mediazione per effetto dell'abrogazione dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.]</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 24 Modalità di versamento</p> <p>1. Fino al 31 dicembre 1998 i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.</p> <p>2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.</p> <p>3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.</p> <p>4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.</p> <p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.</p> <p>8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente art. e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.</p> <p>9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.</p> <p>10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme rimosse dai soggetti indicati nel presente art. durante il periodo transitorio di cui ai commi 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22.</p> <p><b>[N.d.r. Disposizione non più attuale.]</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25 Decorrenza e garanzie</p> <p>1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;</p> <p>b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA;</p> <p>c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.</p> <p>2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.</p> <p>4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'Art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p><b>[N.d.r. Disposizione non più attuale.]</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 Sanzioni al concessionario</p> <p>1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.</p> <p>3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. La disposizione è non attuale in quanto relativa al pregresso sistema del servizio di riscossione in concessione non più operativo e, in ogni caso, la previsione di cui al comma 1 - che rinvia all'abrogato art. 104 del d.P.R. 43 del 1988 - corrisponde all'art. 47 del D.Lgs. 112 del 1999 confluito nel Titolo X del presente testo unico.]</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione IV Disposizioni varie</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Comitato di indirizzo</p> <p>1. Presso il <b>Ministero delle finanze</b> è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.</p> <p>3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente <b>decreto legislativo</b>.</p> <p>[N.d.r. L'integrazione del comma 3 si è resa necessaria per rispettare l'ambito applicativo dell'ex art. 27 D.Lgs. n. 241 del 1997 che si estendeva a tutti gli istituti oggetto del decreto medesimo la cui disciplina è confluita in testi unici differenti.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (L) (ex articolo 27 D.Lgs. n. 241 del 1997) Comitato di indirizzo</p> <p>1. Presso il <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>2. Il comitato è nominato dal <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> di concerto con il <b>Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>; del comitato fa parte il <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> con funzioni di presidente.</p> <p>3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche in materia di <b>semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 Versamenti in favore di enti previdenziali</p> <p>1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente <b>capo</b> si applicano <b>a decorrere dal 1999</b> anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl) agli enti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 (L) (ex articolo 28 D.Lgs. n. 241 del 1997) Versamenti in favore di enti previdenziali</p> <p>1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente <b>titolo</b> si applicano anche all'INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.</p> <p>2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.</p> <p>[N.d.r. La revisione del testo prende atto della soppressione dell'ENPALS (art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214) e dell'INPDAI (art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con effetto dall'1.1.2003) le cui funzioni sono attualmente svolte dall'INPS.]</p>	<p>2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.</p>
	<p><b>Capo III</b> <b>Versamento di particolari entrate</b></p>
<p><b>Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237</b> Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Soppressione dei servizi autonomi di cassa</p> <p>1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.</p> <p>2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.</p> <p>[N.d.r. Disposizione non più attuale.]</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizione di entrate</p> <p>1. <b>Ai soli effetti del presente decreto</b>, per entrate si intendono:</p> <p>a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;</p> <p>b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;</p> <p>c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 (L) (ex articolo 2 D.Lgs. n. 237 del 1997) Ambito di applicazione</p> <p>1. <b>Ai fini del presente capo</b> per entrate si intendono:</p> <p>a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;</p> <p>b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;</p> <p>c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;  d) le entrate patrimoniali;  e) le entrate <b>del Tesoro</b> e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;  f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;  g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;  h) le tasse ipotecarie di cui <b>alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;</b>  i) i tributi speciali di cui <b>alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;</b>  l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli <b>uffici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> Determinazione delle entrate</p> <p>1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con <b>decreto dirigenziale</b> sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.</p> <p>2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> Soggetti incaricati della riscossione</p> <p>1. Le entrate sono riscosse dal <b>concessionario del servizio di riscossione dei tributi</b> e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli <b>articoli 6, 7 e</b></p>	<p>titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;  d) le entrate patrimoniali;  e) le entrate del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;  f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;  g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;  h) le tasse ipotecarie di cui <b>alla tabella allegato 2 del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti;</b>  i) i tributi speciali di cui <b>alla tabella allegato 5 del testo unico tributi erariali minori;</b>  l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse <b>dagli Uffici provinciali-Territorio.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 (L)</b> (ex articolo 3 D.Lgs. n. 237 del 1997) Determinazione delle entrate</p> <p>1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con <b>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.</p> <p>2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 (L)</b> (ex articolo 4 D.Lgs. n. 237 del 1997) Soggetti incaricati della riscossione.</p> <p>1. Le entrate sono riscosse <b>dall'agente della riscossione</b> e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.</p> <p>2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.</p> <p>3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.</p> <p>4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accredito effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.</p> <p>5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.</p>	<p>concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.</p> <p>2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche a Poste italiane Spa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante all'agente della riscossione, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.</p> <p>4. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.</p> <p>5. L'agente della riscossione trasmette, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accredito effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. L'agente della riscossione inoltre trasmette, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.</p> <p>5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Art. 4-bis Remunerazione del servizio</p> <p>1. <i>Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.</i></p> <p>2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>3. <i>Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.</i></p> <p>4. <i>Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Riscossione tramite ruolo</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 Riscossione di particolari entrate</p> <p>1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi <b>della vigente normativa</b>, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato <b>all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.</b></p> <p>2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 (L) (ex articolo 6 D.Lgs. n. 237 del 1997) Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate</p> <p>1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi <b>del presente capo</b>, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato <b>all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</b></p> <p>2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>governativa, <b>imposta sul valore aggiunto</b>, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p> <p>3. <b>A decorrere dal 1° luglio 2017</b>, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui <b>all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i)</b>, da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:</p> <p>a) versamento unitario, ai sensi <b>dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;</b></p> <p>b) contrassegni sostitutivi;</p> <p>c) carte di debito o prepagate;</p> <p>d) modalità telematiche</p> <p>e) altri strumenti di pagamento elettronico.</p> <p><b>3-bis.</b> Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui <b>all'articolo 4.</b></p> <p><b>3-ter.</b> Con decreto del <b>Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</b>, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 602 del 1973</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Distinta dei versamenti diretti</p> <p>Il versamento diretto è ricevuto <b>dai concessionari</b> in base a distinta di versamento.</p>	<p>governativa, sanzioni, interessi e diritti è effettuata <b>ai sensi della disciplina di cui al Titolo VI del testo unico tributi erariali minori.</b></p> <p>3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui <b>all'articolo 19, comma 1, lettere h) e i)</b>, da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:</p> <p>a) versamento unitario, ai sensi <b>dell'articolo 3 del presente testo unico;</b></p> <p>b) contrassegni sostitutivi;</p> <p>c) carte di debito o prepagate;</p> <p>d) modalità telematiche</p> <p>e) altri strumenti di pagamento elettronico.</p> <p><b>4.</b> Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui <b>all'articolo 21.</b></p> <p><b>5.</b> Con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 (L) (ex articolo 6 d.P.R. n. 602 del 1973) Distinta dei versamenti diretti</p> <p><b>1.</b> Il versamento diretto è ricevuto <b>dall'agente della riscossione</b> in base a distinta di versamento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.</p> <p>Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.</p> <p><b>Il concessionario</b> rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.</p> <p>La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del <b>Ministro per le finanze</b> da pubblicarsi nella <b>Gazzetta Ufficiale</b>.</p> <p>Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 237 del 1997</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Riscossione coattiva</p> <p>1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 25.</p> <p>3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Termini e modalità di versamento delle somme riscosse</p> <p>1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria</p>	<p><b>2.</b> La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.</p> <p><b>3.</b> Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.</p> <p><b>4. L'agente della riscossione</b> rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.</p> <p><b>5.</b> La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con <b>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p><b>6. L'agente della riscossione</b> non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 (L) (ex articolo 7 D.Lgs. n. 237 del 1997) Riscossione coattiva</p> <p><b>1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo ad eccezione di quelle di cui all'articolo 22, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII del presente testo unico.</b></p> <p><b>2.</b> Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 (L) (ex articolo 8 D.Lgs. n. 237 del 1997) Termini e modalità di versamento delle somme riscosse</p> <p>1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo <b>l'agente della riscossione</b> versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute <b>nel presente decreto</b>, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio <b>di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43</b> , usufruibili sui versamenti diretti.</p> <p>2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente <b>dal concessionario</b> va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiuro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.</p> <p>3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel <b>presente decreto</b>, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti <b>il Ministero delle finanze</b> e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal <b>Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione</b>.</p> <p>4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.</p> <p>5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità <b>del concessionario</b> costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli <b>articoli 10 e 11</b>.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Versamento agli enti diversi dallo Stato</p> <p>1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per</p>	<p>accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel <b>presente capo</b>, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti.</p> <p>2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente <b>dall'agente della riscossione</b> va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiuro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.</p> <p>3. Le somme accreditate <b>all'agente della riscossione</b> dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel <b>presente titolo</b>, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal <b>Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato</b>.</p> <p>5. Le somme riscosse <b>dall'agente della riscossione</b>, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità <b>del medesimo</b> costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui <b>all'articolo 26</b>.</p> <p><b>Confluito nel titolo XI - articolo 210</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Pagamenti per conto degli uffici finanziari</p> <p>1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati.</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Tenuta della contabilità</p> <p>1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 39. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 (L) (ex articolo 11 D.Lgs. n. 237 del 1997) Pagamenti per conto degli uffici finanziari</p> <p>1. Le somme di cui al comma 5 dell'articolo 25 costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare per conto degli uffici finanziari necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal Direttore regionale o provinciale competente.</p> <p><b>Norma confluita nel titolo X - articolo 211</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 23.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> Sanzioni per omesso o insufficiente versamento</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse <b>dal concessionario</b> direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.</p> <p><b>[N.d.r. L'articolo 16 del regolamento che disciplina il conto fiscale rinvia all'art. 104 del d.P.R. n. 43 del 1988 - testo normativo abrogato - il cui contenuto è confluito nel D.Lgs. n. 112 del 1999. L'art. 104 del d.P.R. 43 del 1988 corrisponde all'art. 47 del D.Lgs. del 1999 confluito nel Titolo X del presente testo unico.]</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> Inadempienze nell'invio dei dati</p> <p>1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.</p> <p>2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27 (L)</b> (ex articolo 14 D.Lgs. n. 237 del 1997) Sanzioni per omesso o insufficiente versamento</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse <b>dall'agente della riscossione</b> direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.</p> <p style="text-align: center;"><b>Norma confluita nel titolo X - articolo 232</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.</p> <p>3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.</p> <p>4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nel l'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente <b>decreto</b> si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui <b>al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b> , e quelle del <b>decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43</b>.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16-bis Validità degli atti compiuti</p> <p>1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 (L) (ex articolo 16 D.Lgs. n. 237 del 1997) Rinvio</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente <b>capo</b> si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui <b>ai titoli VIII e IX del presente testo unico</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602</b> Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Riscossione delle imposte</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Riscossione delle imposte sul reddito</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Art. 1 Modalità di riscossione</p> <p>Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ritenuta diretta;</li> <li>b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;</li> <li>c) iscrizione nei ruoli.</li> </ol> <p><b>[N.d.r. Previsione superflua per effetto dell'articolo 1 della proposta di testo unico.]</b></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 Riscossione per ritenuta diretta</p> <p>Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Ritenuta diretta</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 (L) (ex articolo 2 d.P.R. n. 602 del 1973) Riscossione per ritenuta diretta</p> <p>Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Riscossione mediante versamenti diretti</p> <p>Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;</li> <li>2) <i>Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.</i></li> <li>3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;</li> <li>4) <i>Numero soppresso dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.</i></li> <li>5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);</li> </ol>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.</p> <p>Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:</p> <p>a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);</p> <p>b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);</p> <p>c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;</p> <p>d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;</p> <p>e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;</p> <p>f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari;</p> <p>g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;</p> <p>h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;</p> <p>h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.</p> <p><b>[N.d.r. L'operatività della disposizione in esame è da intendersi implicitamente abrogata in quanto il sistema dei versamenti diretti delle imposte è stato disciplinato ex novo dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che consente l'utilizzo dello strumento della delega (Mod. F24) di pagamento tramite banche, uffici postali e agenti della riscossione con estensione</b></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>anche ad altre entrate pubbliche (cfr art. 17 D.Lgs. 241 del 1997).]</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3-bis</p> <p style="text-align: center;">Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.</p> <p>Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.</p> <p>[N.d.r. L'operatività della disposizione in esame è da intendersi implicitamente superata dall'utilizzo generalizzato della delega (Mod. F24) di pagamento tramite banche, uffici postali e agenti della riscossione di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 la cui disciplina, contenuta nell'art. 19 del medesimo decreto, è confluita nel Capo I del Titolo I del presente testo unico.]</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Acconti di imposta</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 3, L. 2</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>dicembre 1975, n. 576.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Esattoria competente a ricevere il versamento diretto</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 24, comma 6, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5-bis</p> <p style="text-align: center;">Versamento ad ufficio incompetente</p> <p>Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.</p> <p>Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.</p> <p>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.</p> <p><b>[N.d.r. Disposizione non più attuale.]</b></p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Distinta dei versamenti diretti</p> <p>Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.</p> <p>La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.</p> <p>Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.</p> <p>Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.</p> <p>La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p><b>Articolo inserito nel capo II del titolo I - articolo 22</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.</p> <p><b>[N.d.r. L'operatività della disposizione permane per l'ipotesi di versamenti diretti tramite modello di delega F23 per tributi di altri enti creditori e in via residuale per alcuni tributi dell'Agenzia. La norma è stata pertanto inserita nel Capo II del Titolo I dedicato ai versamenti di particolari entrate eseguiti con F23.]</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p>Versamento diretto mediante conti correnti postali</p> <p>Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.</p> <p><i>Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, a decorrere dal 1° gennaio 1990.</i></p> <p><b>[N.d.r. Disposizione non più attuale.]</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p style="text-align: center;">Termini per il versamento diretto</p> <p>I versamenti diretti <b>alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario</b> devono essere eseguiti:</p> <p>1) <b>entro i primi quindici giorni</b> del mese successivo] a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ritenute alla fonte</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 30 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 8 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 1 del 2024)</p> <p style="text-align: center;">Termini per il versamento diretto</p> <p><b>1.</b> I versamenti diretti devono essere eseguiti:</p> <p>1) entro <b>il giorno sedici</b> del mese successivo a quello in cui <b>sono state operate le ritenute previste dal presente capo; se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 34 e 35, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2) numero soppresso dall'art. 3, d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;</p> <p>3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);</p> <p>3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);</p> <p>3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d);</p> <p>4) numero soppresso dall'art. 12, comma 12, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.</p> <p>5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;</p> <p>5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>Comma abrogato dall'art. 12, comma 12, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.</p> <p>Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.</p> <p><b>Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1</b> Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.</p>	<p>stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p>2) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 45 comma 2;</p> <p>3) entro il giorno sedici del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 45, comma 1;</p> <p>4) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre ed il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 52.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>(...)</p> <p>4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.</p> <p>[N.d.r. Al comma 1 è stato eliminato il riferimento specifico al concessionario e alla tesoreria provinciale dello Stato in quanto il sistema dei versamenti diretti delle imposte è stato disciplinato ex novo dal D.Lgs. n. 241 del 1997.</p> <p>Nel medesimo comma 1 è stata riportata la previsione di cui al D.Lgs. n.1 del 2024 indicata in calce al presente articolo.</p> <p>Al comma 1 è stato inoltre eliminato il n. 3) in quanto il contenuto è da intendersi superato dall'art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001.</p> <p>Il termine per i versamenti diretti è stato individuato dall'art. 18 D.Lgs. n. 241 del 1997 che anch'esso originariamente prevedeva il giorno 15; per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 422 del 1998 il giorno è stato poi fissato all'attuale 16 del mese.</p> <p>Al comma 2, il n. 5-bis è stato eliminato in quanto l'art 98 d.P.R. n. 917 del 1986 che disciplinava la ritenuta richiamata dall'art. 27 comma 3-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. I), L. 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>L'ultimo comma non è stato riportato in quanto con la privatizzazione dell'ente Poste italiane, la società è soggetta agli ordinari termini per i versamenti delle ritenute.]</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">(Mancato o ritardato versamento diretto)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</b></p> <p>Disposizioni Comuni in materia di accertamento</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle imposte sui redditi.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III Ritenute alla fonte</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente</p> <p>1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87 (ora 73), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 (ora 55) del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 (ora 51), dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p><b>1-bis</b> I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48 (ora 51), concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.</p> <p><b>2.</b> La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Redditi di lavoro e su altri proventi</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 31 (L) (ex articolo 23 d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente</p> <p><b>1.</b> Gli enti e le società indicati nell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 72 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 63 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p><b>2.</b> I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 63, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 12, del testo unico delle imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.</p> <p><b>3.</b> La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli <b>12 e 13 del citato testo unico</b>, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo <b>12 del citato testo unico</b> sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' <b>articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>, e successive modificazioni;</p> <p>b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;</p> <p>c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo <b>16 (ora 17), comma 1, lettera b), del citato testo unico</b>, con i criteri di cui all'articolo <b>18 (ora 21), dello stesso testo unico</b>, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli <b>12 e 13 del medesimo testo unico</b>;</p> <p>d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo <b>16 (ora 17), comma 1, lettera a), del citato testo unico</b> con i criteri di cui all'articolo <b>17 (ora 19) dello stesso testo unico</b>;</p> <p><i>d-bis) lettera soppressa art. 21 co. 6 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;</i></p> <p>e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo <b>48 (ora 51), del citato testo unico</b>, non compresi nell'articolo <b>16 (ora 17), comma 1, lettera a), dello stesso testo unico</b>, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.</p> <p><b>3.</b> I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del</p>	<p>fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli <b>articoli 14 e 15 del citato testo unico</b>, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui <b>all'articolo 14 del citato testo unico</b> sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste <b>dall'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, e successive modificazioni;</p> <p>b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;</p> <p>c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui <b>all'articolo 20, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi</b>, con i criteri di cui <b>all'articolo 26 dello stesso testo unico</b>, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli <b>articoli 14 e 15 del medesimo testo unico</b>;</p> <p>d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui <b>all'articolo 20, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi</b> con i criteri di cui <b>all'articolo 22 dello stesso testo unico</b>;</p> <p>e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui <b>all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi</b>, non compresi <b>nell'articolo 20, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico</b>, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.</p> <p><b>4.</b> I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>comma 2</b>, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli <b>12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma <b>dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni</b>, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.</p> <p><b>4.</b> Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del</p>	<p><b>comma 3</b>, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli <b>articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma <b>dell'articolo 16 dello stesso testo unico</b>, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.</p> <p><b>5.</b> Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.</p> <p>5. <i>Comma abrogato dall'art. 21 co. 11 l. 27 dicembre 1997, n. 449.</i></p>	<p>mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47 (ora 50), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis (ora 52) del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16 (ora 17), comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.</p> <p>1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis (ora 52), comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.</p> <p>1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47 (ora 50), comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32 (L) (ex articolo 24 d.P.R. n. 600 del 1973)</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p>1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 31, che corrispondono redditi di cui all'articolo 62, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 64 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 31 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.</p> <p>2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.</p> <p>3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.</p> <p><b>1-quater.</b> Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo <b>50, comma 1, lettera h-bis)</b> del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p> <p><i>2. Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n. 2), d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.</i></p>	<p>titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.</p> <p><b>4.</b> Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui <b>all'articolo 62, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi</b> è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p>
<p><b>Legge 22 dicembre 1984, n. 887</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(...)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>(...)</p> <p><b>Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1980, n. 891</b> Disposizioni urgenti in materia tributaria</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 (L) (ex articolo 10, quinto comma, legge n. 887 del 1984 e articolo 3, D.L. n. 693 del 1980) Ritenuta su somme corrisposte a titolo di integrazione salariale</p> <p><b>1.</b> Le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> sono stabilite le modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>corrisposte e delle ritenute operate.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Legge 30 dicembre 1991, n. 413</b></p> <p>Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 76</p> <p>1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d' imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera <b>del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386</b>, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.</p> <p><b>1-bis.</b> La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.</p> <p><b>1-ter.</b> Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34 (L) (ex articolo 76 legge n. 413 del 1991)</p> <p style="text-align: center;"><b>Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS)</b></p> <p>1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d' imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera <b>del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 16 giugno 2023, n. 83</b>, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.</p> <p><b>2.</b> La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.</p> <p><b>3.</b> Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>percepita da soggetti residenti senza l' intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e <b>1-bis</b>.</p>	<p>percepita da soggetti residenti senza l' intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e <b>2</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi</p> <p>I soggetti indicati nel <b>primo comma</b> dell'art. <b>23</b>, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 <b>dell'articolo 49 (ora 53) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle <b>lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 (ora 17) dello stesso testo unico</b>, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.</p> <p>Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a <b>lire cinquantamila</b> corrisposti dai soggetti indicati <b>nella</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 (L) (ex articolo 25 d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi</p> <p><b>1.</b> I soggetti indicati nel <b>comma 1 dell'articolo 31</b>, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 <b>dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi</b>. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle <b>lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 dello stesso testo unico</b>, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>2.</b> Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p><b>3.</b> Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a <b>25,82 euro</b> corrisposti dai soggetti indicati nell'<b>articolo 99</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (ora art. 73 TUIR), per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.</p> <p>I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.</p>	<p><b>del testo unico delle imposte sui redditi</b>, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.</p> <p>4. I compensi di cui <b>all'articolo 28, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25-<i>bis</i></p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</p> <p>I soggetti indicati nel <b>primo comma</b> dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del <b>testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni</b>, per il primo scaglione di reddito.</p> <p>La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 25-<i>bis</i> d.P.R. n. 600 del 1973)</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</p> <p>1. I soggetti indicati nel <b>comma 1 dell'articolo 31</b>, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata <b>dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, per il primo scaglione di reddito.</p> <p>2. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'ammontare delle stesse provvigioni.</p> <p>La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata.</p> <p>Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento</p>	<p>dell'ammontare delle stesse provvigioni.</p> <p><b>3.</b> La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata.</p> <p><b>4.</b> Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.</p> <p><b>6.</b> Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel <b>secondo comma</b>. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.</p> <p>[N.d.r. Il comma 5 è aggiornato alle modifiche apportate dall'articolo 1, commi 89 e 90, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), applicabili a decorrere dal 1° aprile 2024. La disposizione di cui al comma 90 che prevede la decorrenza delle modifiche non viene riportata in quanto la bozza di TU è predisposta in prospettiva futura.]</p>	<p>del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.</p> <p><b>7.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel <b>comma 2</b>. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste <b>dall'articolo 36, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b></p> <p><b>8.</b> Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25-ter</b> Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore</p> <p>1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 37 (L)</b> (ex articolo 25-ter d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore</p> <p>1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi <b>dell'articolo 85, comma 1, lettera s), del testo unico delle imposte sui redditi.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>dicembre 1986, n. 917.</b></p> <p><b>2-bis.</b> Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p><b>2-ter.</b> Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo <b>11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</b></p>	<p><b>3.</b> Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p><b>4.</b> Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 <b>dell'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b></p>
<p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</b> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 <b>Contrasto di interessi</b></p> <p>1. <b>A decorrere dal 1° luglio 2010</b> le banche e le Poste Italiane <b>S.p.a.</b> operano una ritenuta <b>del 8</b> per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui <b>all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</b> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 38 (L) (ex articolo 25 D.L. n. 78 del 2010) <b>Ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta</b></p> <p>1. Le banche e le Poste Italiane <b>Spa</b> operano una ritenuta <b>dell'11</b> per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui <b>all'articolo 3.</b> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>operate.</p> <p>[N.d.r. A decorrere dal 1° marzo 2024, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 88 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024), la percentuale della ritenuta applicabile è aumentata dall'originaria misura dell'8% all'11%.]</p>	
<p align="center"><b>d.P.R. n. 600 del 1973</b></p> <p align="center">Articolo 25-<i>quater</i> Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi</p> <p>1. I soggetti indicati nel primo comma dell'<b>articolo 23</b> applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'<b>articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.</p>	<p align="center">Articolo 39 (L) (ex articolo 25-<i>quater</i> d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi</p> <p>1. I soggetti indicati nel primo comma dell'<b>articolo 31</b> applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata <b>dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.</p>
<p align="center">Articolo 28 Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici</p> <p>I soggetti indicati <b>nel primo comma dell'art. 23</b>, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del <b>quindici</b> per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate</p>	<p align="center">Articolo 40 (L) (ex articolo 28 d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 27-<i>bis</i> D.L. n. 786 del 1981; articolo 8, comma 9, legge n. 887 del 1984; articolo 12, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2021; articolo 2, comma 8, D.L. n. 371 del 1983) Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici</p> <p><b>1.</b> I soggetti indicati <b>nel comma 1 dell'articolo 31</b>, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del <b>15</b> per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.</p> <p><b>2.</b> Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.</p> <p><b>Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51</b> Disposizioni in materia di finanza locale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27-bis</p> <p>Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 22 dicembre 1984, n. 887</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>(...)</p> <p>9. Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli <b>articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</b> Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Disposizioni tributarie</p> <p><b>1.</b> Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione</p>	<p>indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.</p> <p><b>3.</b> Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui <b>al comma 2 e all'articolo 41 ultimo comma.</b></p> <p><b>4.</b> Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni <b>di cui al comma 2 e all'articolo 41 ultimo comma.</b></p> <p><b>5.</b> Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p><b>Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, come modificato dall'art. 1, comma 231, legge 30 dicembre 2004, n. 311</b></p> <p>Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p><b>8.</b> L'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 15 settembre 1947, n. 896.</p>	<p>Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al <b>comma 2.</b></p> <p><b>6. La disposizione di cui al comma 2</b> va interpretata nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 15 settembre 1947, n. 896.</p>
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 600 del 1973</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato</p> <p>1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:</p> <p>a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 (ora 51), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 29 d.P.R. n. 600 del 1973)</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato</p> <p>1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 31, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:</p> <p>a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alla successiva lettera c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 31;</p>

<p>criteri e le modalità di cui <b>al comma 2 dell'articolo 23</b>;</p> <p>b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui <b>all'articolo 48 (ora 51)</b>, commi <b>5, 6, 7 e 8</b>, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;</p> <p>c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui <b>all'articolo 16</b>, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui <b>all'articolo 18</b>, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli <b>articoli 11 e 12</b>, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;</p> <p>d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo <b>16 (ora 17)</b>, comma <b>1</b>, lettera <b>a</b>), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo <b>17 (ora 18)</b>, dello stesso testo unico;</p> <p>e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo <b>48 (ora 51)</b>, del citato testo unico, non compresi nell'articolo <b>16 (ora 17)</b>, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.</p> <p>2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui <b>al comma 3 dell'articolo 23</b>, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituto deve specificare quale delle opzioni previste al <b>comma 3 dell'articolo 23</b> intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere</p>	<p>b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui <b>all'articolo 63, commi 7, 8, 10 e 11</b>, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;</p> <p>c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui <b>all'articolo 18</b>, comma 1, lettera b) del citato testo unico, con i criteri di cui <b>all'articolo 21</b> dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli <b>articoli 13 e 14</b> commi 1 e 2 del medesimo testo unico;</p> <p>d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui <b>all'articolo 20</b>, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui <b>all'articolo 21</b>, dello stesso testo unico;</p> <p>e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui <b>all'articolo 63</b>, del citato testo unico, non compresi <b>nell'articolo 20</b>, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.</p> <p>2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al <b>comma 4 dell'articolo 31</b>, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituto deve specificare quale delle opzioni previste al <b>comma 4 dell'articolo 31</b> intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve</p>
---	--

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito <b>decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze</b>. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni <b>dell'articolo 23, comma 4</b>.</p> <p>3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo <b>47 (ora 50) , comma 1, lettera g)</b>, del testo unico delle imposte sui redditi, <b>approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli <b>articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28</b> effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.</p> <p><b>[N.d.r. Nel comma 5, per effetto della riorganizzazione degli articoli del d.P.R. n. 600 del 1973 nel presente testo unico, all'art. 26 corrisponde l'art. 45 TU e all'articolo 28, l'articolo 40.]</b></p>	<p>essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni <b>dell'articolo 31, comma 5</b>.</p> <p>3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo <b>62 comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli <b>articoli 32, 35, 36, 40 e 45</b> effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.</p>
<p>Articolo 30</p> <p>Ritenuta sui premi e sulle vincite</p>	<p>Articolo 42 (L)</p> <p>(ex articolo 30 d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 5 D.L. n. 417 del 1991 e articolo 14, comma 2-<i>quater</i> D.L. n. 215 del 2023)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo <b>6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel <b>primo comma dell'articolo 23</b>, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di <b>lire 50.000</b>; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>2. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.</p> <p>3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.</p> <p>4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.</p> <p>5. La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei</p>	<p style="text-align: center;">Ritenuta sui premi e sulle vincite</p> <p>1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi <b>dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai <b>soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 31</b>, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di <b>25,82 euro</b>; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>2. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.</p> <p>3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.</p> <p>4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.</p> <p>5. La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla <b>Unione nazionale incremento razze equine</b> è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.</p> <p>6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.</p> <p><b>Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66</b> Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento <b>una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle <b>persone giuridiche</b> dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate <b>nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.</p> <p>2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria <b>l'UNIRE</b> deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al <b>comma 1</b> con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle <b>persone giuridiche</b> dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.</p>	<p>concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal <b>Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b> è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.</p> <p>6. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.</p> <p><b>7. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b> quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista <b>dall'articolo 40, comma 2</b>, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle <b>società</b> dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate <b>nell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.</p> <p><b>8.</b> Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria <b>il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b> deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al <b>comma 7</b> con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle <b>società</b> dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.</p> <p><b>Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio n. 18</b> Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Proroga di termini in materia di sport</p> <p>(...)</p> <p>2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.</p> <p>[N.d.r. Dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6% per la parte eccedente 500 euro (art. 6 decreto MEF del 12 ottobre 2011). A decorrere dal 1° luglio 2019, l'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, è soppressa ai sensi dell'art. 1, comma 638, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145]</p> <p>[N.d.r. Con riferimento ai commi 7 e 8 del presente articolo, è stato aggiornato il riferimento all'UNIRE, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi ridenominato Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).]</p>	<p>appartenenza.</p> <p><b>Da abrogare</b></p> <p>9. Sulle somme di cui all'articolo 272, comma 9, del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p align="center"><b>Legge 13 maggio 1999, n. 133</b></p> <p>Disposizione in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.</p> <p align="center">Articolo 25</p> <p align="center">Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui <b>all'articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito <b>dall'articolo 11</b> dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto <b>articolo 11</b> del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.</p> <p><b>[N.d.r. L'art. 52, comma 2-bis, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha disposto la soppressione di parte del secondo periodo della lettera m) del comma 1 dell'art. 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, espungendo il riferimento alle «associazioni sportive dilettantistiche». L'abrogazione decorre dal 1° luglio 2023 (ai sensi dell'art. articolo 51, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2021).]</b></p>	<p align="center">Articolo 43 (L)</p> <p align="center">(ex articolo 25 legge n. 133 del 1999)</p> <p align="center"><b>Disposizioni generali per le ritenute su redditi diversi</b></p> <p>1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui <b>all'articolo 85, comma 1, lettera u), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito <b>dall'articolo 13</b> dello stesso testo unico, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino <b>ad euro 20.658,28</b> ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto <b>articolo 13</b> del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.</p>
<p align="center"><b>Legge 27 dicembre 1997, n. 449</b></p> <p>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.</p> <p align="center">Articolo 21</p> <p align="center">Disposizioni per il recupero d'imponibile</p> <p>(...)</p> <p>15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste <b>nel titolo III del decreto del Presidente della</b></p>	<p align="center">Articolo 44 (L)</p> <p align="center">(ex articolo 21, comma 15, legge n. 449 del 1997)</p> <p align="center"><b>Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento</b></p> <p><b>1.</b> Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste <b>nel presente capo</b>, nonché <b>l'articolo 87,</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><b>commi 1, 2 e 6 del testo unico delle imposte sui redditi</b> devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi <b>dell'articolo 31</b> e seguenti <b>del presente capo</b>, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p>Articolo 26 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale</p> <p>1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'<b>articolo 23</b>, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del <b>20 per cento</b>, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.</p> <p>2. <b>L'Ente poste italiane</b> e le banche operano una ritenuta del <b>27 per cento</b>, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:</p> <p>a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;</p> <p>b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e <b>l'Ente poste italiane</b>;</p> <p>c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al <b>Ministero del tesoro, del</b></p>	<p><b>Sezione II</b> <b>Ritenute sui redditi di capitale</b></p> <p>Articolo 45 (L) (ex articolo 26 d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 10, comma 1, D.L. n. 512 del 1983; articolo 1, comma 44, legge n. 205 del 2017; articolo 1-bis, D.L. n. 669 del 1996; articolo 14, legge n. 28 del 1999) Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale</p> <p>1. I soggetti indicati nel comma 1 <b>dell'articolo 31</b>, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del <b>26 per cento</b>, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.</p> <p>2. <b>Poste italiane Spa</b> e le banche operano una ritenuta del <b>26 per cento</b>, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:</p> <p>a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;</p> <p>b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e <b>Poste italiane Spa</b>;</p> <p>c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al <b>Ministero dell'economia e delle</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.</p> <p>3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.</p> <p><b>3-bis.</b> I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.</p> <p><b>4.</b> Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 (ora 65) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;</p> <p>c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 (ora 73) del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai</p>	<p><b>finanze</b>, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.</p> <p>3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 31 che intervengono nella loro riscossione.</p> <p><b>4.</b> I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 31, che corrispondono i proventi di cui alle lettere i) e l) del comma 1, dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 70, comma 4, lettera c) e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera i), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.</p> <p><b>5.</b> Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi;</p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;</p> <p>c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 99 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei <b>commi 3 e 3-bis</b> corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo <b>5 del testo unico</b>, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo <b>87 (ora 73) del testo unico delle imposte sui redditi</b>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo <b>87 (ora 73)</b>.</p> <p><b>5.</b> I soggetti indicati nel <b>primo comma dell'articolo 23</b> operano una ritenuta del <b>12,50 per cento</b> a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.</p> <p><b>5-bis.</b> Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 la ritenuta di cui al <b>comma 5</b> non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui <b>all'articolo 6, comma 1, lettera b)</b>, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.</p> <p><b>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014, per la tassazione dei</b></p>	<p>indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei <b>commi 3 e 4</b> corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5 del testo unico</b>, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) <b>dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso <b>articolo 99</b>.</p> <p><b>6.</b> I soggetti indicati nel <b>comma 1 dell'articolo 31</b> operano una ritenuta del <b>26 per cento</b> a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.</p> <p><b>7.</b> Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 la ritenuta di cui al <b>comma 6</b> non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui <b>all'articolo 65, comma 1, lettera b)</b>, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>redditi di capitale, l'aliquota è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997 prevede un regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale derivanti da obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti residenti fino al 31 dicembre 1988, nonché sui redditi derivanti dai certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi fino al 1° luglio 1998.]</p> <p><b>Decreto-legge n. 512 del 1983, convertito con modificazioni, dalla legge. 25 novembre 1983, n. 649.</b> Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p><b>1.</b> La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli simili, prevista nel primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.</p> <p><b>2.</b> Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano simili alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni o aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa.</p> <p>[N.d.r. Il comma 2 non è stato riportato in quanto i successivi interventi modificativi (cfr art. 7, commi 8 e 11 D.L. n. 323 del 1996) hanno disconosciuto l'assimilazione alle obbligazioni per i buoni fruttiferi e per i certificati di deposito emessi dalle banche, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi con l'effetto che i proventi da essi derivanti devono essere</p>	<p><b>8.</b> La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli simili, prevista nel comma 1 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>assoggettati, per espressa previsione normativa, alla ritenuta alla fonte prevista dal comma 2 dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; è quindi venuto meno il fine derogatorio della previsione. Inoltre, sono state successivamente soppresse le parole “non inferiore a diciotto mesi” dopo le parole “i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa” ad opera dell’art. 14, comma 1, del D.L. 30 agosto 1996, n. 44, con la conseguenza che la norma, così come modificata, non ha più ragion d’essere considerato che le fattispecie in esso contemplate rientrano già nella disciplina generale come da art. 44, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986).]</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 27 dicembre 2017, n. 205</b> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p><b>Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30</b> Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</p> <p>1 bis. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero,</p>	<p>9. I gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.</p>

ovvero presso filiali estere di banche italiane.

**Legge 18 febbraio 1999, n. 28**

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

Articolo 14

Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

**Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249**

Misure urgenti in materia tributaria.

Articolo 35

Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni un importo pari ai nove decimi delle ritenute, di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i

11. Il comma 5, terzo periodo, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Articolo 46 (L)

(ex articolo 35 D.L. n. 46 del 1976; articolo 7, comma 12, D.L. n. 323 del 1996 e articolo 5 D.L. n. 282 del 2004)

**Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi**

1. Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 45, comma 2, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.</p> <p>Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.</p> <p>In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</p> <p><b>Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425</b> Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Redditi di capitale</p> <p>12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.</p> <p>[N.d.r. Si propone l'inserimento parziale della disposizione per la parte che esplica ancora effetti.]</p> <p><b>Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307</b> Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a</p>	<p>termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.</p> <p><b>3.</b> Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 100, con gli interessi di cui all'articolo 106.</p> <p><b>4.</b> In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</p> <p><b>5. Il versamento in acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.</p> <p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 600 del 1973</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 26-bis Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti</p> <p>1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), <b>g-bis) e g-ter)</b>, dell'articolo 41 (ora 44), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:</p> <p>a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.</p> <p><b>1-bis.</b> I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p> <p>2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere <b>g-bis) e g-ter)</b>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni di cui allo stesso <b>articolo 44</b>, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26-ter</p>	<p>6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a <b>Poste italiane Spa</b> e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti <b>Spa</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 47 (L) (ex articolo 26-bis d.P.R. n. 600 del 1973) Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti</p> <p>1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), <b>i) e l) dell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi</b>, qualora siano percepiti da:</p> <p>a) soggetti residenti all'estero, di cui <b>all'articolo 65, comma 1, del presente testo unico</b>.</p> <p><b>2.</b> I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui <b>all'articolo 66, comma 2 del presente testo unico</b>.</p> <p><b>3.</b> Qualora i rapporti di cui <b>all'articolo 54, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari simili alle azioni di cui allo stesso <b>articolo 54</b> l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 48 (L) (ex articolo 26-ter d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 47 del 2000; articolo 6 legge n. 482 del 1985; articolo 2, comma 23, del D.L. n. 138 del 2011)</p>



<p>1. Sui redditi di cui all'articolo 41, (ora 44) comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.</p> <p>2. Sui redditi di cui all'articolo 41, (ora 44) comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.</p> <p>3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis (ora 18) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p><b>Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47</b></p>	<p><b>Regime fiscale di determinati redditi di capitale</b></p> <p>1. Sui redditi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>2. Sui redditi di cui all'articolo 54 comma 1, lettera n), del citato testo unico, i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 31 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 31, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 31 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del testo unico delle imposte sui redditi.</p>
---	--



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41 (ora 44), comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi</p> <p>(...)</p> <p><b>1-bis.</b> Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.</p> <p><b>[N.d.r. Il decreto citato nel comma 1-bis dell'art. 14 D.Lgs. n. 47 del 2000 non è stato mai attuato, la norma non trova quindi attuazione.]</b></p> <p><b>[N.d.r. Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, D.Lgs. n. 47 del 2000, come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, per i contratti rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 continua ad applicarsi la ritenuta di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985 alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.]</b></p> <p><b>[N.d.r. L'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 138 del 2011 ha stabilito l'aumento dell'aliquota delle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria al 20%. Dal 1° luglio 2014 l'aliquota è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, comma 27, del D.L. agosto 2011, n. 138, l'aliquota del 12,50 per cento si applica sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 e ai sensi del comma 11 dell'articolo 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66, l'aliquota</b></p>	<p><b>4.</b> Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al <b>comma 1</b>, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del 26% si applica sulla parte dei suddetti redditi derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014 e maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.]</p> <p><b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</b>          Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.</p> <p style="text-align: center;">Titolo I          Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2          Disposizioni in materia di entrate</p> <p>23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-<i>quater</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-<i>bis</i>, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.</p> <p>[N.d.r. L'articolo 168-<i>bis</i> TUIR, richiamato nell'art. 26 comma 3-<i>bis</i> d.P.R. 600 del 1973, è abrogato dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147]</p> <p>[N.d.r. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2011 recante la "Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici", le disposizioni ivi previste si applicano anche ai redditi di cui alla lettera g-</p>	<p>5. I redditi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 70, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>quinquies</i>) dell'articolo 44.]</p> <p><b>Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265</b>  Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1  Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data <b>di entrata in vigore del presente decreto</b>, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'<b>articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124</b>. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'<b>articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482</b>, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'<b>articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del <b>comma 2-bis</b> per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'<b>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, anche oltre il limite previsto dall'<b>articolo 34, comma</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 49 (L)  (ex articolo 1, commi 2, <i>2-bis</i>, <i>2-ter</i>, <i>2-quinquies</i> e articolo <i>2-sexies</i>, D.L. n. 209 del 2002)</p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni in materia di imposta sulle riserve matematiche e di imposta sul valore dei contratti assicurativi</b></p> <p><b>1.</b> A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data <b>del 25 settembre 2002</b>, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'<b>articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</b>. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute e dell'imposta sostitutiva prevista <b>dall'articolo 48</b>; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del <b>comma 2</b> per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi <b>dell'articolo 3</b> anche oltre il limite previsto <b>dal comma 11 del medesimo articolo</b>, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste <b>dall'articolo 109</b>. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.</p> <p>2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008.</p> <p>La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:</p> <p>a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento;</p> <p>b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;</p> <p>b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.</p> <p>2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.</p> <p>2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in</p>	<p>compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.</p> <p>2. La percentuale indicata nel comma 1 è aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.</p> <p>3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al <b>comma 2</b> è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei <b>commi 2 e 2-ter</b> ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.</p> <p><b>2-sexies.</b> Le disposizioni di cui ai <b>commi 2 e 2-ter</b> si applicano anche ai soggetti di cui <b>all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</b> L'imposta di cui al <b>comma 2</b> è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'<b>articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</b></p> <p><b>[N.d.r. Il riferimento di cui al comma 2 (ora comma 1) all'articolo 9-ter del D.Lgs. n. 124 deve intendersi riferito all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252 del 2005. Il D.Lgs. n. 124 del 1993 è stato abrogato dall'articolo 21, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005]</b></p> <p><b>[N.d.r. Si riportano i commi 2-bis e 2-ter per la sola parte che produce ancora effetti.]</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 26-quater</b> Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</p> <p>1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste <b>dall'allegato A</b>, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato</p>	<p>libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al <b>comma 1</b> è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei <b>commi 1 e 3</b> ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni di cui ai <b>commi 1 e 3</b> si applicano anche ai soggetti di cui <b>all'articolo 48, comma 3, terzo periodo.</b> L'imposta di cui al <b>comma 1</b> è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi <b>dell'articolo 125 del presente testo unico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 50 (L)</b> (ex articolo 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 23 commi 2 e 3 D.L. n. 98 del 2011) Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</p> <p>1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati: a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste <b>dall'allegato A del presente testo unico</b>, che risiedono, ai fini</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.</p> <p>2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:</p> <p>a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p>b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;</p> <p>c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p>d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;</p> <p>e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo:</p> <p>a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;</p> <p>b) si considerano interessi, i redditi da crediti di</p>	<p>fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società; b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.</p> <p>2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:</p> <p>a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p>b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;</p> <p>c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p>d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;</p> <p>e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo:</p> <p>a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;</p> <p>b) si considerano interessi, i redditi da crediti di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;</p> <p>c) non si considerano interessi:</p> <p>1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;</p> <p>2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;</p> <p>3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;</p> <p>4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;</p> <p>5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:</p> <p>a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;</p> <p>b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;</p> <p>c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel</p>	<p>qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;</p> <p>c) non si considerano interessi:</p> <p>1) gli utili di cui all'articolo 54, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi;</p> <p>2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 54, comma 2, lettera a), e 147, comma 13, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;</p> <p>3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;</p> <p>4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:</p> <p>a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A del presente testo unico, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B del presente testo unico, ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;</p> <p>b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B del presente testo unico;</p> <p>c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:</p> <p>1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;</p> <p>2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate <b>nell'allegato B</b> o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.</p> <p>5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi <b>dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, l'esenzione di cui al comma <b>1</b> si applica limitatamente al medesimo valore normale.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.</p> <p>7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini</p>	<p>comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:</p> <p>1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;</p> <p>2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato <b>B del presente testo unico</b> o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.</p> <p>5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato <b>ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi</b>, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.</p> <p>7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in <b>sede comunitaria</b>.</p> <p><b>8-bis.</b> In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui <b>all'articolo 23</b> applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:</p> <p>a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>b) garantiti dai soggetti di cui <b>all'articolo 23</b> che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.</p> <p><b>[N.d.r. Al comma 3 dell'articolo in esame non è stato riportato il numero 1) della lettera c) in quanto rinvia all'articolo 98 TUIR che è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. l), L. 24 dicembre 2007, n. 244.]</b></p> <p><b>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 l'aliquota è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, l'aliquota del 26% non si applica agli interessi di cui al comma 8-bis dell'art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973.]</b></p> <p><b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</b> Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 Norme in materia tributaria</p>	<p>per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede <b>unionale</b>.</p> <p><b>9.</b> In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui <b>all'articolo 31</b> applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:</p> <p>a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>b) garantiti dai soggetti di cui <b>all'articolo 31</b> che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. <b>L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.</b></p>

(...)

2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

[N.d.r. il comma 3 dell'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 è stato aggiunto alla lettera b) del comma 9 del nuovo articolo del presente TU.

Il comma 4 è una disposizione transitoria non più attuale.]

**Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 1983, n. 649.**

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

Articolo 5

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La

Articolo 51 (L)

(ex articolo 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 11-bis D.L. n. 512 del 1983)

**Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici**

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 31 che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i

ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

**1-bis.** La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 (ora 65) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 (ora 73) dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87 (ora 73). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.

**2.** I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

#### Articolo 6

**1.** Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'art. 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale,

soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

**2.** La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 99. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.

**3.** I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

**4.** Se i titoli o i certificati di cui al comma 1 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari al 9 per cento, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di

Normativa vigente	Proposta testo unico
-------------------	----------------------

<p>diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza.</p> <p>2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 8, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare</p>	<p>emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma del comma 2 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza.</p> <p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p> <p>5. Ai fini della disciplina stabilita dal comma 4 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 167 del testo unico adempimenti e accertamento anche se non vi è stata corresponsione di proventi. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 4 possono essere stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.</p>
---	---

nella Gazzetta Ufficiale.

2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.

#### Articolo 8

Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 (ora 73) del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87 (ora 73). Nell' ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.

#### Articolo 9

1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 216 .

1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'art. 22 del D.P.R.

#### Da abrogare

6. Per i titoli ed i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 99 del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 99. Nell' ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.

7. I titoli e i certificati di cui ai commi 1 e 4 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione.

8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 28 del testo unico

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.</p> <p>2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.</p> <p>[N.d.r. Il comma 1 dell'articolo 9 D.L. n. 512 del 1983 non è stato riportato integralmente in quanto il richiamo alla sanzione non è più operativo, stante l'intervenuta abrogazione del secondo comma dell'articolo 9 del D.L. n. 95 del 1974 per effetto del D.L.gs. n. 58 del 1998.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.</p> <p>2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma, la disciplina stabilita nel terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11-bis</p> <p>1. Comma abrogato dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>2. Comma abrogato dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>3-bis. Comma abrogato dal d.l. 29 dicembre 2010, n.</p>	<p><b>adempimenti e accertamento</b> le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.</p> <p>9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni del testo unico adempimenti e accertamento e del presente testo unico.</p> <p>10. Le disposizioni del comma 7 dell'articolo 45, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo.</p> <p>11. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 6, n. 4 dell'allegato 3 al testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti e successive modificazioni, resta ferma, la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>4. Comma abrogato dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>5. Comma abrogato dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli <b>articoli 7 e 9</b> con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.</p>	<p><b>12.</b> Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dai <b>commi 5 e 7</b> con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Ritenuta sui dividendi</p> <p>1. Le società e gli enti indicati nelle lettere <b>a)</b> e <b>b)</b> del comma <b>1</b> dell'articolo <b>73</b> del testo unico delle imposte sui redditi, <b>di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui <b>all'articolo 47</b>, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle <b>lettere c) e c-bis)</b> del comma <b>1</b> dell'articolo <b>67</b> del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui <b>all'articolo 44</b>, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui <b>all'articolo 109, comma 9</b>, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 65</b> del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi <b>dell'articolo 55</b> del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5</b> del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi <b>dell'articolo 66</b> del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 <b>dell'articolo 47</b> del medesimo testo unico.</p> <p>1-bis. Nei casi di cui <b>all'articolo 47</b>, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 52 (L) (ex articolo 27 d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenuta sui dividendi</p> <p>1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 <b>dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui <b>all'articolo 57</b>, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle <b>lettere d) ed e)</b> del comma 1 <b>dell'articolo 85</b> del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui <b>all'articolo 54</b>, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui <b>all'articolo 147, comma 13</b>, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 83</b> del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi <b>dell'articolo 72 del testo unico delle imposte sui redditi</b> e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5</b> del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi <b>dell'articolo 84</b> del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 <b>dell'articolo 57</b> del medesimo testo unico.</p> <p>2. Nei casi di cui <b>all'articolo 57</b>, commi 5 e 7, del <b>testo unico delle imposte sui redditi</b> la ritenuta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.</p> <p><b>2.</b> In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.</p> <p><b>3.</b> La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <i>Periodo soppresso dal D.L. 13 agosto 201, convertito con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.</i> L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che</p>	<p>prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.</p> <p><b>3.</b> In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 99 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 147 del citato testo unico.</p> <p><b>4.</b> La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 147, comma 13, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p> <p><b>3-bis.</b> I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.</p> <p><b>3-ter.</b> La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</p> <p><b>4.</b> Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche</p>	<p>diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p> <p><b>5</b> La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 147, comma 13, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</p> <p><b>6.</b> Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:</p> <p>a) lettera soppressa dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.</p> <p>5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.</p>	<p>residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi a contratti di cui all'articolo 147, comma 13, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 83 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 31 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:</p> <p>a) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 83, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 59, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 59 dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 59. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 3.</p> <p>8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>6.</b> Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</p> <p><b>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 l'aliquota della ritenuta è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia, l'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014, dispone che essa non si applica agli utili di cui all'art. 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, d.P.R. n. 600 del 1973. Il comma 3-bis non è stato in quanto non più attuale per effetto dell'abrogazione dell'articolo 98 ad opera dell'art. 1, comma 33, lett. I), L. 24 dicembre 2007, n. 244.]</b></p>	<p><b>9.</b> Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27-bis</b></p> <p style="text-align: center;">Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti</p> <p>1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai <b>commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27</b>, se:</p> <p>a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. <b>435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990</b>;</p> <p>b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;</p> <p>c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;</p> <p>d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.</p> <p><b>1-bis.</b> La disposizione del <b>comma 1</b> si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel <b>comma 1</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 53 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 27-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 49 del 2007)</p> <p style="text-align: center;">Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti</p> <p>1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai <b>commi 4 e 5 dell'articolo 52</b>, se:</p> <p>a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. <b>2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011</b>;</p> <p>b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;</p> <p>c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;</p> <p>d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.</p> <p><b>2.</b> La disposizione del <b>comma 1</b> si applica altresì alle remunerazioni di cui <b>all'articolo 127, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi</b>, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel <b>comma 1</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Al comma 1 non è riportato il riferimento all'ex comma 3-bis dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto non più attuale, come evidenziato nel commento all'articolo precedente.]</p> <p>[N.d.r. La Direttiva 90/435/CEE è stata rifiuta nella Direttiva 2011/96/UE]</p> <p><b>Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49</b> Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.</p> <p>Articolo 2, comma 2</p> <p>2. La percentuale indicata nei commi 1 e 2 dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.</p> <p><b>d.P.R. n. 600 del 1973</b> Articolo 27-bis</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.</p> <p>3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.</p> <p>4. <i>Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49.</i></p>	<p>3. La percentuale indicata nei commi 1 e 2 <b>del presente articolo</b>, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del <b>comma 1</b>, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.</p> <p>5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui <b>all'articolo 31</b> possono non applicare la ritenuta di cui ai <b>commi 4 e 5 dell'articolo 52</b>. In questo caso, la documentazione di cui al <b>comma 4</b> deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>5.</b> La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p>	<p><b>6.</b> La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27-ter</b> Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.</p> <p>1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo <b>44</b> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <b>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della <b>legge 19 giugno 1986, n. 289</b>, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi <b>1, 3 e 3-ter dell'articolo 27</b>, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.</p> <p>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base <b>all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289</b>, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 <b>dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239</b>, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'<b>articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239</b>.</p> <p>4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:</p> <p>a) una dichiarazione del soggetto non residente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 54 (L)</b> (ex articolo 27-ter d.P.R. n. 600 del 1973) Azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.</p> <p>1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo <b>54 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi <b>del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi <b>1, 4 e 5 dell'articolo 52 del presente testo unico</b> un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.</p> <p>2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base <b>all'articolo 79-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 <b>dell'articolo 62</b>, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'<b>articolo 63</b>.</p> <p>4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:</p> <p>a) una dichiarazione del soggetto non residente</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;</p> <p>b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.</p> <p>5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al <b>comma 3</b>, ultimo periodo, <b>dell'articolo 27</b>. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.</p> <p>6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, <b>dell'articolo 27-bis</b>, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma <b>2</b> acquisiscano:</p> <p>a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 <b>dell'articolo 27-bis</b>;</p> <p>b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al <b>comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi</b>.</p> <p>7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.</p> <p>8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'<b>articolo 80</b> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi</p>	<p>effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;</p> <p>b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.</p> <p>5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al <b>comma 4</b>, ultimo periodo, <b>dell'articolo 52</b>. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.</p> <p>6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, <b>dell'articolo 53</b>, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:</p> <p>a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 <b>dell'articolo 53</b>;</p> <p>b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al <b>comma 1 dell'articolo 53</b>.</p> <p>7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.</p> <p>8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'<b>articolo 82</b> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:</p> <p>a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;</p> <p>b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;</p> <p>c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;</p> <p>d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.</p> <p>9. Con uno o più decreti del <b>Ministro delle finanze</b>, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b) e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli <b>articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239</b>, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui <b>all'articolo 6 dello stesso decreto</b>.</p> <p>[N.d.r. La legge 19 giugno 1986, n. 289, è stata abrogata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 214, comma 1, lettera y).]</p> <p>[N.d.r. Nel comma 5 è stato aggiornato il riferimento al corretto comma dell'art. 27 in conseguenza delle successive modifiche intervenute.]</p>	<p>termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:</p> <p>a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;</p> <p>b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;</p> <p>c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;</p> <p>d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.</p> <p>9. Con uno o più decreti del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b) e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli <b>articoli 65 e 66</b>, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui <b>al citato articolo 65</b>.</p>
<p>Articolo 26-<i>quinquies</i> Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</p>	<p><b>Sezione III</b> <b>Proventi da partecipazione a OICR</b></p> <p>Articolo 55 (L) (ex articolo 26-<i>quinquies</i> d.P.R. n. 600 del 1973) Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.</p> <p>2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta</p>	<p>1. Sui proventi di cui alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 31 del presente testo unico incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 31 del presente testo unico presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.</p> <p>2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ritenuta.</p> <p>3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati <b>inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</b></p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5</b> del predetto testo unico;</p> <p>c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) <b>dell'articolo 73</b>, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p> <p>5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati <b>nell'articolo 6 del decreto legislativo 1<sup>o</sup> aprile 1996, n. 239</b> e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.</p> <p><b>5-bis.</b> La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e</p>	<p>ritenuta.</p> <p>3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli <b>Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.</b> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi;</b></p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5</b> del predetto testo unico;</p> <p>c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) <b>dell'articolo 99</b>, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p> <p>5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati <b>nell'articolo 65</b> e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.</p> <p><b>6.</b> La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.</p> <p><b>6.</b> Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.</p> <p><b>6-bis.</b> Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'<b>articolo 23</b>, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato <b>articolo 23</b> incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 80</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui <b>all'articolo 23 del presente decreto</b> presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.</p> <p><b>6-ter.</b> I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.</p>	<p>relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.</p> <p><b>7.</b> Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.</p> <p><b>8.</b> Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati <b>nell'articolo 31</b>, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato <b>articolo 31</b> incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 82</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui <b>all'articolo 31</b> presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.</p> <p><b>9.</b> I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta sui redditi di capitale di cui all'art. 44 TUIR è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia l'articolo 3, comma 12, del D.L. n. 66 del 2014 stabilisce una disciplina transitoria secondo cui l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.]</p> <p>[N.d.r. L'articolo 26-<i>quinquies</i>, introdotto dall'art. 2, comma 63, D.L. n. 225 del 2010 ha effetto dal 1° luglio 2011.</p> <p>I commi 71, 73 e 76 del medesimo art. 2 D.L. n. 225 del 2010 prevedono un regime transitorio per i partecipanti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) alla data del 30 giugno 2011.]</p>	
<p><b>Legge 23 marzo 1983, n. 77</b> Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-ter</b> (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero).</p> <p>1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 56 (L)</b> (ex articolo 10-ter legge n. 77 del 1983) Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero</p> <p>1. Sui proventi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>2. La ritenuta del <b>20 per cento</b> è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui <b>all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi</b> derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti <b>negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi</b> e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>2-bis.</b> I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui <b>al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui</b></p>	<p>una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>2. La ritenuta del <b>26 per cento</b> è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di <b>cui all'articolo 54, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi</b> derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti <b>negli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi</b> e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>3.</b> I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui <b>ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 70, comma 4, lettera c).</b> Con decreto del Ministro</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.</p> <p><b>2-ter.</b> Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del predetto decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.</p> <p><b>3.</b> Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il</p>	<p>dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.</p> <p><b>4.</b> Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 31, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al predetto articolo 31 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.</p> <p><b>5.</b> Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.</p> <p><b>4.</b> La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai <b>sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi</b>; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5 del predetto testo unico</b>; c) società ed enti di cui alle <b>lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico</b> e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p> <p><b>4-bis.</b> La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.</p> <p><b>5.</b> Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui <b>all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.</b></p> <p><b>6.</b> I proventi di cui <b>all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi</b>, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>7.</b> Sui proventi di cui al <b>comma 6</b> i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del <b>20 per cento</b> a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai <b>commi 3 e 5.</b></p>	<p>contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.</p> <p><b>6.</b> La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi</b>; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5 del predetto testo unico</b>; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 <b>dell'articolo 99 del medesimo testo unico</b> e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p> <p><b>7.</b> La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.</p> <p><b>8.</b> Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui <b>all'articolo 31 del presente testo unico</b>, che intervengono nella loro riscossione.</p> <p><b>9.</b> I proventi di cui <b>all'articolo 54, comma 1, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi</b> derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>10.</b> Sui proventi di cui al <b>comma 9</b> i soggetti indicati <b>all'articolo 31 del presente testo unico</b>, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del <b>26 per cento</b> a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai <b>commi 5 e 8.</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>8.</b> Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.</p> <p><b>9.</b> Le disposizioni di cui al <b>comma 8</b> si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.</p> <p>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo in commento è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del DL 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia l'articolo 3, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce una disciplina transitoria secondo cui l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.]</p> <p>[N.d.r. L'articolo 2, comma 71 del D.L. n. 225 del 2010 prevede un regime transitorio per l'applicazione delle ritenute ai partecipanti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) alla data del 30 giugno 2011.]</p>	<p><b>11.</b> Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.</p> <p><b>12.</b> Le disposizioni di cui al <b>comma 11</b> si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.</p>
<p><b>Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.</b></p> <p>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Regime tributario dei partecipanti)</p> <p>1. Sui proventi di cui <b>all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,</b> derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 57 (L) (ex articolo 7 D.L. n. 351 del 2001 e articolo 32, commi 3-bis, 4 e 9, D.L. n. 78 del 2010)</p> <p style="text-align: center;"><b>Regime tributario dei partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare</b></p> <p>1. Sui proventi di cui <b>all'articolo 54, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi,</b> derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui <b>all'articolo 280, comma 1 del citato testo unico,</b> la società di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>immobiliare di cui <b>all'articolo 6, comma 1</b>, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;</p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle <b>lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 (ora 73) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><b>2-bis.</b> Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui <b>all'articolo 6, comma 1</b>, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 80</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito</p>	<p>gestione del risparmio opera una <b>ritenuta del 26 per cento</b>. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p>2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;</p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 <b>dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi</b> e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><b>3.</b> Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui <b>all'articolo 280 del testo unico delle imposte sul reddito</b>, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 82</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>accentrato aderenti al medesimo sistema.</p> <p><b>2-ter.</b> I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 80</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al <b>comma 2-bis</b>, residenti in Italia e provvede a:</p> <p>a) versare la ritenuta di cui al comma 1;</p> <p>b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.</p> <p><b>2-quater.</b> Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati <b>nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter.</p> <p><b>3.</b> La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in <b>Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22</b></p>	<p>accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.</p> <p><b>4.</b> I soggetti non residenti di cui al <b>comma 3</b> nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 82</b> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al <b>comma 3</b>, residenti in Italia e provvede a:</p> <p>a) versare la ritenuta di cui al comma 1;</p> <p>b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.</p> <p><b>5.</b> Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati <b>nell'articolo 31</b>, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si applicano le disposizioni di cui ai <b>commi 3 e 4.</b></p> <p><b>6.</b> La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in <b>Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>dicembre 1986, n. 917</b>, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</p> <p><b>3-bis.</b> Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:</p> <p>a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;</p> <p>b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato, ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.</p> <p>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo in commento è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia l'articolo 3, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce una disciplina transitoria secondo cui l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.]</p> <p>[N.d.r. Ai sensi del comma 3-bis, ultimo periodo, dell'art. 32 del D.L. n. 78 del 2010, la presente norma si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari relativi a quote detenute da investitori istituzionali, elencati nel comma 3 del medesimo articolo.]</p> <p>[N.d.r. Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 11) che le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempreché riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.]</p>	<p><b>delle imposte sui redditi</b>, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</p> <p><b>7.</b> Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:</p> <p>a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;</p> <p>b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato, ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122</b></p> <p>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</p> <p>(...)</p> <p><b>3-bis.</b> Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.</p>	<p><b>8.</b> Ferma restando l'applicazione dell'articolo 280 del testo unico delle imposte sui redditi, dell'articolo 9, comma 15, del testo unico IVA e dell'articolo 7, comma 2, della tabella allegato 1 del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel medesimo comma 3 dell'articolo 32 decreto-legge n. 78 del 2010, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui al presente articolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del <b>comma 3-bis</b> concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del <b>20 per cento</b>, con le modalità di cui <b>all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</b>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel <b>comma 3-bis</b> sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati <b>nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi</b> di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria <b>si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico</b>. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui <b>all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410</b>.</p> <p><b>[N.d.r. Nel comma 9 dell'articolo 86 del presente testo unico non è stato riportato il riferimento all'art. 68 TUIR in quanto il comma 3 è stato abrogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.]</b></p> <p>(...)</p> <p>9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi <b>3-bis, 4, 4-bis e 5</b>.</p> <p><b>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta sui redditi di natura finanziaria è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del DL 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia l'articolo 3, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce una disciplina transitoria secondo cui l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.]</b></p> <p><b>[N.d.r. I commi da 4-bis a 6 dell'art. 32 D.L. n. 78 del</b></p>	<p>9. I redditi dei fondi imputati ai sensi del <b>comma 8</b> concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del <b>26 per cento</b>, con le modalità di cui <b>al presente articolo</b>, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel <b>comma 8</b> sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati <b>nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi</b>. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, <b>in caso</b> di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui <b>al presente articolo</b>.</p> <p>10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei <b>commi 8 e 9</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2010 dettano una disciplina transitoria per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento e pertanto non vengono riprodotte nel TU.</p> <p>Ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 32 del citato D.L. n. 78 del 2010, le disposizioni di cui al comma 3 e 3-bis dell'art. 7 D.L. n. 351 del 2001 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010 e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.]</p>	
<p><b>Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44</b> Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri</p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del <b>20 per cento</b>. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 58 (L) (ex articolo 13, commi da 2 a 7, D.Lgs. n. 44 del 2014)</p> <p><b>Regime fiscale dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri</b></p> <p><b>1.</b> Sui proventi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del <b>26 per cento</b>. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>3.</b> La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;</b></p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'<b>articolo 5 del predetto testo unico;</b></p> <p>c) società ed enti di cui <b>alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico</b> e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.</p> <p>Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><b>4.</b> Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'<b>articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, che intervengono nella loro riscossione.</p> <p><b>5.</b> I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o</p>	<p>documentato con una dichiarazione sostitutiva.</p> <p><b>2.</b> La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:</p> <p>a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi <b>dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi;</b></p> <p>b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui <b>all'articolo 5 del predetto testo unico;</b></p> <p>c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 <b>dell'articolo 99 del medesimo testo unico</b> e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.</p> <p>Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p><b>3.</b> Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui <b>all'articolo 31</b>, che intervengono nella loro riscossione.</p> <p><b>4.</b> I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nel comma 3, dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.</p> <p><b>6.</b> I redditi degli organismi imputati ai sensi del <b>comma 5</b> concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del <b>20 per cento</b> sui proventi percepiti.</p> <p><b>7.</b> Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria <b>si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico</b>. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.</p> <p><b>[N.d.r., Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta sui redditi di natura finanziaria è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia l'articolo 3, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce una disciplina transitoria secondo cui</b></p>	<p>per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati <b>nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi</b>. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.</p> <p><b>5.</b> I redditi degli organismi imputati ai sensi del <b>comma 4</b> concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall'organismo, il risultato annuale della gestione dell'organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del <b>26 per cento</b> sui proventi percepiti.</p> <p><b>6.</b> Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, <b>in caso di</b> cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.]</p> <p>[N.d.r. Nel comma 6 dell'articolo del presente testo unico non è stato riportato il riferimento all'art. 68 TUIR in quanto il comma 3 è stato abrogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.]</p>	
<p><b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.</b> Misure Urgenti per la crescita del Paese</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 59 (L) (ex articolo 32, comma 9-bis, D.L. n. 83 del 2012)</p> <p style="text-align: center;"><b>Casi di esclusione dall'applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR</b></p> <p>1. La ritenuta di cui all'articolo 45, comma 1, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Sezione IV</b> <b>Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239</b> Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. La ritenuta del <b>20 per cento</b> di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione <b>degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,</b> e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui <b>all'articolo 2.</b> Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui <b>al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</b></p> <p>3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 60 (L) (ex articolo 1 D.Lgs. n. 239 del 1996) <b>Deroga al regime ordinario di tassazione</b></p> <p>1. La ritenuta del <b>26 per cento</b> di cui al comma 1 dell'articolo 45, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione <b>degli Stati o territori appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ovvero negli Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 197, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi,</b> e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui <b>all'articolo 61.</b> Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al <b>capo I del titolo I del presente testo unico.</b></p> <p>3. Le disposizioni incompatibili <b>con la disciplina di cui alla presente sezione</b> sono soppresse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 61 (L) (ex articolo 2 D.Lgs. n. 239 del 1996) Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti</p>

<p>1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del <b>12,50 per cento</b>, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui <b>all'articolo 1, nonché</b> gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:</p> <p>a) persone fisiche;</p> <p>b) soggetti di cui <b>all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;</p> <p>c) <b>enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986</b>, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;</p> <p>d) <i>lettera soppressa dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 410;</i></p> <p>e) <i>lettera soppressa dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47;</i></p> <p>f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.</p> <p><b>1-bis.</b> Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del <b>12,50 per cento</b>, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.</p> <p><i>1-ter. Comma abrogato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138.</i></p> <p><b>1-quater.</b> L'imposta di cui al <b>comma 1-bis</b> si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.</p> <p><b>2.</b> L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e <b>1-bis</b> è applicata dalle banche, dalle società di</p>	<p>1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del <b>26 per cento</b>, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui <b>all'articolo 60</b>, nonché <b>nella misura del 12,50 per cento</b> gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, <b>e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori</b>, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:</p> <p>a) persone fisiche;</p> <p>b) soggetti di cui <b>all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;</p> <p>c) enti di cui <b>all'articolo 99</b>, comma 1, lettera c), e quelli di cui <b>all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;</p> <p>d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.</p> <p><b>2.</b> Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del <b>26 per cento</b>, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.</p> <p><b>3.</b> L'imposta di cui al <b>comma 2</b> si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.</p> <p><b>4.</b> L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e <b>2</b> è applicata dalle banche, dalle società di</p>
---	---

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai <b>commi 1 e 1-bis</b>. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.</p> <p><b>3.</b> Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata <b>dall'Ente poste</b> italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del <b>Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane</b>, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti <b>dell'art. 7</b>.</p> <p><b>[N.d.r. Dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta sui redditi di natura finanziaria è fissata al 26% ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia, l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, prevede deroghe all'aumento dell'aliquota - tra le altre - per le obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 nonché per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Al fine di recepire a sistema detta deroga, al comma 1, con riferimento alle citate obbligazioni è stata esplicitata l'aliquota nella misura del 12,50 %.]</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva</p> <p>1. Gli intermediari di cui <b>all'articolo 2, comma 2</b>, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai <b>commi 1 e 1-quater</b> del medesimo articolo:</p> <p>a) accredito dell'ammontare dell'imposta</p>	<p>intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai <b>commi 1 e 2</b>. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.</p> <p><b>5.</b> Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata <b>da Poste italiane Spa</b> conformemente a quanto disposto <b>dall'articolo 65, comma 2</b>. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti <b>dell'articolo 66</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 62 (L)</b> (ex articolo 3 D.Lgs. n. 239 del 1996) Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva</p> <p>1. Gli intermediari di cui <b>all'articolo 61, comma 4</b>, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai <b>commi 1 e 3</b> del medesimo articolo:</p> <p>a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;</p> <p>b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;</p> <p>c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.</p> <p>I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'articolo 2, commi 1 e 1-quater, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:</p> <p>a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;</p> <p>b) gli accrediti e agli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.</p> <p>3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:</p> <p>a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;</p> <p>b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.</p> <p>4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il</p>	<p>premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;</p> <p>b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;</p> <p>c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.</p> <p>I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'articolo 61, commi 1 e 3, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:</p> <p>a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;</p> <p>b) gli accrediti e agli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.</p> <p>3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento. Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 61 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:</p> <p>a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;</p> <p>b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.</p> <p>4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'articolo 61, comma 4, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rapporto di deposito o di gestione dei titoli.</p> <p>5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'<b>articolo 2, comma 1-bis</b>, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.</p> <p>6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui <b>all'articolo 2, comma 2</b>, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.</p> <p>7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.</p> <p>8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti <b>dall' articolo 4</b>. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto <b>del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro</b> sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.</p> <p>9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.</p>	<p>effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.</p> <p>5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati <b>nell'articolo 61, comma 2</b>, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.</p> <p>6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui <b>all'articolo 61, comma 4</b>, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il "conto unico" dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.</p> <p>7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.</p> <p>8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti <b>dall'articolo 63</b>. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.</p> <p>9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Al comma 3, è stato eliminato il riferimento ai “fondi di investimento” per intervenuta abrogazione del richiamo normativo. La lettera d) dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239 del 1996 è stata infatti soppressa dall’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 23 novembre 2001, n. 410.]</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni</p> <p>1. I soggetti di cui <b>all'articolo 2, comma 2</b>, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui <b>all'articolo 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del <b>Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</b></p> <p>2. I soggetti di cui <b>all'articolo 2, comma 1</b>, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli <b>articoli 2 e 3</b>, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.</p> <p>3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.</p> <p>4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 63 (L)</b> (ex articolo 4 D.Lgs. n. 239 del 1996) Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni</p> <p>1. I soggetti di cui <b>all'articolo 61, comma 4</b>, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui <b>all'articolo 62 entro il giorno 16</b> del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto <b>dall'articolo 167 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del <b>Ministro dell'economia e finanze.</b></p> <p>2. I soggetti di cui <b>all'articolo 61, comma 1</b>, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli <b>articoli 61 e 62</b>, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.</p> <p>3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.</p> <p>4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.</p> <p>5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al <b>comma 2 dell'art. 2</b> non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.</p> <p>[N.d.r. Al comma 5 è stato attualizzato il riferimento normativo in quanto l'art. 9 d.P.R. n. 602 del 1973 è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326. Attualmente la misura degli interessi per la riscossione dei tributi è contenuta nel D.M. 21 maggio 2009.]</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva</p> <p>1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58 (ora 91), comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 (ora 22) e 93 (ora 79) del predetto testo unico.</p> <p>2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli</p>	<p>da euro 2.065 a euro 20.658.</p> <p>5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al <b>comma 4 dell'articolo 61</b> non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 64 (L) (ex articolo 5 D.Lgs. n. 239 del 1996) Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva</p> <p>1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 61, commi 1 e 2 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 61 commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 61 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 129, comma 1, lettera b), e 146, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 27 e 110 del predetto testo unico.</p> <p>2. Per i titoli di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 61, comma 4, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 61, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 62 non si applicano se detto soggetto non rientra fra</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>intermediari di cui <b>all'articolo 2, comma 2</b>. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'<b>art. 4</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> Regime fiscale per i soggetti non residenti</p> <p>1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui <b>all'articolo 2</b>, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;</li> <li>c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</li> </ul> <p>2. <i>Comma abrogato dal d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con l. 23 novembre 2001, n. 409.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione <b>dell'articolo 6</b>, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il <b>Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate</b>.</p> <p>2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 <b>dell'articolo 6</b> per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e</li> </ul>	<p>gli intermediari di cui <b>all'articolo 61, comma 4</b>. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti <b>dall'articolo 63</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 65 (L)</b> (ex articolo 6 D.Lgs. n. 239 del 1996) Regime fiscale per i soggetti non residenti</p> <p>1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui <b>all'articolo 61</b>, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;</li> <li>c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 66 (L)</b> (ex articolo 7 D.Lgs. n. 239 del 1996) Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione <b>dell'articolo 65</b>, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con <b>l'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p>2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 <b>dell'articolo 65</b> per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e</li> </ul>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, <b>da emanare entro il 30 novembre 2001.</b></p> <p>La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;</p> <p>b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.</p> <p>3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.</p> <p>4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. ((La predetta dichiarazione)) non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.</p> <p>5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui <b>all'articolo 8,</b> comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria</p> <p>1. La banca o la società di intermediazione mobiliare</p>	<p>l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle <b>finanze.</b></p> <p>La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;</p> <p>b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.</p> <p>3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.</p> <p>4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.</p> <p>5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui <b>all'articolo 67,</b> comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 67 (L)</b> (ex articolo 8 D.Lgs. n. 239 del 1996) Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria</p> <p>1. La banca o la società di intermediazione mobiliare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del <b>presente decreto</b>. Si applicano le disposizioni previste <b>dall'art. 3</b>.</p> <p>2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui <b>all'articolo 11</b> comma 4, gli elementi di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:</p> <p>a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.</p> <p>3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da <b>lire quattro milioni a lire quaranta milioni</b>.</p> <p><b>3-bis.</b> Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'<b>articolo 7</b> non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.</p> <p><b>3-ter.</b> Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'<b>articolo 7</b> non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'<b>articolo 6</b> quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 Intermediari non residenti</p> <p>1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 1, gli enti e le società non residenti che</p>	<p>di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme <b>della presente sezione</b>. Si applicano le disposizioni previste <b>dall'articolo 62</b>.</p> <p>2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui <b>all'articolo 70</b>, comma 4, gli elementi di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:</p> <p>a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.</p> <p>3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 1, si applica la sanzione amministrativa <b>da euro 2.065 a euro 20.658</b>.</p> <p><b>4.</b> Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'<b>articolo 66</b> non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'<b>articolo 66</b> non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'<b>articolo 65</b> quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 68 (L) (ex articolo 9 D.Lgs. n. 239 del 1996) Intermediari non residenti</p> <p>1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 1, gli enti e le società non residenti che</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il <b>Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate</b>.</p> <p>2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 80</b> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:</p> <p>a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;</p> <p>b) alla conservazione della documentazione di cui <b>all'articolo 7</b>, comma 2, lettera a);</p> <p>c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.</p> <p>3. Con decreto <b>del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro</b>, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli <b>articoli 7 e 8</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> Altre disposizioni</p> <p>1. La ritenuta di cui <b>all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni</b>, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui <b>all'art. 87 (ora 73), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.</p> <p>2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli simili, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui <b>all'articolo 41 (ora 44), comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della</b></p>	<p>aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con <b>l'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p>2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto ((una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi <b>dell'articolo 82</b> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:</p> <p>a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;</p> <p>b) alla conservazione della documentazione di cui <b>all'articolo 66</b>, comma 2, lettera a);</p> <p>c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli <b>articoli 66 e 67</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 69 (L)</b> (ex articolo 11 D.Lgs. n. 239 del 1996) Altre disposizioni</p> <p>1. La ritenuta di cui <b>all'articolo 45, comma 1</b>, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui <b>all'articolo 99, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi</b>. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.</p> <p>2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli simili, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui <b>all'articolo 54</b> comma 1, lettera b), del <b>testo unico delle imposte sui redditi</b>, e <b>dell'articolo 45, comma 8, del presente testo unico</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.</p> <p>3. I riferimenti alle ritenute di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'articolo 2.</p> <p>4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:</p> <p>a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;</p> <p>b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;</p> <p>c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.</p> <p>4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.</p> <p>[N.d.r. Non si riportano nel TU l'articolo 10 (disposizione di natura non tributaria), l'articolo 12 (recante la decorrenza) e l'articolo 13 (relativo alla disciplina transitoria) del D.Lgs. n. 239 del 1996.]</p>	<p>si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.</p> <p>3. I riferimenti alle ritenute di cui all'articolo 45, comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'articolo 61.</p> <p>4. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce:</p> <p>a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 66 comma 2, lettera a), nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;</p> <p>b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 66 e 67;</p> <p>c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 65, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.</p> <p>5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 10</p>	<p>Sezione V Scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>novembre 1997, n. 445</b> Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta</p> <p><i>1. Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2015.</i></p> <p><b>2.</b> Qualora lo scomputo <b>di cui al comma 1</b> non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista <b>dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.</p> <p><b>3.</b> La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.</p> <p><b>4.</b> La parte dell'eccedenza riportata che non è utilizzata in compensazione ai sensi <b>dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.</p> <p><b>5.</b> Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma <b>dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</b></p> <p><b>6.</b> Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui <b>all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973</b>, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista <b>dall'articolo 38 del decreto del</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 70 <b>(R)</b> (ex articolo 1 d.P.R. n. 445 del 1997) Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta</p> <p><b>1.</b> Qualora lo scomputo non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista <b>dall'articolo 167 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.</p> <p><b>2.</b> La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.</p> <p><b>3.</b> La parte dell'eccedenza riportata che non è utilizzata in compensazione ai sensi <b>dell'articolo 3</b>, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.</p> <p><b>4.</b> Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma <b>dell'articolo 98.</b></p> <p><b>5.</b> Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui <b>all'articolo 105</b> con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista <b>dall'articolo 99.</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta</p> <p>1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a <b>due milioni di lire</b> effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti <b>dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Efficacia temporale</b></p> <p>1. Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 71 (R)</b> (ex articolo 2 d.P.R. n. 445 del 1997) Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta</p> <p>1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore <b>a euro 1.033,91</b> effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti <b>dal presente testo unico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p>[N.d.r. si propone una riscrittura delle disposizioni in materia di acconto delle II.DD. che tiene conto delle disposizioni che si sono succedute nel tempo.]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Acconti delle imposte sui redditi</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 23 marzo 1977, n. 97</b> Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 72 (L) (R)</b> (ex articolo 1, legge n. 97 del 1977; articolo 9, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998; articolo 11 D.L. n. 76 del 2013; articolo 58, D.L. n. 124 del 2019; articolo 2, comma 5, D.L. n. 133 del 2013; articolo 1, comma 51, legge n. 231 del 2023)</p> <p style="text-align: center;"><b>Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto</b></p>

A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente sempreché ciò non comporti un'abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma. A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento

1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società o all'imposta regionale sulle attività produttive devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65. Qualora sia presentata dai

se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila. Per il periodo d'imposta in corso i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17, L. 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.

**Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Articolo 9

(...)

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

[N.d.r. I periodi in carattere rosso di cui al primo comma non vengono ricondotti nel TU in quanto già implicitamente abrogati dalla successiva normativa o non attuali.]

[N.d.r. In ordine al secondo comma della norma in commento, si evidenzia che:

- il richiamato art. 17, comma 1, della legge n. 114 del 1977 relativo alla dichiarazione congiunta è stato abrogato dall'art. 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; La dichiarazione congiunta è prevista dall'art. 16, comma 4, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- il periodo in carattere rosso non viene ricondotto nel TU in quanto non attuale;
- l'ultimo periodo è confluito in un autonomo comma (3).]

[N.d.r. Il comma 7 dell'articolo 9 del D.P.R. 22 luglio

coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

**3.** Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1998, n. 322, è stato inserito come periodo aggiuntivo al comma 2 del nuovo articolo del testo unico.]</p> <p><b>Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157</b> Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 Quota versamenti in acconto</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-<i>quinquies</i>, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p> <p>[N.d.r. L'articolo 12-<i>quinquies</i>, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recita: (...) 3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.</p>	<p>4. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 186 e seguenti del testo unico adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi del presente articolo, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 153 e 154 del testo unico delle imposte sui redditi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.</i></p> <p><i>4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.]</i></p> <p><b>Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5</b> Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2, comma 5</p> <p>(...)</p> <p><b>5.</b> A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.</p> <p><b>Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99</b> Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti</p> <p>(...)</p> <p><b>18.</b> A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.</p>	<p><b>6.</b> I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 90 del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 90. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.</p>

19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.

21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

[N.d.r. Il comma 18 è stato integrato nel comma 1 del nuovo articolo ricondotto nel testo unico. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20, 20-bis, e 21 non sono più attuali.]

**Legge 30 dicembre 2023, n. 213**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Art. 1, comma 51</p> <p>(...)</p> <p><b>51.</b> Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:</p> <p>a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;</p> <p>b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;</p> <p>c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.</p> <p><b>Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997 n. 30</b> Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)</p> <p>(...)</p> <p>3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 (ora 17) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.</p>	<p><b>7.</b> Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:</p> <p>a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 338, commi 2 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;</p> <p>b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 338, commi 2 e 4, del predetto testo unico, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;</p> <p>c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 338 del citato testo unico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 73 (L) (ex articolo 1, comma 3, D.L. n. 669 del 1996) <b>Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata</b></p> <p><b>1.</b> Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435</b> Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Razionalizzazione dei termini di versamento.</p> <p>1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui <b>all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b> è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui <b>all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</b>, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa <b>all'imposta sul reddito delle persone giuridiche</b> ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa <b>all'imposta sul reddito delle persone giuridiche</b> ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.</p> <p>2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 74 <b>(R) (L)</b> (ex articolo 17 d.P.R. n. 435 del 2001 e articolo 4 D.L. n. 145 del 2023) Razionalizzazione dei termini di versamento</p> <p>1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui <b>all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni <b>di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 169 e 170 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa <b>all'imposta sul reddito delle società</b> ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa <b>all'imposta sul reddito delle società</b> ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.</p> <p>2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche <b>dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni</b>, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:</p> <p>a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</p> <p>b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta</p> <p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191</b></p> <p>Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette</p> <p><b>1.</b> Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio,</p>	<p>3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e <b>dell'imposta sul reddito delle società dovuti ai sensi del presente articolo</b>, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103 <b>o, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in unica soluzione entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52.</b> Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:</p> <p>a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</p> <p>b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.</p> <p><b>4.</b> Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.</p> <p>2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.</p> <p><b>[N.d.r. Con riferimento al comma 3 dell'articolo del testo unico si fa presente che le istruzioni al modello unico persone fisiche prevedono:</b> L'acconto così determinato deve essere versato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00. Pertanto, in via generale, l'acconto va versato: n in unica soluzione entro il 30 novembre 2023, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; n in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.]</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 23 marzo 1977, n. 97</b> Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p><i>Comma abrogato dall'articolo 19, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435.</i></p> <p>Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.</p> <p>In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge</p>	<p>aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente testo unico. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.</p> <p>2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 75 (L) (ex articolo 2 legge n. 97 del 1977 e articolo 4 D.L. n. 69 del 1989)</p> <p style="text-align: center;"><b>Eccedenze e irregolarità nel versamento</b></p> <p><b>1.</b> Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 100 e 103, con gli interessi di cui agli articoli 106 e 107.</p> <p><b>2.</b> In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</p> <p>Le disposizioni del precedente comma non si applicano:</p> <p>a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a centomila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;</p> <p>b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto;</p> <p>b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</p> <p>[N.d.r. Periodi in carattere rosso da ritenersi implicitamente abrogati dall'articolo 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito con legge n. 154 del 1989 (di seguito riportato), che ha tracciato una nuova disciplina degli acconti e delle cause di non punibilità, incompatibile con quella recata dalla legge n. 97 del 1977 precedente, e quindi tacitamente abrogativa della medesima (cfr. circolare 7 aprile 2000, n. 12/28098).]</p> <p><b>Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154</b> Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione</p>	<p>versamento effettuato in misura insufficiente si applica <b>l'articolo 10, comma 2 del presente testo unico e l'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b></p>

forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

Articolo 4

1. *Comma abrogato dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.*

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la **sopratassa** per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta **locale sui redditi** non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore al **lire 100 mila** per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a **lire 40 mila** per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta **locale sui redditi**;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

**Legge n. 97 del 1977**

Art. 2, comma 2, lett. b-bis

2. (...)

**b-bis**) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente,

3. La sanzione di cui al **comma 2** per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e **dell'imposta regionale sulle attività produttive** non si applica:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a **euro 51,65** per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a **euro 20,66** per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società e per quelli soggetti all'imposta **regionale sulle attività produttive**;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso;

**d)** quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente,

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L. n. 69 del 1989</b> Articolo 4</p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.</p> <p><i>3-bis. Comma abrogato dalla l. 30 dicembre 1991, n. 413.</i></p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.</p> <p><b>[N.d.r. Il D.L. n. 69 del 1989, convertito con legge n. 154 del 1989, ha tracciato una nuova disciplina degli acconti e delle cause di non punibilità, incompatibile con quella recata dalla legge n. 97 del 1977 precedente, e quindi tacitamente abrogativa della medesima (cfr. circolare 7 aprile 2000, n. 12/28098).]</b></p> <p><b>[N.d.r. Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989 viene riportato nel TU senza il riferimento agli interessi per effetto dell'abrogazione del comma 1 che a sua volta richiamava la disposizione che prevedeva gli interessi anch'essa abrogata.]</b></p>	<p>a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</p> <p><b>4.</b> Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.</p>
	<p><b>TITOLO III</b> <b>Riscossione dell'Imposta sul valore aggiunto</b></p>
<p><b>Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b> Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.</p>	

Articolo 38  
Esecuzione dei versamenti

1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 644, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 645 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato 643 646 647 653.

2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'Ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 648.

4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili 654 intestati all'Ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita 655. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'Ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze 649 anche in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 82.

**[N.d.r. La disposizione in materia di versamenti IVA è da ritenersi superata alla luce della disciplina sui**



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>versamenti unitari a mezzo delega di pagamento F24 di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 che ha comportato la successiva soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici delle entrate per effetto del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con decorrenza dall'1.1.1998.]</p>	
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100</b> Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> Dichiarazioni e versamenti periodici</p> <p>1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'<b>articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p><b>1-bis.</b> Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'<b>articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 76 (R) (L)</b> (ex articolo 1 del d.P.R. n. 100 del 1998; articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972; articolo 6 della legge n. 405 del 1990; articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004; articolo 6 d.P.R. n. 542 del 1999)</p> <p style="text-align: center;"><b>Versamenti periodici, acconto e saldo</b></p> <p>1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'<b>articolo 84 del testo unico IVA</b>. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p><b>2.</b> Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui <b>all'articolo 79</b>.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>1-ter.</b> Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.</p> <p><b>2.</b> <i>Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</i></p> <p><b>2-bis.</b> <i>Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</i></p> <p><b>2-ter.</b> <i>Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</i></p> <p><b>3.</b> A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p><b>4.</b> Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p> <p><b>5.</b> Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti.</p> <p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Liquidazioni e versamenti mensili</p> <p><b>1.</b> <i>Comma abrogato dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.</i></p> <p><b>2.</b> <i>Comma abrogato dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.</i></p> <p>Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.</p> <p>Per i commercianti al minuto e per gli altri</p>	<p><b>3.</b> Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.</p> <p><b>4.</b> Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p><b>5.</b> Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui al capo II del titolo I del presente testo unico. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p> <p><b>6.</b> Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera e) del testo unico adempimenti e accertamento e 112, comma 4, del testo unico IVA, con riferimento ai termini ivi stabiliti.</p> <p><b>7.</b> Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.</p> <p><b>8.</b> Per i commercianti al minuto e per gli altri</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contribuenti di cui <b>all'articolo 22</b> l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi <b>dell'articolo 24</b>, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per <b>121</b> quando l'imposta è del <b>ventuno</b> per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.</p> <p>5. <i>Comma abrogato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 29 dicembre 1990, n. 405</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Modifiche al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (...)</p> <p><b>2.</b> <b>A decorrere dall'anno 1991</b>, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti <b>dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, <b>un importo pari al 65 per cento, elevato all'88 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27</b>, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. <b>Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari all'88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i</b></p>	<p>contribuenti di cui <b>all'articolo 64 del testo unico adempimenti e accertamento</b> l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi <b>dell'articolo 72 del predetto testo unico</b>, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, <b>per 105</b> quando l'imposta è del <b>5 per cento</b>, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per <b>122</b> quando l'imposta è del <b>ventidue</b> per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.</p> <p><b>9.</b> I contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti <b>dalle disposizioni del presente articolo</b>, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all'88 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre; per i contribuenti di cui <b>all'articolo 112, comma 4, del testo unico IVA</b> per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.</p> <p><b>3.</b> Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.</p> <p><b>3-bis.</b> In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in</p>	<p><b>10.</b> Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 112, comma 4, del testo unico IVA ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.</p> <p><b>11.</b> In alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 71 e 72 del testo unico adempimenti e accertamento per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 73 del testo unico adempimenti e accertamento dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso.</p>

detraazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito, anche per i titolari di conto fiscale, entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno.

Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.

5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme rimosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.

5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di

12. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore ad euro 103,29.

13. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 9 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. Tuttavia, se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la sanzione si applica solo se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.

14. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo I presente testo unico.

(...)

credito, concessionari e Banca d'Italia, per il versamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

(...)

**Legge 30 dicembre 2004, n. 311**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Articolo 1

(...)

**471.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al **comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405**, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.

**Decreto Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542**

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA

Articolo 6

Modifiche di termini in materia di IVA

**1.** La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi **dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto **dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

**15.** Per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui **al comma 9**, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.

**16.** La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi **del presente articolo**, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto **dall'articolo 74, comma 1**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126</b> Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Versamenti minimi</p> <p>1. <b>Con effetto dal 1° gennaio 2003</b> l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano € 10,33. Se gli importi superano € 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 77 (R) (ex articolo 3 del d.P.R. n. 126 del 2003) Versamenti minimi</p> <p>1. L'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 10,33. Se gli importi superano euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 30-bis Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali</p> <p>1. I soggetti di cui all'<b>articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c)</b>, relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'<b>articolo 17, secondo comma</b>, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli <b>articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 78 (L) (ex articolo 30-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali</p> <p>1. I soggetti di cui all'<b>articolo 21, comma 2, lettere b) e c), del testo unico IVA</b> relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'<b>articolo 78, comma 2, del predetto testo unico</b> adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli <b>articoli 82, comma 3, e 84 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p>
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542</b> Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 79 (R) (L) (ex articolo 7 del d.P.R. n. 542 del 1999 e articolo 14, comma 11, L. n. 183 del 2011) Semplificazioni per i contribuenti minori relative</p>



1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a **lire 600 milioni** per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero **lire un miliardo** per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:

a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui **all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100**, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto **dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di **lire un miliardo** relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

**3-bis.** I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui **all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

**Legge 12 novembre 2011, n. 183**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

Articolo 14, comma 11

alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a **euro 500.000,00** per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero **euro 800.000,00** per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:

a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui **all'articolo 76, comma 1**, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto **dall'articolo 74, comma 1**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di **euro 800.000,00** relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

**4.** I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui **all'articolo 71 del testo unico adempimenti e accertamento**, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>11.</b> I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.</p>	<p><b>5.</b> I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.</p>
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</b>  Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Titolo V</b>  <b>Riscossione dell'imposta</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 54  Riscossione dell'imposta in sede di registrazione</p> <p>1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del <b>primo comma dell'articolo 16</b>, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo, depositare la somma che l'Ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.</p> <p>2. I funzionari indicati alla lettera c) <b>dell'articolo 10</b> sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.</p> <p>3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al quinto comma, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.</p> <p>4. In mancanza del pagamento o del deposito l'Ufficio procede, a norma <b>dell'articolo 15</b>, lettere a) e b), alla registrazione d'Ufficio.</p> <p>5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'Ufficio a norma <b>dell'articolo 15</b>, l'Ufficio <b>del registro</b> notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della <b>pena pecuniaria</b> irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b>  <b>Riscossione dell'imposta di registro</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 80 (L)  (ex articolo 54 del d.P.R. n. 131 del 1986)  Riscossione dell'imposta in sede di registrazione</p> <p>1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del <b>comma 1 dell'articolo 123 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'Ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.</p> <p>2. I funzionari indicati alla lettera c) <b>dell'articolo 106 del testo unico adempimenti e accertamento</b> sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.</p> <p>3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.</p> <p>4. In mancanza del pagamento o del deposito l'Ufficio procede, a norma <b>dell'articolo 122</b>, lettere a) e b), <b>testo unico adempimenti e accertamento</b> alla registrazione d'Ufficio.</p> <p>5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'Ufficio a norma <b>dell'articolo 122 del predetto testo unico, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della <b>sanzione</b> irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>denunciare e la somma da pagare.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 55</b> Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste <b>dall'articolo 19</b>, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 56</b> Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio</p> <p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:</p> <p>a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui <b>all'articolo 55</b>, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione <b>della commissione tributaria di primo grado</b> e per il resto <b>dopo la decisione della commissione di secondo grado</b>, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; <b>la direzione regionale delle entrate</b>, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della <b>commissione</b></p>	<p>registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 81 (L)</b> (ex articolo 55 del d.P.R. n. 131 del 1986) Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste <b>dall'articolo 126 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.</p> <p>3. Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130, <b>secondo le misure stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 82 (L)</b> (ex articolo 56 d.P.R. n. 131 del 1986) Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio</p> <p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:</p> <p>a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui <b>all'articolo 81</b>, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della <b>corte di giustizia tributaria di primo grado</b> e per il resto <b>dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado</b>, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; <b>la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate</b>, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>tributaria di primo grado.</b> Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;</p> <p>b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della <b>Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</b></p> <p>2. Il pagamento delle imposte, di cui al <b>primo comma</b>, richieste in relazione alle decisioni delle <b>commissioni tributarie</b>, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.</p> <p><b>3. Comma abrogato dal D.Lgs. n. 473 del 1997.</b></p> <p>4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie e degli interessi di mora <b>si applicano le disposizioni degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.</b> Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 57 Soggetti obbligati al pagamento</p> <p>1. Oltre ai pubblici Ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli <b>artt. 12 e 19</b> e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli <b>artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile.</b></p> <p><b>1-bis.</b> Gli agenti immobiliari di cui <b>all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis)</b>, sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.</p> <p><b>1-ter.</b> L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.</p>	<p><b>corte di giustizia tributaria di primo grado.</b> Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della <b>corte di giustizia tributaria</b> è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;</p> <p>b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della <b>corte di giustizia tributaria di secondo grado</b> o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p> <p>2. Il pagamento delle imposte, di cui al <b>comma 1</b>, richieste in relazione alle decisioni delle <b>corti di giustizia tributaria</b>, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.</p> <p><b>3. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora si applicano le disposizioni di cui al Capo I del titolo VIII e di cui al titolo IX.</b> Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 83 (L) (ex articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986) Soggetti obbligati al pagamento</p> <p>1. Oltre ai pubblici Ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli <b>articoli 119 e 126 del testo unico adempimenti e accertamento</b> e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli <b>articoli 633 e 825 del codice di procedura civile.</b></p> <p><b>2.</b> Gli agenti immobiliari di cui <b>all'articolo 106 comma 1, lettera e), del testo unico adempimenti e accertamento</b> sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.</p> <p><b>3.</b> L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. La responsabilità dei pubblici Ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.</p> <p>3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.</p> <p>4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.</p> <p>5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.</p> <p>6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.</p> <p>7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.</p> <p>8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.</p> <p><b>[N.d.r. Il richiamo contenuto nel comma 1 agli articoli 796 e 800 c.p.c. è eliminato, trattandosi di norme abrogate.]</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 58 Surrogazione all'Amministrazione</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'Ufficio del registro attestante la</p>	<p>4. La responsabilità dei pubblici Ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.</p> <p>5. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.</p> <p>6. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.</p> <p>7. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.</p> <p>8. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.</p> <p>9. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.</p> <p>10. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 84 (L) (ex articolo 58 del d.P.R. n. 131 del 1986) Surrogazione all'Amministrazione</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 106, lettere b) e c) del testo unico adempimenti e accertamento, che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro Ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.</p> <p>2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 59 Registrazione a debito</p> <p>1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:</p> <p>a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'Ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;</p> <p>b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;</p> <p>c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;</p> <p>d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 60 Modalità per la registrazione a debito</p> <p>1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'articolo 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'Ufficio si deve inoltre fare</p>	<p><b>dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro Ufficio, ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.</p> <p>2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 85 (L) (ex articolo 59 del d.P.R. n. 131 del 1986) Registrazione a debito</p> <p>1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:</p> <p>a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'Ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;</p> <p>b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;</p> <p>c) gli atti relativi alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 86 (L) (ex articolo 60 del d.P.R. n. 131 del 1986) Modalità per la registrazione a debito</p> <p>1. La registrazione a debito si esegue a norma <b>dell'articolo 123 del testo unico adempimenti e accertamento</b> a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.</p> <p>2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui <b>alla lettera d) dell'articolo 59</b> deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. <b>L'Ufficio finanziario</b>, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo <b>dell'articolo 59, comma 1, lettera d)</b>, può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'Ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere <b>all'Ufficio finanziario</b>, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 61</b> Recupero delle imposte prenotate a debito</p> <p><i>1. Comma abrogato dal d.P.R. n. 115 del 2002.</i></p> <p><b>2.</b> I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.</p>	<p>provvedimenti emessi d'Ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.</p> <p>2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui <b>alla lettera d) dell'articolo 85</b> deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. <b>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo <b>dell'articolo 85, comma 1, lettera d)</b>, può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'Ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 87 (L)</b> (ex articolo 61 del d.P.R. n. 131 del 1986) Recupero delle imposte prenotate a debito</p> <p><b>1.</b> I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347</b> Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Accertamento, liquidazione e riscossione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> Soggetti obbligati al pagamento</p> <p>1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>Riscossione dell'imposta ipotecaria e catastale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 88 (L)</b> (ex articolo 11 D.Lgs. n. 347 del 1990) Soggetti obbligati al pagamento</p> <p>1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui <b>all'articolo 1</b> e le volture di cui <b>all'articolo 10</b> e i pubblici Ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.</p> <p>2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> Prova del pagamento delle imposte</p> <p>1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. L'Ufficio <b>dei registri immobiliari</b> indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.</p> <p>3. Nel caso previsto <b>dall'articolo 4, comma 2</b>, l'Ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2678 del codice civile.</p> <p>4. Le imposte riscosse <b>dall'Ufficio del registro</b> e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta</p>	<p>ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui <b>all'articolo 47</b> e le volture di cui <b>all'articolo 53 del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti</b> e i pubblici Ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.</p> <p>2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 89 (L)</b> (ex articolo 14 D.Lgs. n. 347 del 1990) Prova del pagamento delle imposte</p> <p>1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. L'Ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.</p> <p>3. Nel caso previsto <b>dall'articolo 50, comma 2, del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti</b> l'Ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2678 del codice civile.</p> <p>4. Le imposte riscosse <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 90 (L)</b> (ex articolo 15 D.Lgs. n. 347 del 1990) Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:</p> <p>a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici Ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;</p> <p>b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.</p> <p>2. L'Ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui <b>all'articolo 14</b> e procede alla riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> Formalità e volture da eseguirsi a debito</p> <p>1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:</p> <p>a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale;</p> <p>b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui <b>all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;</b></p> <p>c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 <b>dell'articolo 6;</b></p> <p>d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;</p> <p>e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.</p> <p>2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.</p> <p><b>2-bis.</b> Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, <b>l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio</b> notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma <b>dell'articolo 15.</b></p>	<p>1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:</p> <p>a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici Ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;</p> <p>b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.</p> <p>2. L'Ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui <b>all'articolo 89</b> e procede alla riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 91 (L)</b> (ex articolo 16 D.Lgs. n. 347 del 1990) Formalità e volture da eseguirsi a debito</p> <p>1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:</p> <p>a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale;</p> <p>b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui <b>all'articolo 78 del testo unico giustizia tributaria;</b></p> <p>c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 <b>dell'articolo 127 del testo unico adempimenti e accertamento;</b></p> <p>d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;</p> <p>e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.</p> <p>2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.</p> <p><b>3.</b> Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, <b>l'Ufficio provinciale-territorio</b> notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma <b>dell'articolo 90.</b></p>
<p><b>Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346</b> Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b> <b>Riscossione dell'imposta</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 36 Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta (Articolo 46 d.P.R. n. 637 del 1972)</p> <p>1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.</p> <p>2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.</p> <p>3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. <b>Si applica l'articolo 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</b></p> <p>4. <b>L'Ufficio del registro</b> può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice.</p> <p>5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37 Pagamento dell'imposta (Artt. 41 e 42 d.P.R. n. 637 del 1972 - legge n. 121 del 1986 - Articolo 28 d.P.R. n. 602 del 1973)</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli <b>articoli 34 e 35 e</b> dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.</p> <p>2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>Riscossione dell'imposta sulle successioni</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 92 (L) (ex articolo 36 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta</p> <p>1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.</p> <p>2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.</p> <p>3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. <b>Si applica l'articolo 84.</b></p> <p>4. <b>L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'articolo 528 dello stesso codice.</p> <p>5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 93 (L) (ex articolo 37 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Pagamento dell'imposta</p> <p>1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli <b>articoli 422 e 423 del testo unico adempimenti e accertamento</b> e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.</p> <p>2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.</p> <p>3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a <b>lire ventimila</b>.</p> <p>4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.</p> <p>[N.d.r. Non si è proceduto a rettificare la misura del tasso in quanto il D.M. 21 maggio 2009, articolo 1, comma 3, pur operando il rinvio al presente articolo 37, comma 2, individua il tasso dell'1% esclusivamente ai fini del rimborso ai sensi dell'articolo 42, comma 3; il presente articolo attiene invece agli interessi per il ritardato pagamento dell'imposta rispetto ai termini di legge.]</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b> Dilazione del pagamento</p> <p>1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'<b>articolo 33</b>, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.</p> <p>2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'<b>articolo 33</b>. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p> <p>3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.</p> <p>4. È esclusa la decadenza in caso di lieve</p>	<p>misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.</p> <p>3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a <b>euro 10,33</b>.</p> <p>4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 94 (L)</b> (ex articolo 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Dilazione del pagamento</p> <p>1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi <b>dell'articolo 193 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.</p> <p>2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'<b>articolo 193 del testo unico adempimenti e accertamento</b>. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p> <p>3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.</p> <p>4. È esclusa la decadenza in caso di lieve</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>inadempimento dovuto a:</p> <p>a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;</p> <p>b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.</p> <p>6. Si applicano i <b>commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b> Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (Articolo 42-<i>bis</i> d.P.R. n. 637 del 1972 - Articolo 6 legge n. 512 del 1982)</p> <p>1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle <b>sanzioni amministrative</b>, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui <b>all'articolo 13</b>, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.</p> <p>2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b> ed <b>all'Ufficio del registro</b> competente, nel termine previsto <b>dall'articolo 37</b> per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.</p> <p>3. <b>L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali</b> attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate <b>nell'articolo 13</b>, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.</p> <p>4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b>, di concerto con il <b>Ministro delle finanze</b>, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b>, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, da due rappresentanti</p>	<p>inadempimento dovuto a:</p> <p>a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;</p> <p>b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.</p> <p>6. Si applicano i <b>commi 5 e 6 dell'articolo 128.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 95 (L)</b> (ex articolo 39 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali</p> <p>1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle <b>sanzioni</b>, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui <b>all'articolo 67, del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti</b> e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.</p> <p>2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al <b>Ministero della cultura</b> ed <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente, nel termine previsto <b>dall'articolo 93 del presente testo unico</b> per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.</p> <p>3. <b>Il Ministero della cultura</b> attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate <b>nell'articolo 67</b>, comma 1, <b>del testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti</b> e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.</p> <p>4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del <b>Ministero della cultura</b>, di concerto con il <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del <b>Ministro della cultura</b>, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del <b>Ministero della cultura</b>, da due rappresentanti del <b>Ministero dell'economia e delle</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del <b>Ministero delle finanze</b> e da un rappresentante del <b>Ministero del tesoro</b>. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.</p> <p>5. <i>Comma abrogato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.</i></p> <p>6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.</p> <p>7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre <b>all'Ufficio del registro</b> competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.</p> <p>8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'Ufficio dei documenti di cui al <b>comma 7</b>.</p> <p>9. Il <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b> di concerto con il <b>Ministro delle finanze</b>, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b> dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto <b>dall'articolo 31</b>, comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 Riscossione in pendenza di giudizio (Articolo 44 d.P.R. n. 637 del 1972)</p>	<p><b>finanze</b> e da un rappresentante <b>dell'Agenzia delle entrate</b>. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.</p> <p>5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al <b>Ministero della cultura</b>, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.</p> <p>6. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.</p> <p>7. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'Ufficio dei documenti di cui al <b>comma 6</b>.</p> <p>8. Il <b>Ministro della cultura</b> di concerto con il <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il <b>Ministero della cultura</b> dà immediata comunicazione <b>all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto <b>dall'articolo 191</b>, comma 1, <b>del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 96 (L) (ex articolo 40 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Riscossione in pendenza di giudizio</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.</p> <p>2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'<b>articolo 37</b>, per due terzi dopo la decisione della <b>commissione tributaria</b> di primo grado e per il resto dopo la decisione della <b>commissione tributaria</b> di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; <b>l'intendente di finanza</b>, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della <b>commissione tributaria</b> di primo grado.</p> <p>3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma <b>dell'articolo 37</b>; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della <b>commissione tributaria</b> è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.</p> <p>4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della <b>Commissione tributaria centrale</b> della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 41 Riscossione coattiva e prescrizione (Artt. 41, ultimo comma, e 45 d.P.R. n. 637 del 1972)</p> <p>1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle <b>sanzioni amministrative</b> si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista <b>dall'articolo 27</b>.</p> <p>2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.</p> <p><b>[N.d.r. il d.P.R. 43 del 1988 è stato abrogato per</b></p>	<p>1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.</p> <p>2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui <b>all'articolo 93</b>, per due terzi dopo la decisione della <b>corte di giustizia tributaria</b> di primo grado e per il resto dopo la decisione della <b>corte di giustizia tributaria</b> di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; <b>l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b>, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della <b>corte di giustizia tributaria</b> di primo grado.</p> <p>3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma <b>dell'articolo 93</b>; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della <b>corte di giustizia tributaria</b> è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'Ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.</p> <p>4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della <b>corte di giustizia tributaria di secondo grado</b> o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 97 (L) (ex articolo 41 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Riscossione coattiva e prescrizione</p> <p>1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle <b>sanzioni</b> si applicano le disposizioni <b>del Capo I del titolo VIII e del titolo IX</b>. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista <b>dall'articolo 187 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p>2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effetto dell'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.]</p>	
	<p><b>TITOLO VII</b> <b>Rimborsi</b></p>
<p><b>d.P.R. n. 602 del 1973</b></p> <p>Articolo 37 (Rimborso di ritenute dirette)</p> <p>Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.</p> <p>Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.</p> <p>Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.</p>	<p><b>Capo I</b> <b>Imposte sui redditi</b></p> <p>Articolo 98 (L) (ex articolo 37 d.P.R. n. 602 del 1973) Rimborso di ritenute dirette</p> <p><b>1.</b> Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.</p> <p><b>2.</b> Avverso la decisione dell'Ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'Ufficio, il contribuente può ricorrere alla corte di giustizia di primo grado secondo le disposizioni del testo unico giustizia tributaria.</p> <p><b>3.</b> Al rimborso l'Ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.</p>
<p>Articolo 38 (Rimborso di versamenti diretti)</p> <p>Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.</p>	<p>Articolo 99 (L) (ex articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973) Rimborso di versamenti diretti</p> <p><b>1.</b> Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>L'istanza di cui al <b>primo comma</b> può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.</p> <p><b>L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,</b> provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.</p> <p>Si applicano il <b>secondo e terzo comma</b> dell'articolo precedente.</p> <p>Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi <b>del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3</b> è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi <b>dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,</b> l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, <b>su proposta dell'ufficio.</b></p> <p>I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi <b>dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,</b> richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla <b>lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater</b> o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo <b>26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973</b> o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.</p> <p>Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista <b>dall'articolo 44, primo comma.</b></p>	<p><b>2.</b> L'istanza di cui al <b>comma 1</b> può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.</p> <p><b>3. L'Ufficio</b> provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.</p> <p><b>4.</b> Si applicano <b>il comma 2 e il comma 3</b> dell'articolo precedente.</p> <p><b>5.</b> Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi <b>dell'articolo 3</b> è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi <b>dell'articolo 355 del testo unico adempimenti e accertamento,</b> l'Ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.</p> <p><b>6.</b> I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi <b>dell'articolo 50 del presente testo unico,</b> richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla <b>lettera a) del comma 4 del citato articolo 50</b> o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista <b>dal citato articolo 50, comma 6,</b> o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.</p> <p><b>7.</b> Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista <b>dall'articolo 106, comma 1.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 39 (Sospensione amministrativa della riscossione)</p> <p>1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.</p>	<p><b>Inserito nel capo II dedicato alla disciplina sospensione della riscossione - articolo 149</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.</p>	
<p>Articolo 40 (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p>	
<p>Articolo 41 (Rimborso d'ufficio)</p> <p>Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.</p> <p>La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36 bis.</p> <p>Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.</p>	<p>Articolo 100 (L) (ex articolo 41 d.P.R. n. 602 del 1973) Rimborso d'ufficio</p> <p><b>1.</b> Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'Ufficio, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.</p> <p><b>2.</b> La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 355 del testo unico adempimenti e accertamento nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 355.</p> <p><b>3.</b> Nel caso di cui al comma precedente l'Ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.</p>
<p><b>D.Lgs. n. 241 del 1997</b></p> <p>Articolo 30 Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio</p> <p>1. In caso di separazione legale o di divorzio il</p>	<p>Articolo 101 (L) (ex articolo 30 D.Lgs. n. 241 del 1997) Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio</p> <p>1. In caso di separazione legale o di divorzio il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rimborso del credito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può' essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.</p>	<p>rimborso del credito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42</b> (Esecuzione del rimborso)</p> <p>Del rimborso disposto <b>l'ufficio delle imposte</b> dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti <b>dall'articolo 43-bis.</b>  <b>Il concessionario</b> è tenuto a rimborsare anche <b>l'indennità</b> di mora eventualmente riscossa.  Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.  L'elenco di rimborso è consegnato <b>al concessionario</b> il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.</p> <p>Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse <b>il concessionario</b> annota <b>nella scheda del contribuente</b> l'avvenuta compensazione.</p> <p><b>Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.</b></p> <p><i>Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p> <p><b>[N.d.r. Al comma 5 è stato eliminato il riferimento alla scheda del contribuente in quanto non più attuale)]</b></p> <p><b>[N.d.r. Il sesto comma non è stato riportato in quanto non più attuale.]</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 102 (L)</b> (ex articolo 42 d.P.R. n. 602 del 1973) Esecuzione del rimborso</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Del rimborso disposto <b>l'Ufficio</b> dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti <b>dall'articolo 108.</b></li> <li><b>2.</b> <b>L'agente della riscossione</b> è tenuto a rimborsare anche <b>gli interessi</b> di mora eventualmente <b>riscossi.</b></li> <li><b>3.</b> Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.</li> <li><b>4.</b> L'elenco di rimborso è consegnato <b>all'agente della riscossione</b> il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.</li> <li><b>5.</b> Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse <b>l'agente della riscossione</b> annota l'avvenuta compensazione <b>sui propri sistemi informativi.</b></li> </ol>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42-bis</b> (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata)</p> <p>Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.</p> <p>Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.</p> <p>Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.</p> <p>Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 103 (L)</b> (ex articolo 42-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata</p> <p><b>1.</b> Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 99, comma 5, e dall'articolo 100, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 355 del testo unico adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.</p> <p><b>2.</b> Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.</p> <p><b>3.</b> L'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, sulla base delle liste formate dagli uffici, gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo articolo 107. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore della competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.</p> <p><b>4.</b> Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dall'applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, la competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, in base a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili anche mediante commutazione di ufficio in titoli di</p>

corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

[N.d.r. In ordine alle modalità di pagamento dei rimborsi, di cui al quarto e quinto comma, si segnala che ai sensi del D.M. 22 novembre 2019, l'erogazione avviene in via principale a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale e solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali da parte delle persone fisiche si provvede mediante titoli di credito garantiti emessi da Poste Italiane Spa. In un'ottica compilativa è stata mantenuta la versione vigente che andrebbe adeguata all'attuale prassi]

credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei titoli.

5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

6. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede 12 euro.

7. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione titoli di credito a copertura garantita relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dalla competente struttura centrale dell'Agenza delle entrate, dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e da Poste Italiane Spa che emette i titoli di credito a copertura garantita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Il sesto comma dell'originario articolo 42-bis non è stato riportato in quanto relativo alle modalità di spedizione dei vaglia cambiari non più utilizzati ai fini dell'erogazione dei rimborsi]</p> <p>[N.d.r. Riguardo all'attuale comma 6, il limite minimo rimborsabile è stato fissato in 12 euro dall'art. 1, comma 137, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.]</p>	
<p><b>Legge 30 dicembre 1991, n. 413</b>  Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 78  Istituzione e disciplina dei centri di assistenza fiscale</p> <p>(...)</p> <p>27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.</p> <p>28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.</p> <p>29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 104 (L)  (ex articolo 37 e articolo 78, commi da 27 a 38, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, D.L. n. 50 del 2017)</p> <p style="text-align: center;"><b>Esecuzione del rimborso in conto fiscale</b></p> <p><b>1. È istituito il conto fiscale</b>, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano <b>la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge</b>.</p> <p><b>2. Ciascun</b> contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.</p> <p><b>3. Il conto fiscale è tenuto presso l'agente della riscossione</b>.</p>



d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle

somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

**Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96**

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Articolo 1

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

(...)

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla

**4.** I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista **dall'articolo 13**, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". **Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.**

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del **comma 4-bis**.

### Legge n. 413 del 1991

#### Articolo 78

(...)

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate **all'art. 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633** e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo

**5. L'erogazione del rimborso è effettuata** nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate **all'articolo 112, comma 2**, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.</p> <p>36. Il comma 3-<i>bis</i> dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.</p> <p>37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.</p> <p>38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>[N.d.r. È stata riportata la disciplina del conto fiscale con esclusione dei commi non più attuali rispetto al vigente assetto operativo].</p>	<p>6. Il comma 3-<i>bis</i> dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.</p>
<p align="center"><b>Articolo 43</b> (Recupero di somme erroneamente rimborsate)</p> <p>L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di</p>	<p align="center"><b>Articolo 105 (L)</b> (ex articolo 43 d.P.R. n. 602 del 1973) Recupero di somme erroneamente rimborsate</p> <p>1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui <b>all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, maggiorato di dodici mesi.</p> <p>Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi <b>dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in <b>ruolo speciale</b> unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi <b>dell'art. 20</b>. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi <b>nel ruolo predetto</b>.</p> <p><b>L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.</b></p> <p><b>[N.d.r. Riguardo al secondo comma, il riferimento al "ruolo speciale" è stato eliminato in quanto fattispecie soppressa con la modifica dell'articolo per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999]</b></p> <p><b>[N.d.r. L'ultimo comma è stato eliminato in quanto non più attuale: si riferiva all'ipotesi dei rimborsi erogati dall'Intendenza di finanza il cui recupero era rimesso all'Ufficio.]</b></p>	<p>decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui <b>all'articolo 410 comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, maggiorato di dodici mesi.</p> <p><b>2.</b> Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi <b>dell'articolo 373 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte <b>a ruolo</b> unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi <b>dell'articolo 130 del presente testo unico</b>. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi <b>a ruolo</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b> (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate)</p> <p>Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso <b>dall'intendente di finanza</b> o dell'elenco di rimborso.</p> <p>L'interesse di cui al <b>primo comma</b> è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 106 (L)</b> (ex articolo 44 d.P.R. n. 602 del 1973) Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate</p> <p><b>1.</b> Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso <b>dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate</b> o dell'elenco di rimborso.</p> <p><b>2.</b> L'interesse di cui al <b>comma 1</b> è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.</p> <p>L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.</p>	<p>presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'articolo 99, comma 5 e nell'articolo 100, comma 2.</p> <p><b>3.</b> L'interesse è calcolato dall'Ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 44-bis (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata)</p> <p>Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.</p> <p>Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.</p> <p>Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.</p> <p>La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma.</p> <p><i>Comma abrogato dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 107 (L) (ex articolo 44-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata</p> <p><b>1.</b> Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 103, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.</p> <p><b>2.</b> Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 103, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 103. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.</p> <p><b>3.</b> Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico titolo di credito a copertura garantita da parte di Poste italiane Spa.</p> <p><b>4.</b> La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 103, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43-bis (Cessione dei crediti di imposta)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 108 (L) (ex articolo 43-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Cessione dei crediti di imposta</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma <b>dell'articolo 44</b> sono dovuti al cessionario.</p> <p>Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni <b>dell'articolo 43</b>, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali <b>l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono</b> al recupero delle somme stesse.</p> <p>L'atto di cessione deve essere notificato <b>all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione</b> presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui <b>all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.</b></p> <p><b>[N.d.r. I Centri di servizio delle imposte dirette e indirette sono stati soppressi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 luglio 2001.]</b></p>	<p><b>1.</b> Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma <b>dell'articolo 106</b> sono dovuti al cessionario.</p> <p><b>2.</b> Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni <b>dell'articolo 105</b>, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali <b>l'Ufficio procede</b> al recupero delle somme stesse.</p> <p><b>3.</b> L'atto di cessione deve essere notificato <b>all'Ufficio</b> nonché <b>all'agente della riscossione</b> presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui <b>all'articolo 104.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)</p> <p>Le eccedenze dell'imposta sul <b>reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi</b> risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.</p> <p>Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.</p> <p>In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui <b>all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 109 (L) (R) (ex articolo 43-ter d.P.R. n. 602 del 1973; articolo 5, comma 1, d.P.R. n. 542 del 1999; articolo 2, comma 3-bis, D.L. n. 16 del 2012) Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo</p> <p><b>1.</b> Le eccedenze <b>dell'imposta sul reddito delle società</b> risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.</p> <p><b>2.</b> Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.</p> <p><b>3.</b> In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui <b>all'articolo 160 del testo unico delle imposte sui redditi</b>, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>dicembre 1986, n. 917</b>, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del <b>secondo comma</b>. In tale caso si applica la sanzione di cui all'<b>articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>, nella misura massima stabilita.</p> <p><i>Periodo soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.</i></p> <p>Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, <b>soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche</b>, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.</p> <p>Si applicano le disposizioni del comma 2 <b>dell'articolo 43-bis</b>.</p> <p><b>[N.d.r. L'imposta locale sui redditi richiamata nel primo comma è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1998 per effetto dell'art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contestualmente all'introduzione dell'IRAP]</b></p> <p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542</b> Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo</p> <p><b>1.</b> Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>	<p>dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del <b>comma 2</b>. In tale caso si applica la sanzione di cui all'<b>articolo 33, comma 1, testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, nella misura massima stabilita.</p> <p><b>4.</b> Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, <b>soggette all'imposta sul reddito delle società</b>, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.</p> <p><b>5.</b> Si applicano le disposizioni del comma 2 <b>dell'articolo 108</b>.</p> <p><b>6.</b> Le eccedenze di imposta <b>oggetto di cessione ai sensi del comma 1</b>, possono essere utilizzate in</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.</p> <p><b>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44</b> Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Comunicazioni e adempimenti formali (...)</p> <p><b>3-bis.</b> In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.</p>	<p>compensazione dal cessionario anche agli effetti del <b>titolo I del presente testo unico</b>, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.</p> <p><b>7.</b> In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi del <b>comma 6</b> tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui <b>all'articolo 33, comma 1, testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b> nella misura massima stabilita.</p>
	<p><b>Capo II</b> <b>Imposta su valore aggiunto</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza</p> <p><i>1. Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 542 del 1999.</i></p> <p><b>2.</b> Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al <b>n. 3) dell'articolo 28</b>, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al <b>n. 1) dello stesso articolo</b>, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.</p> <p><b>[N.d.r. L'articolo 28 del d.P.R. n. 633 del 1972 è stato</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 110 (L) (ex articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972) Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza</p> <p><b>1.</b> Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>abrogato dal d.P.R. n. 322 del 1998.]</b></p> <p><b>3.</b> Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a <b>lire cinque milioni</b> all'atto della presentazione della dichiarazione:</p> <p>a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'<b>articolo 17, quinto, sesto e settimo comma</b>, nonché a norma dell'<b>articolo 17-ter</b>;</p> <p>b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 8, 8-bis e 9</b> per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</p> <p><b>Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</b></p> <p>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 57, comma 2 Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</p> <p>(...)</p> <p><b>2.</b> Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'articolo 58 concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p> <p><b>[N.d.r. La previsione è stata recepita richiamando l'articolo 58 d.P.R. n. 331 del 1993, avente ad oggetto operazioni non imponibili e corrispondente all'art. 30 TU IVA, tra le disposizioni citate nell'attuale comma 2, lett. b) dell'articolo 111 del</b></p>	<p><b>2.</b> Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a <b>euro 2.582,28</b>, all'atto della presentazione della dichiarazione:</p> <p>a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'<b>articolo 78, commi 5, 6 e 7</b>, nonché a norma <b>dell'articolo 82 del testo unico IVA</b>;</p> <p>b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli <b>articoli 30, 32, 36 e 38 del testo unico IVA</b> per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>presente testo unico,). L'articolo 40, comma 9, del D.L. n. 331 del 1993 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.]</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p>c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;</p> <p>d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli <b>articoli da 7 a 7-septies</b>;</p> <p>e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'<b>articolo 17</b>.</p> <p><b>4.</b> Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente <b>terzo comma</b> può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.</p> <p><b>5.</b> Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.</p> <p><b>6.</b> Agli effetti della norma di cui all'<b>articolo 73, ultimo comma</b>, le disposizioni del <b>secondo, terzo e quarto comma</b> del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.</p>	<p>c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;</p> <p>d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli <b>articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26 del testo unico IVA</b>;</p> <p>e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'<b>articolo 78 del testo unico IVA</b>.</p> <p><b>3.</b> Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente <b>comma 2</b> può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.</p> <p><b>4.</b> Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b> da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.</p> <p><b>5.</b> Agli effetti della norma di cui all'<b>articolo 75, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni dei commi 1, 2 e 3</b> del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30-ter Restituzione dell'imposta non dovuta</p> <p>1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.</p> <p>2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 111 (L) (ex articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972) Restituzione dell'imposta non dovuta</p> <p>1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.</p> <p>2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.</p> <p>3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>	<p>dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.</p> <p>3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 38-<i>bis</i> Esecuzione dei rimborsi</p> <p>1. I rimborsi previsti <b>nell'articolo 30</b> sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.</p> <p>2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle <b>lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30</b>, nonché nelle ipotesi di cui alla <b>lettera c) del medesimo secondo comma</b> quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla <b>lettera d) del secondo comma del citato articolo 30</b> quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui <b>all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 112 (L)</p> <p style="text-align: center;">(ex articoli 38-<i>bis</i> e 74-<i>bis</i>, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972; articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 167 del 2017; articolo 5, comma 4-<i>ter</i>, del D.L. n. 70 del 1988; articolo 1, comma 16, del D.L. n. 417 del 1991; articoli 1 e 2, del d.P.R. n. 443 del 1997)</p> <p style="text-align: center;">Esecuzione dei rimborsi</p> <p>1. I rimborsi previsti <b>nell'articolo 110</b> sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.</p> <p>2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle <b>lettere a), b) ed e) del comma 2 dell'articolo 110</b>, nonché nelle ipotesi di cui alla <b>lettera c) del medesimo comma 2</b> quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla <b>lettera d) del comma 2 del citato articolo 110</b> quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui <b>all'articolo 84, comma 3, lettera b) del testo unico IVA.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:</p> <p>a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p>b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p>c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:</p> <p>a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p> <p>b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p> <p>1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;</p> <p>2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000</p>	<p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:</p> <p>a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p>b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p>c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:</p> <p>a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p> <p>b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p> <p>1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;</p> <p>2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>euro;</p> <p>3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;</p> <p>c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;</p> <p>d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p> <p>5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.</p> <p>6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il</p>	<p>euro;</p> <p>3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;</p> <p>c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;</p> <p>d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p> <p>5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.</p> <p>6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.</p> <p>7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.</p> <p>8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli <b>articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</b>, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.</p> <p>9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.</p> <p>10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.</p> <p>11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 20 novembre 2017, n. 167</b> Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080</p> <p><b>1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore</b></p>	<p>credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.</p> <p>7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.</p> <p>8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli <b>articoli 75 e 80 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali e penali</b> l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.</p> <p>9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.</p> <p>10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.</p> <p>11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.</p> <p><b>12. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore</b></p>

aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

2. Le disposizioni del **comma 1** si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

**Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154**

Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Articolo 5, comma 4-*ter*

(...)

4-*ter*. Agli effetti dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

(...)

**D.L. n. 417 del 1991**

Articolo 1, comma 16

(...)

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del

**aggiunto di cui al comma 4**, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

13. Le disposizioni del **comma 12** si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

14. Agli effetti **del presente articolo**, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che **l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate** possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

15. Gli interessi **di cui al presente articolo**, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile. (...)</p> <p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443</b> Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso</p> <p><b>1.</b> L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale.</p> <p><b>2.</b> La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.</p> <p><b>3.</b> In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Inapplicabilità degli interessi</p> <p><b>1.</b> Il credito riconosciuto ma non ammesso al</p>	<p>soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.</p> <p><b>16.</b> L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 111, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale.</p> <p><b>17.</b> La procedura prevista dal comma 16 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.</p> <p><b>18.</b> In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.</p> <p><b>19.</b> Il credito riconosciuto ma non ammesso al</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>rimborso non è produttivo di interessi.  <b>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>d.P.R n. 633 del 1972</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 74 <i>bis</i>.  Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa</p> <p>(...)  In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 38 <i>bis</i>, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore ad euro 258.228,45.  <b>[N.d.r. il primo e secondo comma dell'articolo 74 <i>bis</i> sono ricondotti, per ambito di competenza, nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento.]</b></p>	<p>rimborso non è produttivo di interessi.</p> <p><b>20.</b> In deroga a quanto stabilito dal <b>comma 1</b>, i rimborsi previsti <b>nell'articolo 110</b>, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore ad euro 258.228,45.</p>
<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542</b>  Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8.  Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA</p> <p>1. Non sono ammessi alla compensazione <b>di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica <b>26 ottobre 1972, n. 633</b>. Sono, invece, ammessi alla compensazione <b>di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997</b>, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 113 <b>(R)</b>  (ex articolo 8 del d.P.R. n. 542 del 1999)  Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA</p> <p>1. Non sono ammessi alla compensazione di cui <b>all'articolo 3, comma 5</b>, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma <b>dell'articolo 75, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento</b>. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui <b>all'articolo 3, comma 5</b>, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.</p> <p>2. Il rimborso di cui <b>al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, è richiesto presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione <b>di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis</b>, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.</p> <p>3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati <b>dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista <b>dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</b>, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al <b>comma 2</b>. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni <b>di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato <b>articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997</b>. Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.</p>	<p>2. Il rimborso di cui <b>al comma 2 dell'articolo 112</b> è richiesto presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui <b>alla lettera c) del comma 4 del predetto articolo 112</b>, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.</p> <p>3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati <b>dal comma 2 dell'articolo 112</b>, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista <b>dall'articolo 3</b>, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al <b>comma 2</b>. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui <b>all' articolo 75, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento</b> possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato <b>dall'articolo 3</b>. Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.</p>
<p align="center"><b>d.P.R. n. 633 del 1972</b></p> <p align="center">Articolo 38-bis1</p> <p>Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della <b>Comunità</b></p> <p>1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto</p>	<p align="center">Articolo 114 (L)</p> <p align="center">(ex articolo 38-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri <b>dell'Unione europea</b></p> <p>1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:</p> <p>a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;</p> <p>b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli <b>articoli 19 e seguenti</b>;</p> <p><b>c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</b></p> <p><b>[N.d.r. Il regime a cui fa riferimento la lettera c) è stato abrogato dall'articolo 1, comma 85, lettera c) della legge n. 190 del 2014.]</b></p> <p><b>d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.</b></p> <p>3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p>4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.</p>	<p>Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:</p> <p>a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;</p> <p>b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli <b>articoli 84 e seguenti del testo unico IVA</b>;</p> <p><b>c) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.</b></p> <p>3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p>4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38-bis2</b></p> <p>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della <b>Comunità</b></p> <p>1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della <b>Comunità</b>, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli <b>articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2</b>, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 115 (L)</b> (ex articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della <b>dell'Unione europea</b></p> <p>1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della <b>dell'Unione europea</b>, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli <b>articoli 84, 88 e 89 del testo unico IVA</b> secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi <b>dell'articolo 74-septies</b>. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro.</p> <p>2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.</p> <p>4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.</p> <p>5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.</p> <p>6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di</p>	<p>disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi <b>dell'articolo 120 del testo unico IVA</b>. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro.</p> <p>2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.</p> <p>4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.</p> <p>5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.</p> <p>6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.</p> <p>7. L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.</p> <p>8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.</p> <p>9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al <b>primo comma dell'articolo 38-bis</b> con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.</p> <p>10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.</p> <p>11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.</p> <p>12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a</p>	<p>informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.</p> <p>7. L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.</p> <p>8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.</p> <p>9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al <b>comma 1 dell'articolo 112</b> con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.</p> <p>10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.</p> <p>11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.</p> <p>12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>concorrenza del medesimo importo.</p> <p>13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p>14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi nonché per gli scambi informativi relativi al presente articolo.</p>	<p>concorrenza del medesimo importo.</p> <p>13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p>14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi nonché per gli scambi informativi relativi al presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38-bis3</b></p> <p>Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali <b>di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti</b></p> <p>1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui <b>all'articolo 74-quinquies o 74-sexies o 74-sexies.1</b> effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.</p> <p>2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui <b>all'articolo 54-quater</b> si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi <b>dell'articolo 74-septies</b>, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui <b>all'articolo 74-quinquies o</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 116 (L)</b></p> <p>(ex articolo 38-bis3 del d.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali <b>di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico IVA</b></p> <p>1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui <b>all'articolo 117 o 118 o 119 del testo unico IVA</b> effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione.</p> <p>2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui <b>all'articolo 390 del testo unico adempimenti e accertamento</b> si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi <b>dell'articolo 120 del testo unico IVA</b>, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui <b>all'articolo 117 o 118 del</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>74-sexies</b>, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.</p> <p>4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui <b>all'articolo 38-bis, primo comma</b>, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:</p> <p>a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;</p> <p>b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui <b>all'articolo 54-quater</b>, nelle ipotesi di cui al comma 2;</p> <p>c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.</p> <p>5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.</p> <p>6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui <b>all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</b></p>	<p><b>testo unico IVA</b>, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.</p> <p>4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui <b>all'articolo 112, comma 1</b>, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:</p> <p>a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;</p> <p>b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui <b>all'articolo 390 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, nelle ipotesi di cui al comma 2;</p> <p>c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.</p> <p>5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.</p> <p>6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui <b>all'articolo 140 del presente testo unico e di cui all'articolo 24 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38-ter</b></p> <p>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla <b>Comunità</b></p> <p>1. La disposizione del <b>primo comma dell'articolo 38-bis<sup>2</sup></b> si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla <b>Comunità</b>, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.</p> <p><b>1-bis.</b> I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 117 (L)</b></p> <p>(ex articolo 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972)</p> <p>Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti <b>all'Unione europea</b></p> <p>1. La disposizione del <b>comma 1 dell'articolo 115</b> si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti <b>all'Unione europea</b>, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.</p> <p><b>2.</b> I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cui agli <b>articoli 74-quinquies e seguenti</b>, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.</p> <p><b>2.</b> Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p><b>3.</b> Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al <b>primo comma dell'articolo 38-bis</b> con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al <b>comma 2</b>. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.</p> <p><b>4.</b> I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.</p> <p><b>5.</b> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>cui agli <b>articoli 117 e seguenti del testo unico IVA</b>, anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.</p> <p><b>3.</b> Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.</p> <p><b>4.</b> Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al <b>comma 1 dell'articolo 112</b> con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al <b>comma 3</b>. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.</p> <p><b>5.</b> I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.</p> <p><b>6.</b> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.</p>
<b>d.P.R. n. 131 del 1986</b>	<b>Capo III Imposta di registro</b>
Articolo 77 Decadenza dell'azione del contribuente  1. Il rimborso dell'imposta, <b>della soprattassa, della</b>	Articolo 118 (L) (ex articolo 77 del d.P.R. n. 131 del 1986) Decadenza dell'azione del contribuente  1. Il rimborso dell'imposta, della <b>sanzione</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>pena pecuniaria</b> e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui <b>alla lettera a) dell'articolo 56</b> il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni <b>delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.</b></p> <p><b>[N.d.r: il riferimento alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, è stato eliminato: risultano abrogate in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 01.12.2009, n. 179.]</b></p>	<p><b>amministrativa</b> e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui <b>alla lettera a) dell'articolo 83</b>, il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.</p> <p>3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1978, n. 130.</p>
	<p><b>Capo IV</b> <b>Imposta sulle successioni</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42 Rimborso dell'imposta (Articolo 47 d.P.R. n. 637 del 1972 - legge n. 121 del 1986)</p> <p>1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle <b>soprattasse e pene pecuniarie</b> eventualmente pagati, l'imposta:</p> <p>a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'<b>articolo 40</b>, commi da 1 a 3;</p> <p>b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;</p> <p>c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;</p> <p>d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 119 (L) (ex articolo 42 del D.Lgs. n. 346 del 1990) Rimborso dell'imposta</p> <p>1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi e alle <b>sanzioni</b> eventualmente pagati, l'imposta:</p> <p>a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'<b>articolo 96</b>, commi da 1 a 3;</p> <p>b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;</p> <p>c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;</p> <p><b>e)</b> risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;</p> <p><b>f)</b> risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;</p> <p><b>g)</b> risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;</p> <p><b>h)</b> risultante pagata in più a seguito della chiusura <b>del fallimento</b> del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.</p> <p>2. Il rimborso, salvo il disposto dell'<b>articolo 40</b>, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'Ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora <b>di cui all'articolo 37, comma 2.</b></p> <p>4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi <b>e soprattasse</b>, non superiori a <b>lire ventimila</b>; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.</p> <p><b>[N.d.r. Al comma 1, è stata eliminata la lett. d), stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il necessario riconoscimento degli enti non riconosciuti per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. Articolo 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della L. 22 giugno 2000, n. 192)]</b></p> <p><b>[N.d.r. Al comma 3, è stato recepito il disposto dell'articolo 1, comma 3 del DM 21 maggio 2009 anche al fine di superare il problema di coordinamento con l'articolo 37, comma 2, in materia di interessi di mora per ritardato pagamento dell'imposta rispetto ai termini di legge (cfr n.d.r. in calce al predetto articolo.)]</b></p>	<p><b>d)</b> risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;</p> <p><b>e)</b> risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;</p> <p><b>f)</b> risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;</p> <p><b>g)</b> risultante pagata in più a seguito della chiusura <b>della liquidazione giudiziale</b> del defunto dichiarata dopo la presentazione della dichiarazione della successione.</p> <p>2. Il rimborso, salvo il disposto <b>dell'articolo 96</b>, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'Ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p> <p>3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora <b>nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto.</b></p> <p>4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e <b>sanzioni</b>, non superiori a <b>euro 10,33</b>; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Disposizioni comuni ai rimborsi di imposte</b></p>
<p><b>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248</b> Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p>Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (...) <b>50.</b> Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 120 (L) (ex articolo 37, comma 50, D.L. 223 del 2006) <b>Disposizione generale in materia di interessi</b></p> <p><b>1.</b> Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 602 del 1973</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Riscossione mediante ruoli</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente <b>decreto</b> si intende per: a) <b>"concessionario"</b>: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) <b>"ruolo"</b>: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del <b>concessionario</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L.gs. n. 112 del 1999</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Definizioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> Riscossione mediante ruoli</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Ruolo e cartella di pagamento</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 121 (L) (ex articolo 10 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 1 D.Lgs. n. 112 del 1999) Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente <b>testo unico</b> si intende per: a) <b>"agente della riscossione"</b>: il soggetto di cui <b>all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;</b> b) <b>"ruolo"</b>: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo <b>dell'agente della riscossione;</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;</p> <p>b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;</p> <p>c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.</p> <p>[N.d.r. Alla lett. e) che contiene la definizione di ambito dell'agente della riscossione, il riferimento alle disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006 appare opportuno in considerazione dell'attuale competenza dell'Agenzia entrate-Riscossione che opera sull'intero ambito nazionale.]</p>	<p>c) "Ufficio": la struttura dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 135 e a quelle del titolo IX, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni del titolo X e del titolo XI, incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;</p> <p>d) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;</p> <p>e) "ambito": la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione è articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Oggetto e specie dei ruoli)</p> <p>1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.</p> <p>2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.</p> <p>3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 122 (L) (ex articolo 11 d.P.R. n. 602 del 1973) Oggetto e specie dei ruoli</p> <p>1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.</p> <p>2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.</p> <p>3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Formazione e contenuto dei ruoli)</p> <p>1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.</p> <p>2. Con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 123 (L) (ex articolo 12 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 1, comma 5-ter, lett. b), n. 2 lett. e) D.L. n. 106 del 2005) Formazione e contenuto dei ruoli</p> <p>1. L'Ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera l'agente della riscossione. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.</p> <p>4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.</p> <p>4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.</p> <p>[N.d.r. La disposizione di cui al comma 4-bis è stata ricondotta nel testo unico giustizia tributaria.]</p> <p><b>Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156</b> Disposizioni urgenti in materia di entrate.</p> <p>Articolo 1 5-ter lett.b), n.2, lett. e)</p> <p>e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.</p> <p>[N.d.r. Il troncamento del comma 2 si giustifica in considerazione della soppressione del servizio in concessione e della generalizzata informatizzazione</p>	<p>3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.</p> <p>4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.</p> <p>5. I ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle procedure di formazione dei ruoli.]</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12-<i>bis</i> (Importo minimo iscrivibile a ruolo)</p> <p>1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p> <p><b>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44</b> Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti) commi 10 e 11</p> <p>10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.</p> <p>11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p> <p>[N.d.r. Si propone, limitatamente alle imposte dirette cui si riferisce la disposizione, una riscrittura dell'articolo 12-<i>bis</i> in considerazione del sopravvenuto articolo 3 del D.L. n. 16 del 2012 che sembra implicitamente abrogare l'articolo in commento].</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 124 (L) (ex articolo 12-<i>bis</i> d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 3, commi 10 e 11, D.L. n. 16 del 2012) Importo minimo iscrivibile a ruolo</p> <p>1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza)</p> <p>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)</p> <p>Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:</p> <p>a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. <b>36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;</p> <p>b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;</p> <p>c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;</p> <p>d) i relativi interessi, <b>soprattasse e pene pecuniarie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 125 (L)</b> (ex articolo 14 d.P.R. n. 602 del 1973) Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo</p> <p><b>1.</b> Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:</p> <p>a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli <b>articoli 355 e 356 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, al netto dei versamenti diretti risultanti <b>effettuati</b>;</p> <p>b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;</p> <p>c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;</p> <p>d) i relativi interessi <b>e sanzioni.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi)</p> <p>Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi <b>dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546</b>, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.</p> <p>La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui <b>all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>.</p> <p><i>Comma abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p> <p>Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 126 (L)</b> (ex articolo 15 d.P.R. n. 602 del 1973) Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi</p> <p><b>1.</b> Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.</p> <p><b>2.</b> Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi <b>dell'articolo 92, comma 3, lettera b), del testo unico giustizia tributaria</b>, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.</p> <p><b>3.</b> La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui <b>all'articolo 100 del testo unico giustizia tributaria.</b></p> <p><b>4.</b> Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.</p>	<p>fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15-<i>bis</i> (Iscrizioni nei ruoli straordinari)</p> <p>1. In deroga <b>all'articolo 15</b>, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 127 (L) (ex articolo 15-<i>bis</i> d.P.R. n. 602 del 1973) Iscrizioni nei ruoli straordinari</p> <p>1. In deroga <b>all'articolo 126</b>, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15-<i>ter</i> (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)</p> <p>1. In caso di rateazione ai sensi <b>dell'articolo 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.</p> <p>2. In caso di rateazione ai sensi <b>dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218</b>, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui <b>all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <p>a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;</p> <p>b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 128 (L) (ex articolo 15-<i>ter</i> d.P.R. n. 602 del 1973) Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate</p> <p>1. In caso di rateazione ai sensi <b>dell'articolo 458, commi 6 e 7, del testo unico adempimenti e accertamento</b>, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.</p> <p>2. In caso di rateazione ai sensi <b>dell'articolo 480 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, il mancato pagamento di una delle rate mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui <b>all'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali</b>, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <p>a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;</p> <p>b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;</p> <p>b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.</p> <p>6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.</p>	<p>a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 458, comma 2, e dell'articolo 356, comma 6, del testo unico adempimenti e accertamento;</p> <p>b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 480, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.</p> <p>6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 14 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.</p>
<p>Articolo 16 (Versamenti diretti non computati)</p> <p><i>Articolo soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.</i></p>	
<p>Articolo 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 1), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.</i></p>	
<p>Art. 18 (Ripartizione delle imposte in rate)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p>	
<p>Articolo 19 (Dilazione del pagamento)</p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del</p>	<p>Articolo 129 (L) (ex articolo 19 d.P.R. n. 602 del 1973) Dilazione del pagamento</p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p> <p><b>1-bis.</b> In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p> <p><b>1-ter.</b> Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p> <p><b>1-quater.</b> A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del <b>comma 3</b>:</p> <p>a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</p> <p>b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</p> <p>c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.</p> <p><b>1-quater 1.</b> Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi <b>dell'articolo 48-bis</b>, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.</p> <p><b>1-quater2.</b> Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p><b>1-quinquies.</b> La rateazione prevista dai <b>commi 1 e 1-bis</b>, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e</p>	<p>contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p> <p><b>2.</b> In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p> <p><b>3.</b> Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 2 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p> <p><b>4.</b> A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del <b>comma 8</b>:</p> <p>a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</p> <p>b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</p> <p>c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.</p> <p><b>5.</b> Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi <b>dell'articolo 157</b>, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.</p> <p><b>6.</b> Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p><b>7.</b> La rateazione prevista dai <b>commi 1 e 2</b>, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e</p>



grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

*2. Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.*

**3.** In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

**3-bis.** In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

**3-ter.** La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

**4.** Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

*4-bis Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

**8.** In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

**9.** In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

**10.** La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

**11.** Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

**12. Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all'articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24**

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>aprile 2020, n. 27, all'articolo 13-<i>decies</i>, commi 4, 5 e 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.</p>
<p>Articolo 19-<i>bis</i> (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali)</p> <p>1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del ministero delle Finanze.</p>	<p>Inserito nel capo II dedicato alla disciplina sospensione della riscossione</p>
<p>Articolo 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)</p> <p>Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al <b>concessionario</b> dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.</p> <p>[N.d.r. Il tasso indicato è stato stabilito dal D.M. 21 maggio 2009, art. 2.]</p>	<p>Articolo 130 (L) (ex articolo 20 d.P.R. n. 602 del 1973) Interessi per ritardata iscrizione a ruolo</p> <p>1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna <b>all'agente della riscossione</b> dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.</p>
<p>Articolo 21 (Interessi per dilazione del pagamento)</p> <p>Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o</p>	<p>Articolo 131 (L) (ex articolo 21 d.P.R. n. 602 del 1973) (Interessi per dilazione del pagamento)</p> <p>1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>sospeso</b> ai sensi <b>dell'articolo 19</b>, comma 1, si applicano gli interessi <b>al tasso del 4,5 per cento annuo</b>.</p> <p>L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.</p> <p>I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi <b>previsti dall'art. 20</b> e dal presente articolo.</p> <p><b>[N.d.r. È stato espunto il termine "sospeso" atteso che l'art. 19, a decorrere dal 1° marzo 2008 (data del passaggio di competenza del potere di concedere la rateizzazione dall'Ufficio all'allora concessionario) - attiene soltanto alla dilazione della cartella di pagamento. Il potere di sospensione amministrativa della riscossione non rientra nella competenza di AdER ed i relativi interessi sono liquidati dall'ufficio ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973 confluito nell'art. 149 del presente TU.]</b></p>	<p>ai sensi <b>dell'articolo 129, comma 1</b>, si applicano gli interessi <b>al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009</b>.</p> <p><b>2.</b> L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.</p> <p><b>3.</b> I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti <b>dall'articolo 130</b> e del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 (Attribuzione degli interessi)</p> <p>Gli interessi di cui agli <b>articoli 20 e 21</b> spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 132(L) (ex articolo 22 d.P.R. n. 602 del 1973) Attribuzione degli interessi</p> <p>1. Gli interessi di cui agli <b>articoli 130 e 131</b> spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 (Esecutorietà dei ruoli)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 24 (Consegna del ruolo al <b>concessionario</b>)</p> <p>1. L'ufficio consegna <b>il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce</b> secondo le modalità indicate con decreto del <b>ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica</b>.</p> <p>2. Con lo stesso o con <b>separato decreto</b> sono individuati i compiti che possono essere affidati al <b>consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 133 (L) (ex articolo 24 d.P.R. n. 602 del 1973) <b>Consegna del ruolo all'agente della riscossione</b></p> <p>1. L'ufficio consegna <b>all'agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono</b>, secondo le modalità indicate con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono individuate</b> le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli <b>all'agente della riscossione</b> avviene esclusivamente con modalità telematiche.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 25 (Cartella di pagamento)</p> <p>1. Il <b>concessionario</b> notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; [N.d.r. l'art. 20 TUIR è stato abrogato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252]</p> <p>b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;</p> <p>c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; <b>c-bis)</b> del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter. <b>1-bis.</b> In deroga alle disposizioni del comma 1, il <b>concessionario</b> notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:</p> <p>a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 134 (L) (ex articolo 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 36, comma 4-ter, D.L. 248 del 2007) Cartella di pagamento</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b> notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista <b>dall'articolo 355 del testo unico adempimenti e accertamento</b>, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi <b>dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi</b>;</p> <p>b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista <b>dall'articolo 356 del citato del testo unico adempimenti e accertamento</b>;</p> <p>c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.</p> <p><b>d)</b> del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui <b>all'articolo 128.</b></p> <p><b>2.</b> In deroga alle disposizioni del comma 1, <b>l'agente della riscossione</b> notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:</p> <p>a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno</p>

<p>successivo:</p> <p>1) alla pubblicazione del <b>decreto</b> che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi <b>degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>;</p> <p>2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto <b>degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>;</p> <p>b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui <b>all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione <b>fiscale</b> di cui all'articolo <b>182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al <b>settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;</p> <p>c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:</p> <p>1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;</p> <p>2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.</p> <p><b>1-ter.</b> Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma <b>1-bis</b> viene dichiarato il <b>fallimento</b> del debitore, <b>il concessionario</b> procede all'insinuazione al passivo ai sensi <b>dell'articolo 87, comma 2</b>, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.</p> <p><b>2.</b> La cartella di pagamento, redatta in conformità al</p>	<p>successivo:</p> <p>1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi <b>degli articoli 106 e 111 del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>;</p> <p>2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto <b>degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>;</p> <p>b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui <b>all'articolo 57 del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui <b>all'articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui <b>al comma 3 del citato articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;</p> <p>c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione <b>del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore</b>, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:</p> <p>1) alla pubblicazione <b>della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 14 del 2019 e dell'articolo 81, comma 5 dello stesso decreto legislativo n. 14 del 2019</b>;</p> <p>2) alla pubblicazione <b>della sentenza che revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019, dell'articolo 71, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 14 del 2019</b>.</p> <p><b>3.</b> Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle <b>lettere a) e b) del comma 2</b> viene dichiarata la <b>liquidazione giudiziale</b> del debitore, l'agente della riscossione procede all'insinuazione al passivo ai <b>sensi degli articoli 202, comma 4, del presente testo unico e 201, del decreto legislativo n. 14 del 2019</b>, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.</p> <p><b>4.</b> La cartella di pagamento, redatta in conformità al</p>
---	---

modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

**2-bis.** La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

**Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31**

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Articolo 36, comma 4-ter

**4-ter.** La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

[N.d.r. Al comma 1, lett. a) è stato eliminato il riferimento all'art. 20 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto abrogato dall'art. 21, comma 3, lett. c), D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.]

Al comma 2 è stata operata la sostituzione dei rinvii alle vecchie norme fallimentari con quello alle norme del D.Lgs. n. 14 del 2019. Tuttavia, poiché alcuni istituti sono cambiati nella disciplina e/o nella

modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

**5.** La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

**6.** Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

**7.** Il comma 2 del presente articolo e gli articoli 202 e 204 del presente testo unico continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all'articolo 390, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>denominazione, e tenuto conto che, per espressa previsione dell'art. 390 del D.Lgs. n. 14 del 2019, le norme relative ai vecchi istituti sono, a determinate condizioni, ultrattive, è stato, necessario inserire un nuovo comma ai fini dell'ultrattività del "vecchio" art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e delle disposizioni dello stesso d.P.R. specificamente relative alle procedure concorsuali nelle fattispecie che continuano ad essere regolate dalle vecchie norme fallimentari.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> (Notificazione della cartella di pagamento)</p> <p>La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal <b>concessionario</b> nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e <b>concessionario</b>, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal <b>secondo comma</b> o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.</p> <p>La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite <b>dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 135 (L)</b> (ex articolo 26 d.P.R. n. 602 del 1973) Notificazione della cartella di pagamento</p> <p>1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati <b>dall'agente della riscossione</b> nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e <b>agente della riscossione</b>, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal <b>comma 2</b> o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.</p> <p><b>2.</b> La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti <b>dall'articolo 379 testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p><b>3.</b> Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.</p> <p><b>4.</b> Nei casi previsti dall'articolo 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite <b>dall'articolo 377 testo unico adempimenti e accertamento</b>, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>deposito è affisso nell'albo del comune.  Il <b>concessionario</b> deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.  Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni <b>dell'art. 60 del predetto decreto</b>; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al <b>quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</b>  <b>[N.d.r. La norma viene riportata nella versione modificata dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 recante "Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale" che ha sostituito il disposto del comma 2 la cui efficacia decorre dal 30 aprile 2024 ai sensi dell'art. 41, comma 2, del citato decreto.]</b></p>	<p>affisso nell'albo del comune.  <b>5. L'agente della riscossione</b> deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.  <b>6.</b> Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 377 del testo unico adempimenti e accertamento</b>; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui ai <b>commi 4 e 5 dell'articolo 377 del predetto testo unico.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26-bis</b> Comunicazioni al domicilio digitale</p> <p>1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  <b>[N.d.r. È stata riportata la norma inserita dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 recante "Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale" che avrà tuttavia efficacia in ordine agli atti emessi dal 30 aprile 2024 come disposto dall'art. 41, comma 2, del citato decreto.]</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 136 (L)</b> Comunicazioni al domicilio digitale</p> <p>1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> (Luogo e tempo del pagamento)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b> (Modalità di pagamento)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 137 (L)</b> (ex articolo 28 d.P.R. n. 602 del 1973) Modalità di pagamento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del <b>concessionario</b>, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.</p> <p>2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal <b>concessionario</b> nella cartella di pagamento.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b> sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata. <b>3-bis.</b> Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:</p> <p>a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.</p>	<p>1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli <b>dell'agente della riscossione</b>, le agenzie postali e le banche, <b>nonché con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>. I costi dell'operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente.</p> <p>2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato <b>dall'agente della riscossione</b> nella cartella di pagamento, <b>ovvero, ove consentito dal prestatore del servizio di pagamento, ai sensi del predetto articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005</b>.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.</p> <p><b>4.</b> Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:</p> <p>a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28-bis</b> (Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali)</p> <p>I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, <b>dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie</b> possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 138 (L)</b> (ex articolo 28-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali</p> <p><b>1.</b> I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e relativi interessi <b>e sanzioni</b> possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati <b>nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b>, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.</p> <p>La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>.</p> <p>L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.</p> <p>Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b> di concerto con il <b>Ministro delle finanze</b>, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b>, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, da due rappresentanti del <b>Ministero delle finanze</b> e da un <b>rappresentante del Ministero del tesoro</b>. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.</p> <p><i>Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L. 15 maggio 1997, n. 127.</i></p> <p>La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.</p> <p>L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>.</p> <p>Il decreto di cui al <b>quarto comma</b> è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, a pena di decadenza, la propria accettazione.</p> <p>Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.</p> <p>Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al <b>quarto comma</b> e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione</p>	<p><b>2.</b> La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al <b>Ministero della cultura</b>.</p> <p><b>3.</b> Il <b>Ministero della cultura</b> attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.</p> <p><b>4.</b> Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del <b>Ministro della cultura</b> di concerto con il <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del <b>Ministro della cultura</b>, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del <b>Ministero della cultura</b>, da due rappresentanti del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> e da un rappresentante <b>dell'Agenzia delle entrate</b>. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.</p> <p><b>5.</b> La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.</p> <p><b>6.</b> L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al <b>Ministero della cultura</b>.</p> <p><b>7.</b> Il decreto di cui al <b>comma 4</b> è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al <b>Ministero della cultura</b>, a pena di decadenza, la propria accettazione.</p> <p><b>8.</b> Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.</p> <p><b>9.</b> Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al <b>comma 4</b> e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.</p> <p>Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel <b>primo comma</b>, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.</p> <p>Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.</p> <p>Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il <b>Ministro per i beni culturali e ambientali</b> con proprio decreto, di concerto con il <b>Ministro delle finanze</b>, provvede ai sensi del precedente <b>ottavo comma</b>.</p> <p><b>[N.d.r. Con riferimento al comma 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imposta locale sui redditi (ILOR) è stata abrogata per effetto dell'art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</li> <li>- l'articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 è stato abrogato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. La legge 1° giugno 1939, n. 1089 è stata abrogata dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9. La nuova disciplina è contenuta nel d.lgs. 42 del 2004 (c.d. Codice dei beni culturali).]</li> </ul>	<p>trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.</p> <p><b>10.</b> Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel <b>comma 1</b>, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.</p> <p><b>11.</b> Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.</p> <p><b>12.</b> Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.</p> <p><b>13</b> Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il <b>Ministro della cultura</b> con proprio decreto, di concerto con il <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, provvede ai sensi del precedente <b>comma 7</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28-ter</b> (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)</p> <p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 139 (L)</b> (ex articolo 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010) Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta</p> <p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1<sup>o</sup> febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.</p> <p>2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.</p> <p>3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.</p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.</p> <p>5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.</p> <p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.</p> <p><b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</b> Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</p> <p>Articolo 31, comma 1, ultimo periodo</p>	<p>mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.</p> <p>2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione, tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.</p> <p>3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 210, comma 1, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.</p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.</p> <p>5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti alla proposta di compensazione.</p> <p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1.(omissis...) <b>A decorrere dal 1° gennaio 2011</b> le disposizioni di cui <b>all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.</p>	<p><b>7. Le disposizioni del presente articolo</b> non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28-<i>quater</i></b> (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)</p> <p>1. <b>A partire dal 1° gennaio 2011</b>, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 140 (L)</b> (ex articolo 28-<i>quater</i> d.P.R. n. 602 del 1973) Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo</p> <p>1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-<i>ter</i>, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui <b>al titolo II del presente decreto</b>. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.</p>	<p>erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui <b>al titolo IX del presente testo unico</b>. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28-quinquies</i> (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)</p> <p>1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con</p>	<p><b>Articolo inserito nel titolo I relativo ai versamenti - articolo 16</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.</p> <p>2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 29 (Rilascio della quietanza)</p> <p>Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il <b>concessionario</b> deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.</p> <p><i>Periodo abrogato dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.</i></p> <p>Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del <b>concessionario</b> espressamente autorizzati dal titolare.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 141 (L) (ex articolo 29 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 24 D.Lgs. n. 112 del 1999) <b>Quietanze</b></p> <p><b>1.</b> Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo <b>l'agente della riscossione</b> deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente <b>nei propri sistemi informativi.</b></p> <p><b>2.</b> Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti <b>dell'agente della riscossione</b> espressamente autorizzati.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 112 del 1999</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 24 Quietanze</p> <p>1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.</p>	<p>3. L'agente della riscossione può compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 (Interessi di mora)</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 142 (L) (ex articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973) Interessi di mora</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 134 comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso stabilito con provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31 (Imputazione dei pagamenti)</p> <p>Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.</p> <p>Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 143 (L) (ex articolo 31 d.P.R. n. 602 del 1973) Imputazione dei pagamenti</p> <p>1. L'agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.</p> <p>2. Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora, le quote correlate alla notifica di atti di riscossione e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo.</p> <p>3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta alle quote correlate alla notifica di atti della riscossione e alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>mora.</b></p> <p>Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.</p> <p>Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.</p>	<p>debito per le rate scadute e relativi <b>interessi di mora.</b></p> <p><b>4.</b> Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.</p> <p><b>5.</b> Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.</p>
<p>Articolo 32 (Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili)</p> <p><b>Agli effetti dell'imposta locale sui redditi</b> i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, <b>sopratasse</b> e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, <b>l'intendente di finanza</b> dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto <b>al concessionario</b> di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.</p>	<p>Articolo 144 (L) (ex articolo 32 d.P.R. n. 602 del 1973) Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili</p> <p><b>1.</b> I nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, <b>sanzioni</b> e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale.</p> <p><b>2.</b> Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, <b>l'Ufficio</b> dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto <b>all'agente della riscossione</b> di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.</p>
<p>Art. 33 (Responsabilità solidale per l'imposta <b>locale</b> sui redditi)</p> <p>Quando il presupposto dell'imposta <b>locale sui redditi</b> si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, <b>sopratasse, pene pecuniarie</b> e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.</p> <p>La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.</p>	<p>Articolo 145 (L) (ex articolo 33 d.P.R. n. 602 del 1973) Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi</p> <p><b>1.</b> Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, <b>sanzioni</b> e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.</p> <p><b>2.</b> La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.</p>
<p>Art. 34 (Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi)</p>	<p>Articolo 146 (L) (ex articolo 34 d.P.R. n. 602 del 1973)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle persone fisiche)</p> <p>Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.</p> <p>La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del <b>decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597</b>, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.</p> <p>Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) <b>dell'art. 4 del predetto decreto</b> sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.</p>	<p>Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche</p> <p><b>1.</b> Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il <b>soggetto medesimo</b> per il pagamento dell'imposta, <b>sanzioni</b> e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.</p> <p><b>2.</b> La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del <b>testo unico delle imposte sui redditi</b>, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.</p> <p><b>3.</b> Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) <b>dell'articolo 4 del predetto testo unico</b> sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.</p>
<p>Art. 35 (Solidarietà del sostituto di imposta)</p> <p>Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, <b>soprattasse</b> e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.</p>	<p>Articolo 147 (L) (ex articolo 35 d.P.R. n. 602 del 1973) Solidarietà del sostituto di imposta</p> <p><b>1.</b> Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, <b>sanzioni</b> e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.</p>
<p>Art. 36 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci)</p> <p>I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o</p>	<p>Articolo 148 (L) (ex articolo 36 d.P.R. n. 602 del 1973) Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci</p> <p><b>1.</b> I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.</p> <p>La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.</p> <p>I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al <b>primo comma</b> nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.</p> <p>Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.</p> <p>La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.</p>	<p>associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.</p> <p><b>2.</b> La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.</p> <p><b>3.</b> I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al <b>comma 1</b> nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.</p> <p><b>4.</b> Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.</p> <p><b>5.</b> La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi <b>dell'articolo 377 del testo unico adempimenti e accertamento</b>.</p> <p><b>6.</b> Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al <b>testo unico giustizia tributaria</b>. Si applica il comma 1 <b>dell'articolo 149</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 (Sospensione amministrativa della riscossione)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Sospensione della riscossione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Sospensione amministrativa</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 149 (L) (ex articolo 39 d.P.R. n. 602 del 1973) Sospensione amministrativa della riscossione</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.</p> <p>[N.d.r. si propone di modificare il comma 2 adeguando la disposizione alle attuali modalità di comunicazione della sospensione del ruolo.]</p> <p>[N.d.r. il tasso di interesse indicato al comma 2 è stato fissato dal D.M. 21 maggio 2009, art. 4.]</p>	<p>1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 69 del testo unico giustizia tributaria, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19-bis Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali</p> <p>1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del ministero delle Finanze.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 150 (L) (ex articolo 19-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali</p> <p>1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.</p>
	<p><b>Sezione II</b> <b>Sospensione legale</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>(...)</p> <p>537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 151 (L) (ex articolo 1, commi 537-542, Legge n. 228 del 2012) Sospensione legale della riscossione</p> <p>1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del <b>comma 538</b>.</p> <p><b>538.</b> Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:</p> <p>a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;</p> <p>b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;</p> <p>c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;</p> <p>d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;</p> <p>e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.</p> <p><b>539.</b> Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al <b>comma 538</b>, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del</p>	<p>la riscossione» <b>ai fini del presente articolo</b>, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del <b>comma 2</b>.</p> <p><b>2.</b> Ai fini di quanto stabilito al <b>comma 1</b>, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:</p> <p>a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;</p> <p>b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;</p> <p>c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;</p> <p>d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;</p> <p>e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;</p> <p><b>3.</b> Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al <b>comma 2</b>, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione <b>al</b> concessionario del provvedimento di sospensione o</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.</p> <p>540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.</p> <p>541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.</p> <p>542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.</p> <p>543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.</p>	<p>sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui <b>all'articolo 163, comma 1, del presente testo unico.</b></p> <p>4. La reiterazione della dichiarazione di cui al <b>comma 2</b> non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.</p> <p>5. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal <b>comma 3</b> e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al <b>comma 1</b> sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al <b>comma 2</b> ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.</p> <p>6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del <b>comma 2</b>, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.</p> <p>7. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>[N.d.r. Il contenuto del comma 543 non è stato riportato nel TU in quanto trattasi di norma transitoria non più operativa.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Riscossione coattiva</b></p> <p style="text-align: center;">CAPO I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 45 (Riscossione coattiva)</p> <p>1. Il <b>concessionario</b> procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle <b>spese di esecuzione</b> secondo le disposizioni del presente titolo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b> <b>Riscossione coattiva</b></p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 152 (L) (ex articolo 45 d.P.R n. 602 del 1973) Riscossione coattiva</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b> procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, <b>delle quote correlate alla notifica di atti di riscossione e delle spese esecutive</b> secondo le disposizioni del presente titolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 46 (Delega ad altro <b>concessionario</b>)</p> <p>1. Il <b>concessionario</b> cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del <b>proprio ambito territoriale</b>, delega in via telematica per la stessa <b>il concessionario nel cui ambito territoriale</b> si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.</p> <p>2. A seguito della delega, il <b>pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.</b></p> <p>[N.d.r. La riformulazione della norma dipende dalla circostanza che attualmente l'agente della riscossione è unico per tutto il territorio nazionale.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 153 (L) (ex articolo 46 d.P.R. n. 602 del 1973) <b>Delega ad altro ambito</b></p> <p>1. <b>Se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dell'ambito per il quale è stato consegnato il ruolo, il responsabile di tale ambito</b> delega in via telematica per la stessa <b>l'ambito nel quale si deve procedere</b>, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47 (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)</p> <p>1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste <b>dal</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 154 (L) (ex articolo 47 d.P.R. n. 602 del 1973) Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche</p> <p>1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste <b>dall'agente della</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>concessionario</b>, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista <b>dall'articolo 85</b> in esenzione da ogni tributo e diritto.</p> <p>2. I conservatori sono <b>altresì</b> tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al <b>concessionario</b> l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.</p>	<p><b>riscossione</b>, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista <b>dall'articolo 199</b> in esenzione da ogni tributo e diritto.</p> <p>2. I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente <b>all'agente della riscossione</b> l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 47-bis</b> (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro <b>sui trasferimenti coattivi di beni mobili</b>)</p> <p>1. I competenti uffici dell'<b>Agenzia del territorio</b> rilasciano gratuitamente ai <b>concessionari</b> e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui <b>all'articolo 79, comma 2.</b></p> <p>2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai <b>concessionari</b>, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 112 del 1999</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 66 Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive</p> <p>1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.</p> <p>2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. <b>[N.d.r. Il comma 1 non viene riportato in quanto non più attuale.]</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 155 (L) (ex articolo 47-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 66 D.Lgs. n. 112 del 1999)</p> <p style="text-align: center;"><b>Gratuità di altre attività e imposte di registro e di bollo</b></p> <p>1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente <b>all'agente della riscossione</b> e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui <b>all'articolo 193, comma 2.</b></p> <p>2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata <b>dall'agente della riscossione</b>, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.</p> <p>3. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari)</p> <p>1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 156 (L) (ex articolo 48 d.P.R. n. 602 del 1973) Tasse e diritti per atti giudiziari</p> <p>1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il <b>concessionario</b>.</p> <p>2. Nei casi previsti dal comma 1 il <b>concessionario</b> non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.</p>	<p>occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia <b>l'agente della riscossione</b>.</p> <p>2. Nei casi previsti dal comma 1 <b>l'agente della riscossione</b> non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48-bis</b> (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo <b>19 del presente decreto</b> nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 157 (L)</b> (ex articolo 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi <b>dell'articolo 240-bis c.p. o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</b>, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi <b>dell'articolo 129 del presente testo unico</b> nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p><b>2-bis.</b> Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.</p> <p>[<b>N.d.r.</b> Sono stati aggiornati i riferimenti normativi alla disciplina della confisca contenuti nel primo comma del presente articolo.</p> <p>L'art. 12-<i>sexies</i> risulta pressoché interamente abrogato. In particolare il comma 1 in materia di confisca allargata è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. I), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente comma, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 240-<i>bis</i> del codice penale.</p> <p>È stata oggetto di abrogazione anche la legge 575 del 1965 per effetto dell'art. 120 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia). Ai sensi del comma 2 dell'art. 116 sempre del D.Lgs n. 159 del 2011 (Disposizioni di coordinamento), dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, "i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".]</p> <p>[<b>N.d.r.</b> Si segnala, in ottica compilativa, l'articolo 1, comma 4-<i>bis</i> del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che si ritiene di non ricondurre nel TU trattandosi di disposizione che attiene, in generale, all'esecuzione pagamenti della PA.</p> <p>"...</p> <p><i>4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.</i></p> <p><i>4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.</i></p>	<p>stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p><b>3.</b> Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".]</i></p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Espropriazione forzata</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 49 (Espropriazione forzata)</p> <p>1. Per la riscossione delle somme non pagate il <b>concessionario</b> procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il <b>concessionario</b> può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</p> <p><b>1-bis.</b> I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al <b>concessionario</b> della riscossione.</p> <p><i>1-ter. Comma Abrogato dall'art. 1, comma 2, Lett. b), D.Lgs. 24 settembre 2015, N. 159.</i></p> <p><i>1-quater. Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.</i></p> <p><b>2.</b> Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'<b>articolo 26</b>.</p> <p><b>3.</b> Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</p> <p style="text-align: center;">Art. 1, comma 544</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Espropriazione forzata</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 158 (L) (ex articolo 49 d.P.R. n. 602 del 1973 e articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012) Espropriazione forzata</p> <p>1. Per la riscossione delle somme non pagate <b>l'agente della riscossione</b> procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; <b>l'agente della riscossione</b> può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</p> <p><b>2.</b> I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore <b>all'agente della riscossione</b>.</p> <p><b>3.</b> Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste <b>dall'articolo 135</b>.</p> <p><b>4.</b> Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(...)  <b>544.</b> In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 23 febbraio 1999, n. 44</b>  Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20, comma 7-ter</p> <p>(...)  <b>7-ter.</b> Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.</p>	<p><b>5.</b> In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi dell'articolo 151, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p> <p><b>6.</b> Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50  (Termine per l'inizio dell'esecuzione)</p> <p>1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.</p> <p>2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.</p> <p>3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 159 (L)  (ex articolo 50 d.P.R. n. 602 del 1973)  Termine per l'inizio dell'esecuzione</p> <p>1. L'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.</p> <p>2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 135 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.</p> <p>3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e perde</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
dalla data della notifica.	efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
<p><b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</b> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Accertamenti</p> <p>(...) <b>7.</b> Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 160 (L) (ex articolo 27, comma 7, D.L. n. 185 del 2008) <b>Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell'Ufficio</b></p> <p><b>1.</b> Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'articolo 78 del testo unico giustizia tributaria, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 190.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati)</p> <p>1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore precedente ed al debitore. 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore precedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 161 (L) (ex articolo 51 d.P.R. n. 602 del 1973) Surroga dell'agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati</p> <p>1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l'agente della riscossione può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore precedente ed al debitore. 2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore precedente o il debitore non hanno corrisposto all'agente della riscossione l'importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.</p> <p>3. Il <b>concessionario</b> può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.</p>	<p>esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.</p> <p>3. <b>L'agente della riscossione</b> può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 (Procedimento di vendita)</p> <p>1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del <b>concessionario</b>, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.</p> <p><b>2-bis.</b> Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli <b>articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b)</b>, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.</p> <p><b>2-ter.</b> Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al <b>comma 2-bis</b>, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli <b>articoli 66 e 78</b>, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo <b>80, comma 2, lettera b)</b>.</p> <p><b>2-quater.</b> Se la vendita di cui al <b>comma 2-ter</b> non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal <b>comma 2-bis</b> al prezzo stabilito ai sensi <b>degli articoli 69 e 81</b>.</p> <p><b>2-quinquies.</b> Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del <b>comma 2-bis</b>, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 162 (L) (ex articolo 52 d.P.R. n. 602 del 1973) Procedimento di vendita</p> <p>1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura <b>dell'agente della riscossione</b>, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.</p> <p>2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.</p> <p><b>3.</b> Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli <b>articoli 178, 193 e 194, comma 3, lettera b)</b>, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.</p> <p><b>4.</b> Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al <b>comma 3</b>, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli <b>articoli 176 e 192</b>, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui <b>all'articolo 194, comma 3, lettera b)</b>.</p> <p><b>5.</b> Se la vendita di cui al <b>comma 4</b> non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal <b>comma 3</b> al prezzo stabilito ai sensi <b>degli articoli 179 e 195</b>.</p> <p><b>6.</b> Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del <b>comma 3</b>, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ipotecato, al valore determinato, in deroga al <b>comma 2-bis</b>, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al <b>comma 2-bis</b>, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p> <p><b>[N.d.r. Si propone di integrare l'ultimo periodo della disposizione con riferimento alla riscossione coattiva delle spese correlate alla notifica di atti.]</b></p>	<p>determinato, in deroga al <b>comma 3</b>, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al <b>comma 3</b>, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive <b>e per quote correlate alla notifica di atti di riscossione di cui all'articolo 205, comma 3, lettera a) e b) del presente testo unico.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)</p> <p>1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il <b>concessionario</b>, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 163 (L) (ex articolo 53 d.P.R. n. 602 del 1973) Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione</p> <p>1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, <b>l'agente della riscossione</b>, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 (Intervento dei creditori)</p> <p>1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al <b>concessionario</b> un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.</p> <p>2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 164 (L) (ex articolo 54 d.P.R. n. 602 del 1973) Intervento dei creditori</p> <p>1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare <b>all'agente della riscossione</b> un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.</p> <p>2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ricavata dalla vendita dei beni pignorati.</p> <p>3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del <b>concessionario</b>, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.</p>	<p>ricavata dalla vendita dei beni pignorati.</p> <p>3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti <b>dell'agente della riscossione</b>, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati)</p> <p>1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il <b>concessionario</b> non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 165 (L) (ex articolo 55 d.P.R. n. 602 del 1973) Divieto per <b>l'agente della riscossione</b> di acquisto dei beni pignorati</p> <p>1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, <b>l'agente della riscossione</b> non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo)</p> <p>1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura <b>del concessionario</b>, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.</p> <p>2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.</p> <p>3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto <b>al concessionario</b>, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il <b>concessionario</b> a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 166(L) (ex articolo 56 d.P.R. n. 602 del 1973) Deposito degli atti e del prezzo</p> <p>1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura <b>dell'agente della riscossione</b>, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.</p> <p>2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.</p> <p>3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto <b>all'agente della riscossione</b>, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza lo stesso <b>agente della riscossione</b> a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)</p> <p>1. Non sono ammesse:</p> <p>a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;</p> <p>b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.</p> <p>2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al <b>concessionario</b> di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.</p> <p><b>[N.d.r. Il comma 1, lett. a) è stato riformulato per effetto della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con la sentenza del 17 aprile-31 maggio 2018, n.114, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.]</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 167 (L) (ex articolo 57 d.P.R. n. 602 del 1973) Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi</p> <p>1. Non sono ammesse:</p> <p>a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; <b>tali opposizioni sono comunque ammesse nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 159, comma 2;</b></p> <p>b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.</p> <p>2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando <b>all'agente della riscossione</b> di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 58 (Opposizione di terzi)</p> <p>1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.</p> <p>2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa <b>dal concessionario</b> a carico del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 168 (L) (ex articolo 58 d.P.R. n. 602 del 1973) Opposizione di terzi</p> <p>1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.</p> <p>2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa <b>dall'agente della riscossione</b> a</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.</p> <p>3. Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:</p> <p>a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;</p> <p>b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;</p> <p>c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).</p>	<p>carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.</p> <p>3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:</p> <p>a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;</p> <p>b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;</p> <p>c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 (Risarcimento dei danni)</p> <p>1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il <b>concessionario</b> dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.</p> <p>2. Il <b>concessionario</b> risponde dei danni e delle spese del giudizio <b>anche con la cauzione prestata</b>, salvi i diritti degli enti creditori.</p> <p>[N.d.r. Al comma 2 è stato espunto il riferimento alla cauzione in quanto non più attuale.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 169 (L) (ex articolo 59 d.P.R. n. 602 del 1973) Risarcimento dei danni</p> <p>1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro <b>l'agente della riscossione</b> dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.</p> <p>2. <b>L'agente della riscossione</b> risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione)</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 170 (L) (ex articolo 60 d.P.R. n. 602 del 1973) Sospensione dell'esecuzione</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 171 (L) (ex articolo 61 d.P.R. n. 602 del 1973) Estinzione del procedimento per pagamento del debito</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo <b>48, comma 1</b>, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e <b>le spese</b>, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.</p> <p><b>[N.d.r. Si propone di integrare l'ultimo periodo della disposizione con riferimento alla riscossione coattiva delle spese correlate alla notifica di atti.]</b></p>	<p>1. Salvo quanto previsto <b>dall'articolo 156, comma 1</b>, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori, <b>le quote correlate alla notifica di atti di riscossione</b> e le spese ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare</p> <p style="text-align: center;">Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)</p> <p>1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti <b>dall'ufficiale esattoriale</b> o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.</p> <p><b>1-bis.</b> Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p>I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare</p> <p style="text-align: center;">Articolo 172 (L) (ex articolo 62 d.P.R. n. 602 del 1973) Disposizioni particolari sui beni pignorabili</p> <p>1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti <b>dall'ufficiale della riscossione</b> o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.</p> <p><b>2.</b> Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.</p> <p><b>3.</b> I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63 (Astensione dal pignoramento)</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 173 (L) (ex articolo 63 d.P.R. n. 602 del 1973) Astensione dal pignoramento</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati <b>dall'articolo 58, comma 3</b>, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.</p>	<p>quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati <b>dall'articolo 168, comma 3</b>, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 64</b> (Custodia dei beni pignorati)</p> <p>1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'<b>articolo 70</b>, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il <b>concessionario</b> non può essere nominato custode.</p> <p>2. Il <b>concessionario</b> può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.</p> <p>3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 174 (L)</b> (ex articolo 64 d.P.R. n. 602 del 1973) Custodia dei beni pignorati</p> <p>1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e <b>dall'articolo 180</b> la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. <b>L'agente della riscossione</b> non può essere nominato custode.</p> <p>2. <b>L'agente della riscossione</b> può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.</p> <p>3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 65</b> (Notifica del verbale di pignoramento)</p> <p>1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.</p> <p>2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 175 (L)</b> (ex articolo 65 d.P.R. n. 602 del 1973) Notifica del verbale di pignoramento</p> <p>1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.</p> <p>2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b> (Avviso di vendita dei beni pignorati)</p> <p>1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il <b>concessionario</b> affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 176 (L)</b> (ex articolo 66 d.P.R. n. 602 del 1973) Avviso di vendita dei beni pignorati</p> <p>1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati <b>l'agente della riscossione</b> affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.</p> <p>3. Su istanza del debitore o del <b>concessionario</b>, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.</p>	<p>2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.</p> <p>3. Su istanza del debitore o <b>dell'agente della riscossione</b>, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 67 (Incanto anticipato)</p> <p>1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il <b>concessionario</b> a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti <b>dall'articolo 66.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 177 (L) (ex articolo 67 d.P.R. n. 602 del 1973) Incanto anticipato</p> <p>1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare <b>l'agente della riscossione</b> a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti <b>dall'articolo 176.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 68 (Prezzo base del primo incanto)</p> <p>1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.</p> <p>2. Tuttavia, quando il <b>concessionario</b> lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il <b>concessionario</b>, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 178 (L) (ex articolo 68 d.P.R. n. 602 del 1973) Prezzo base del primo incanto</p> <p>1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.</p> <p>2. Tuttavia, quando <b>l'agente della riscossione</b> lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito <b>l'agente della riscossione</b>, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 69 (Secondo incanto)</p> <p>1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 179 (L) (ex articolo 69 d.P.R. n. 602 del 1973) Secondo incanto</p> <p>1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.</p>	<p>sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 70 (Beni invenduti)</p> <p>1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il <b>concessionario</b> entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.</p> <p>2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del <b>concessionario</b>, che ne redige verbale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 180 (L) (ex articolo 70 d.P.R. n. 602 del 1973) Beni invenduti</p> <p>1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, <b>l'agente della riscossione</b> entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.</p> <p>2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni <b>dell'agente della riscossione</b>, che ne redige verbale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie)</p> <p>1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il <b>concessionario</b> può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</p> <p>2. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, di concerto con il <b>Ministro di grazia e giustizia</b>, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 181 (L) (ex articolo 71 d.P.R. n. 602 del 1973) Intervento degli istituti vendite giudiziarie</p> <p>1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, <b>l'agente della riscossione</b> può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</p> <p>2. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con il <b>Ministro della giustizia</b>, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione III Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi</p> <p style="text-align: center;">Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni)</p>	<p style="text-align: center;">Sezione III Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 182 (L) (ex articolo 72 d.P.R. n. 602 del 1973)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al <b>concessionario</b> i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il <b>concessionario</b> procede.</p> <p>2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.</p>	<p style="text-align: center;">Pignoramento di fitti o pigioni</p> <p>1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente <b>all'agente della riscossione</b> i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui <b>l'agente della riscossione</b> procede.</p> <p>2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 72-<i>bis</i> (Pignoramento dei crediti verso terzi)</p> <p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e <b>dall'articolo 72-ter del presente decreto</b> l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al <b>concessionario</b>, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p> <p>a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;</p> <p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p> <p><b>1-bis.</b> L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui <b>all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</b></p> <p>2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui <b>all'articolo 72, comma 2.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 183 (L) (ex articolo 72-<i>bis</i> d.P.R. n. 602 del 1973) Pignoramento dei crediti verso terzi</p> <p>1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e <b>dall'articolo 184 del presente titolo</b> l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente <b>all'agente della riscossione</b>, fino a concorrenza del credito per cui si procede:</p> <p>a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;</p> <p>b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.</p> <p><b>2.</b> L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui <b>all'articolo 225, comma 1, del presente testo unico.</b></p> <p><b>3.</b> Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui <b>all'articolo 182, comma 2.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Art. 72-ter</b> (Limiti di pignorabilità)</p> <p>1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.</p> <p>2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.</p> <p><b>2-bis.</b> Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.</p> <p><b>2-ter.</b> Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 184 (L)</b> (ex articolo 72-ter d.P.R. n. 602 del 1973) Limiti di pignorabilità</p> <p>1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.</p> <p>2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.</p> <p><b>3.</b> Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.</p> <p><b>4.</b> Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b> (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal <b>comma 1-bis</b>, se il terzo, presso il quale il <b>concessionario</b> ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al <b>concessionario</b>, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.</p> <p><b>1-bis.</b> Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste <b>dall'articolo 72-bis</b>; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 185 (L)</b> (ex articolo 73 d.P.R. n. 602 del 1973) Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal <b>comma 2</b>, se il terzo, presso il quale <b>l'agente della riscossione</b> ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi <b>all'agente della riscossione</b>, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.</p> <p><b>2.</b> Il pignoramento dei beni di cui al <b>comma 1</b> del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste <b>dall'articolo 183</b>; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati)</p> <p>1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.</p> <p>2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.</p> <p>3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.</p> <p>[N.d.r. I commi 2 e 3 non sono stati riproposti in quanto contengono previsioni implicitamente abrogate a seguito della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 186 (L) (ex articolo 74 d.P.R. n. 602 del 1973) <b>Riscossione dei crediti assegnati</b></p> <p><b>1. L'agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)</p> <p>1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 187 (L) (ex articolo 75 d.P.R. n. 602 del 1973) Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall'agente della riscossione, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo)</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 188 (L) (ex articolo 75-bis d.P.R. n. 602 del 1973) Dichiarazione stragiudiziale del terzo</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 160, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 182 e 183 del presente titolo e degli articoli 543 e seguenti del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.</p> <p>2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.</p> <p>3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.</p> <p>2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7 del citato testo unico l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.</p> <p>3. L'agente della riscossione può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 75-ter (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)</p> <p>1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.</p> <p>2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 189 (L) (ex articolo 75-ter d.P.R. n. 602 del 1973) Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo</p> <p>1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.</p> <p>2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p>sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare</p> <p style="text-align: center;">Articolo 76 (Espropriazione immobiliare)</p> <p>1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:</p> <p>a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;</p> <p><b>a-bis)</b> non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;</p> <p><b>b)</b> nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui <b>all'articolo 77</b> e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.</p> <p>2. Il <b>concessionario</b> non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma <b>dell'articolo 79</b> e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare</p> <p style="text-align: center;">Articolo 190 (L) (ex articolo 76 d.P.R. n. 602 del 1973) Espropriazione immobiliare</p> <p>1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:</p> <p>a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;</p> <p><b>b)</b> non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "<i>beni essenziali</i>" individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;</p> <p><b>c)</b> nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui <b>all'articolo 191</b> e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.</p> <p>2. <b>L'agente della riscossione</b> non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma <b>dell'articolo 193</b> e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.</p>
Articolo 77	Articolo 191 (L)

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(Iscrizione di ipoteca)</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui <b>all'articolo 50, comma 1</b>, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p> <p><b>1-bis.</b> L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui <b>all'art. 76, commi 1 e 2</b>, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p> <p><b>2.</b> Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma <b>dell'articolo 79</b>, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il <b>concessionario</b> procede all'espropriazione.</p> <p><b>2-bis.</b> L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p>	<p>(ex articolo 77 d.P.R. n. 602 del 1973) Iscrizione di ipoteca</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui <b>all'articolo 159, comma 1</b>, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p> <p><b>2.</b> L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui <b>all'articolo 190, commi 1 e 2</b>, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</p> <p><b>3.</b> Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma <b>dell'articolo 193, l'agente della riscossione</b>, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, <b>l'agente della riscossione</b> procede all'espropriazione.</p> <p><b>4.</b> L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 78 (Avviso di vendita)</p> <p>1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:</p> <p>a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;</p> <p>b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;</p> <p>c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui <b>all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</b>;</p> <p>d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti</p>	<p>Articolo 192 (L) (ex articolo 78 d.P.R. n. 602 del 1973) Avviso di vendita</p> <p>1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:</p> <p>a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;</p> <p>b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;</p> <p>c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui <b>all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</b>;</p> <p>d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>giorni;</p> <p>e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;</p> <p>f) il prezzo base dell'incanto;</p> <p>g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;</p> <p>h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;</p> <p>i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;</p> <p>l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;</p> <p>m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.</p> <p><b>2-bis.</b> Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.</p> <p><b>[N.d.r. Il riferimento normativo contenuto nel comma 1, lett. c) è stato aggiornato in quanto l'art. 18 della legge n. 47 del 1985 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380]</b></p> <p><b>[N.d.r. Si propone di integrare il comma 1, lett. e) con riferimento alla riscossione coattiva delle spese correlate alla notifica di atti.]</b></p>	<p>giorni;</p> <p>e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora, per quote correlate alla notifica di atti di riscossione e spese di esecuzione già maturate;</p> <p>f) il prezzo base dell'incanto;</p> <p>g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;</p> <p>h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;</p> <p>i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;</p> <p>l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 196, comma 1;</p> <p>m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.</p> <p><b>3.</b> Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 194 comma 3, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 79 (Prezzo base e cauzione)</p> <p>1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.</p> <p>2. Se non è possibile determinare il prezzo base</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 193 (L) (ex articolo 79 d.P.R. n. 602 del 1973) Prezzo base e cauzione</p> <p>1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 413, comma 5, del testo unico adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.</p> <p>2. Se non è possibile determinare il prezzo base</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>secondo le disposizioni del comma 1, il <b>concessionario</b> richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente <b>ufficio del territorio</b>, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia <b>dell'ufficio del territorio</b>.</p> <p>La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al <b>concessionario</b> ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.</p>	<p>secondo le disposizioni del comma 1, <b>l'agente della riscossione</b> richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente <b>Ufficio</b>, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia <b>del competente Ufficio</b>.</p> <p>3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata <b>all'agente della riscossione</b> ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 80</b> (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)</p> <p>1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.</p> <p><b>1-bis.</b> Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione</p> <p><b>2.</b> Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:</p> <p>a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;</p> <p>b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi <b>dell'articolo 79</b>, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.</p> <p><b>2-bis</b> Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto <b>dall'articolo 53, comma 1</b>, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al <b>comma 2</b> del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 194 (L)</b> (ex articolo 80 d.P.R. n. 602 del 1973) Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita</p> <p>1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.</p> <p><b>2.</b> Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.</p> <p><b>3.</b> Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:</p> <p>a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;</p> <p>b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi <b>dell'articolo 192</b>, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.</p> <p><b>4.</b> Nei casi di cui al comma 3, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto <b>dall'articolo 163, comma 1</b>, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al <b>comma 3</b> del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 81 (Secondo e terzo incanto)</p> <p>1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.</p> <p>2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il <b>concessionario</b> procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 195 (L) (ex articolo 81 d.P.R. n. 602 del 1973) Secondo e terzo incanto</p> <p>1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.</p> <p>2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, <b>l'agente della riscossione</b> procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 82 (Versamento del prezzo)</p> <p>1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.</p> <p>2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il <b>concessionario</b> procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 196 (L) (ex articolo 82 d.P.R. n. 602 del 1973) Versamento del prezzo</p> <p>1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.</p> <p>2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; <b>l'agente della riscossione</b> procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 83 (Progetto di distribuzione)</p> <p>1. Se vi è intervento di altri creditori, il <b>concessionario</b> deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 197 (L) (ex articolo 83 d.P.R. n. 602 del 1973) Progetto di distribuzione</p> <p>1. Se vi è intervento di altri creditori, <b>l'agente della riscossione</b> deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 84 (Distribuzione della somma ricavata)</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 198 (L) (ex articolo 84 d.P.R. n. 602 del 1973) Distribuzione della somma ricavata</p> <p>1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>primo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal <b>concessionario</b>, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.</p>	<p>primo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato <b>dall'agente della riscossione</b>, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato)</p> <p>1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il <b>concessionario</b>, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.</p> <p>2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.</p> <p>3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il <b>concessionario</b>, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 199 (L) (ex articolo 85 d.P.R. n. 602 del 1973) Assegnazione dell'immobile allo Stato</p> <p>1. Se il terzo incanto ha esito negativo, <b>l'agente della riscossione</b>, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.</p> <p>2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.</p> <p>3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se <b>l'agente della riscossione</b>, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 86 (Fermo di beni mobili registrati)</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo <b>50, comma 1</b>, il <b>concessionario</b> può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati</p> <p style="text-align: center;">Articolo 200 (L) (ex articolo 86 d.P.R. n. 602 del 1973; articolo 1, comma 611, lett. e), Legge n. 147 del 2013; articolo 7, comma 2, lett. gg-octies), D.L. n. 70 del 2011; articolo 3, comma 41, D.L. n. 203 del 2005) Fermo di beni mobili registrati</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo <b>159, comma 1</b>, <b>l'agente della riscossione</b> può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 27 dicembre 2013, n. 147</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (comma 611, lett. e)</p> <p>e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;</p> <p>3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p><b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106</b> Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 Semplificazione fiscale (comma 2, lett. gg-octies)</p> <p>gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente</p>	<p>2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.</p> <p>3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della predetta comunicazione preventiva ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo.</p> <p>4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;</p> <p>4. Con decreto del <b>Ministro delle finanze</b>, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.</p> <p><b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248</b> Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.</p> <p>Articolo 3, comma 41 Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</p> <p>41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.</p>	<p><b>né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.</b></p> <p>6. Con decreto del <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.</p> <p>7. Fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6, il fermo può essere eseguito <b>dall'agente della riscossione</b> sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.</p>
<p>Capo IV Procedure concorsuali</p> <p><b>Sezione I</b> <b>Fallimento e liquidazione coatta amministrativa</b></p> <p>Articolo 87 (Ricorso per <b>la dichiarazione di fallimento</b> e domanda di ammissione al passivo).</p> <p><b>D.Lgs. n. 112 del 1999</b></p> <p>Articolo 33 Insinuazione del credito</p>	<p>Capo IV Procedure concorsuali</p> <p>Articolo 201 (L) (ex articolo 87 d.P.R. n. 602 del 1973 e articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1999) <b>Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 Rinuncia all'insinuazione</p> <p>1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>d.P.R. n. 602 del 1973</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.</p> <p><b>2-bis.</b> L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.</p>	<p><b>1.</b> Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Ufficio iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.</p> <p><b>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,</b> sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.</p> <p><b>3. L'agente della riscossione</b> può, per conto dell'Ufficio, presentare il ricorso di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</p> <p><b>4.</b> Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del predetto decreto, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l'agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.</p> <p><b>5.</b> L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi dell'articolo 104 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 217 del presente testo unico, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 88 (Ammissione al passivo con riserva)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 202 (L) (ex articolo 88 d.P.R. n. 602 del 1973) Ammissione al passivo con riserva</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.</p> <p>3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.</p> <p>4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.</p> <p>5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.</p>	<p>1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</p> <p>2. Nella liquidazione giudiziale, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell'agente della riscossione, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.</p> <p>3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell'agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.</p> <p>4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato all'agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l'agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.</p> <p>5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ed il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 232 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Articolo 89 (Esenzione dell'azione revocatoria)</p> <p>1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Articolo 203 (L) (ex articolo 89 d.P.R. n. 602 del 1973) Esenzione dell'azione revocatoria</p> <p>1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</p>
<p>Sezione II Concordato preventivo e amministrazione controllata</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 90 (Ammissione del debitore al concordato preventivo <b>o all'amministrazione controllata</b>)</p> <p>1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo <b>o all'amministrazione controllata</b>, <b>il concessionario</b> compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.</p> <p>2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti <b>agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b></p> <p>[N.d.r. Il riferimento all'amministrazione controllata è stato eliminato per intervenuta abrogazione della disciplina per effetto dell'articolo 147 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. L'art. 181, terzo comma, è stato abrogato dall'articolo 2 del D.L. n. 35 del 2005.]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 204 (L) (ex articolo 90 d.P.R. n. 602 del 1973) <b>Ammissione del debitore al concordato preventivo</b></p> <p>1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, <b>l'agente della riscossione</b> compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.</p> <p>2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti <b>all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 91 (Espropriazione di navi e aeromobili)</p> <p>[N.d.r. Nella sostituzione del Titolo II da parte dell'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il presente articolo non è stato ricompreso.]</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi)</p> <p>[N.d.r. Nella sostituzione del Titolo II da parte dell'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il presente articolo non è stato ricompreso.]</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 92 (Ritardati od omessi versamenti diretti)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 92-bis (Mancata o irregolare documentazione probatoria)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c),</i></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><i>D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 93 (Versamenti a concessionario incompetente)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 94 (Incompletezza delle distinte di versamento)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 95 (Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 96 (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 97 (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli)</p> <p><i>Commi da 1 a 5 e comma 7 abrogati dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p> <p><i>Comma 6 abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.</i></p>	
<p>Articolo 98 (Applicazione delle sanzioni)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</i></p>	
<p>Articolo 99</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(Versamento delle ritenute sui dividendi)</p> <p>Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>
<p>Articolo 100 (Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.</p> <p>Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597D.P.R. 29/09/1973, n. 597, 82. - Abolizione di altri tributi., e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.</p> <p>Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.</p> <p>Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.</p> <p>La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art 18.</p> <p>Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>
<p>Articolo 100-<i>bis</i> (Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974)</p> <p>I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.</p> <p>Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p> <p>Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.</p> <p>Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 100-ter</b> (Ammontare degli acconti)</p> <p>Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;</li> <li>b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);</li> <li>c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;</li> <li>d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;</li> <li>e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.</li> </ul> <p>L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p> <p>Le aliquote indicate nei precedenti commi si</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.</p> <p>Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 100-quater</i> (Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974)</p> <p>Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso. Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.</p> <p>Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.</p> <p>Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.</p> <p>Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 100-quinquies</b> (Riscossione degli acconti)</p> <p>Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a quest'ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.</p> <p>Ai fini della riscossione degli acconti d'imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974".</p> <p>Per la riscossione degli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 100-sexies</b> (Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974)</p> <p><i>Articolo abrogato dall'art. 16, comma 3, L. 2 dicembre 1975, n. 576.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 101</b> (Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi)</p> <p>I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme</p>	<p><b>Norma transitoria da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 102</b> (Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi)</p> <p>Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.</p>	<b>Norma superata da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 103</b> (Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato)</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.</p> <p>[N.d.r. La norma risulta superflua alla luce dell'espressa previsione di cui all'articolo 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 - confluita nell'articolo 240 del presente TU - che estende la disciplina della riscossione mediante ruolo a tutte le entrate pubbliche comprese, espressamente, le entrate degli enti locali.]</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 104</b> (Disposizioni abrogate)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.</p>	<b>Resta abrogato</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 105 (Entrata in vigore)</p> <p>Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b></p> <p>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.</p>	<b>TITOLO X</b> <b>Funzionamento del servizio nazionale della riscossione</b>
<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Affidamento ed estinzione della concessione del servizio di riscossione</b></p>	<b>Capo da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Affidamento in concessione del servizio</b></p> <p>[N.d.r. Disciplina non più attuale per effetto della revisione del sistema nazionale di riscossione delle entrate di cui all'articolo 3 del D.L. 203 del 2005 successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 193 del 2016 che non prevede più l'affidamento del servizio in concessione.]</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;</p> <p>b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;</p> <p>c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.</p>	<b>Confluito nel titolo VIII - articolo 121</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per l'affidamento del servizio</p>	<b>Da abrogare</b>

1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.

3. I partecipanti al capitale delle società indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse società, devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalità equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.

4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali società sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui al comma 1:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
- c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
- d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.

6. Le società di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>telematicamente tra di loro e, con modalità centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione.</p> <p>Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonché le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attività, sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Procedura di affidamento</b></p> <p>1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.</p> <p>2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.</p> <p>3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) capacità finanziaria;</li> <li>b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi;</li> <li>c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;</li> <li>d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.</li> </ul> <p>4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.</p> <p>5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>6. <i>Comma abrogato dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2010, n. 73.</i></p> <p>6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.</p> <p>7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.</p> <p>8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Ambiti e durata della concessione</p> <p>1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, è determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessità di garantire l'economicità e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.</p> <p>2. La durata della concessione è fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione II</b> <b>Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione</b></p> <p><b>[N.d.r. Disciplina non più attuale per effetto della revisione del sistema nazionale di riscossione delle entrate di cui all'articolo 3 del D.L. 203 del 2005 successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 193 del 2016 che non prevede più l'affidamento del servizio in concessione.]</b></p>	<b>Sezione da abrogare</b>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Vigilanza</p> <p>1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.</p> <p>2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari.</p> <p>3. L'amministrazione finanziaria può effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Commissione consultiva</p> <p>1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:</p> <p>a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;</p> <p>b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;</p> <p>c) di procedure di conferimento delle concessioni;</p> <p>d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;</p> <p>e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.</p> <p>2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.</p> <p>3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.</p> <p>4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.</p> <p>5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.</p> <p>6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.</p> <p>[N.d.r. La previsione istitutiva della Commissione consultiva per la riscossione è stata abrogata dall'articolo 23 del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107. Articolo non più attuale.]</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Segreteria tecnica</p> <p>1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:</p> <p>a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;</p> <p>b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.</p> <p>3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>[N.d.r. Articolo non più attuale per effetto dell'intervenuta abrogazione della previsione istitutiva della Commissione consultiva per la riscossione ad opera dell'articolo 23 del DPR 26 marzo 2001, n. 107.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Obblighi dei concessionari</b></p> <p>1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le società che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarità nella gestione delle società concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso.</p> <p>3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure.</p> <p>4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, è inclusa,</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.</p> <p>5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attività di cui al comma 1 dell'articolo 21.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Recesso</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facoltà di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalità previste dal codice di procedura civile.</p> <p>2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Decadenza</p> <p>1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, è disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.</p> <p>2. In casi di particolare gravità la decadenza può essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.</p> <p>3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.</p> <p>4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>Revoca</b></p> <p>1. Il concessionario incorre nella revoca se:</p> <p>a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;</p> <p>b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;</p> <p>c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;</p> <p>d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse;</p> <p>e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;</p> <p>f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;</p> <p>g) utilizza ai fini dell'attività di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di riscossione mediante ruolo;</p> <p>h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.</p> <p>2. La revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione III</b> <b>Commissario governativo delegato</b> <b>provvisoriamente alla riscossione</b> <b>e residui di gestione</b></p> <p><b>[N.d.r. Disciplina non più attuale per effetto della revisione del sistema nazionale di riscossione delle entrate di cui all'articolo 3 del D.L. 203 del 2005 successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 193 del 2016 che non prevede più l'affidamento del servizio in concessione.]</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sezione da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> Nomina e durata dell'incarico</p> <p>1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze è nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda.</p> <p>2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, è nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.</p> <p>3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso può essere revocato in ogni momento.</p> <p>4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> Spese di gestione</p> <p>1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui all'articolo 12, sono stabilite le modalità di partecipazione dell'amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> Residui di gestione</p> <p>1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate già scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione.</p> <p>2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate già affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p>Residui di gestione in caso di decadenza o revoca</p> <p>1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.</p> <p>2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.</p> <p>3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.</p> <p>4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>Trasmissione e riscossione dei residui</p> <p>1. Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.</p> <p>3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Diritti del concessionario</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 17 Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione</p> <p>1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.</p> <p>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.</p> <p>3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:</p> <p>a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;</p> <p>b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);</p> <p>c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Oneri di funzionamento e disarcario per inesigibilità</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 205 (L) (ex articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione</p> <p>1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.</p> <p>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.</p> <p>3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:</p> <p>a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;</p> <p>b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);</p> <p>c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a);</p> <p>d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e agli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.</p> <p>4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.</p> <p><b>[N.d.r. Il comma 5 fa salvezza delle norme transitorie in materia di oneri di riscossione]</b></p>	<p>a);</p> <p>d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.</p> <p>4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.</p> <p><b>5. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;">Accesso dei concessionari agli uffici pubblici</p> <p>1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.</p> <p>2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.</p> <p>3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.</p> <p>3-bis. I concessionari possono procedere al</p>	<p><b>Inserito nel capo III dedicato alla disciplina dell'accesso ai dati - articolo 215</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> Discarico per inesigibilità</p> <p>1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il <b>concessionario</b> trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del <b>Ministero delle finanze</b>, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'<b>articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni</b>. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.</p> <p>2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:</p> <p>a) la mancata notificazione imputabile al <b>concessionario</b>, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'<b>articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46</b>, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;</p> <p>b) lettera soppressa dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;</p> <p>d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del <b>Ministero delle finanze</b>, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 206 (L)</b> (ex articolo 19 D.Lgs. n. 112 del 1999) Discarico per inesigibilità</p> <p>1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, <b>l'agente della riscossione</b> trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi <b>dell'articolo 129</b>. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.</p> <p>2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:</p> <p>a) la mancata notificazione imputabile <b>all'agente della riscossione</b>, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto <b>dall'articolo 258, comma 2, lettera b), del presente testo unico</b> entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;</p> <p>b) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;</p> <p>c) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p><b>d-bis)</b> il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall' ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p><b>e)</b> la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al <b>concessionario</b>; sono imputabili al <b>concessionario</b> e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che <b>gli stessi concessionari non dimostrino</b> che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.</p> <p>3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi <b>dell'articolo 20</b>. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.</p> <p>4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al <b>concessionario</b> l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine <b>l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</b></p> <p>5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal <b>concessionario</b> è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso <b>concessionario</b>.</p> <p>6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al <b>concessionario</b> la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa</p>	<p>doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p><b>d)</b> il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;</p> <p><b>e)</b> la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile <b>all'agente della riscossione</b>; sono imputabili <b>all'agente della riscossione</b> e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che <b>lo stesso agente della riscossione non dimostri</b> che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.</p> <p>3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi <b>dell'articolo 207</b>. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.</p> <p>4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare <b>all'agente della riscossione</b> l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. <b>A tal fine il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 284, comma 2, n. 9), del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p>5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere <b>dall'agente della riscossione</b> è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso <b>agente della riscossione</b>.</p> <p>6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere <b>all'agente della riscossione</b> la trasmissione, entro centoventi giorni, della</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il <b>concessionario</b>; se entro tale termine, il <b>concessionario</b> non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.</p> <p><b>6-bis.</b> L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.</p>	<p>documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso <b>l'agente della riscossione</b>; se entro tale termine <b>l'agente della riscossione</b> non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.</p> <p><b>7.</b> L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli</p> <p>1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, <b>all'agente della riscossione competente</b>, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi <b>dell'articolo 19, comma 6</b>. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni <b>dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e)</b>, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi <b>dell'articolo 19, comma 6</b>, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.</p> <p>2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 207 (L) (ex articolo 20 D.Lgs. n. 112 del 1999) Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli</p> <p>1. Il competente Ufficio dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, <b>all'agente della riscossione</b>, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi <b>dell'articolo 206, comma 6</b>. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni <b>dell'articolo 206, comma 2, lettere a), c), d) ed e)</b>, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi <b>dell'articolo 206, comma 6</b>, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'Ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.</p> <p>2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.</p> <p>3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni <b>dell'articolo 19, comma 2, lettera c)</b>, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.</p> <p>4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui <b>all'articolo 17, commi 6 e 7-ter</b>, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.</p> <p>5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni <b>2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014</b>, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.</p> <p>6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione</p>	<p>dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.</p> <p>3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni <b>dell'articolo 206, comma 2, lettera b)</b>, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.</p> <p>4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui <b>all'articolo 205, comma 3, lett. a) e b)</b>, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.</p> <p>5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni <b>(UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020</b>, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.</p> <p>6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale,</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</p> <p>[N.d.r. Il riferimento contenuto nel comma 4 ai commi 6 e 7-ter dell'articolo 17, abrogati, è stato attualizzato e ricondotto alle spese esecutive e di notifica.]</p>	<p>sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto <b>dall'articolo 159 del presente testo unico.</b></p>
<p><b>Legge 23 dicembre 2014 n. 190</b></p> <p>Articolo 1, commi da 684 a 688</p> <p><b>684.</b> Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.</p>	<p>Articolo 208 (L) (ex articolo 1, commi da 684 a 688, legge n. 190 del 2014)</p> <p><b>Disposizioni particolari relative al discarico per inesigibilità delle quote affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022)</b></p> <p><b>1.</b> Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>684-bis.</b> L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 684</b> nei seguenti casi:</p> <p>a) intervenuta chiusura del <b>fallimento</b>, in presenza di debitore <b>fallito</b>;</p> <p>b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;</p> <p>c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;</p> <p>d) esaurimento delle attività di recupero cui <b>all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;</b></p> <p>e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;</p> <p>f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.</p> <p><b>684-ter.</b> Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al <b>comma 684-bis</b> si applicano le disposizioni dei <b>commi 684, secondo periodo, 685 e 688</b>, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al <b>comma 684-bis</b>, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui <b>al comma 687, secondo periodo</b>, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.</p> <p><b>685.</b> In deroga a quanto disposto dal <b>comma 684</b>, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p><b>686.</b> Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal <b>comma 684</b>, l'agente della riscossione resta legittimato, anche nei casi di cui al <b>comma 684-bis</b>, lettere e) e f), del presente</p>	<p><b>2.</b> L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 1</b> seguenti casi:</p> <p>a) intervenuta chiusura della <b>liquidazione giudiziale</b>, in presenza di debitore assoggettato <b>alla predetta procedura concorsuale</b>;</p> <p>b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;</p> <p>c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;</p> <p>d) esaurimento delle attività di recupero di cui <b>all'articolo 206, comma 2, lettere c) e d).</b></p> <p>e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;</p> <p>f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.</p> <p><b>3.</b> Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al <b>comma 2</b> si applicano le <b>disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 4 e 7</b>, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al <b>comma 2</b>, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui <b>al comma 6, secondo periodo</b>, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.</p> <p><b>4.</b> In deroga a quanto disposto dal <b>comma 1</b>, la restituzione all'agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p><b>5.</b> Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal <b>comma 1</b>, l'agente della riscossione resta legittimato, anche nei casi di cui <b>al comma 2, lettere e), e f)</b>, del presente articolo, a</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>articolo, a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del <b>decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.</p> <p><b>687.</b> Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 684</b>, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso <b>comma 684</b>. In tale caso, il controllo di cui <b>all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo</b>, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato <b>comma 684</b>.</p> <p><b>688.</b> Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 684 del presente articolo</b> si applicano gli <b>articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo</b>. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni <b>2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014</b>, non sono assoggettate al controllo di cui al citato <b>articolo 19</b>.</p>	<p>effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi <b>del presente testo unico</b>, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia <b>ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</b>.</p> <p><b>6.</b> Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 1, presentate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015</b>, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso <b>comma 1</b>. In tale caso, il controllo di cui <b>all'articolo 207</b>, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato <b>comma 1</b>.</p> <p><b>7.</b> Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al <b>comma 1 del presente articolo</b> si applicano gli <b>articoli 206 e 207</b>. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni <b>(UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 206</b>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Attività di recupero crediti</p> <p>1. <b>I concessionari possono</b> esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.</p> <p>2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.</p> <p>3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti.</p> <p>4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata <b>dai concessionari</b> a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 209 (L) (ex articolo 21 D.Lgs. n. 112 del 1999) Attività di recupero crediti</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione può</b> esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.</p> <p>2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.</p> <p>3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti.</p> <p>4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata <b>dall'agente della riscossione</b> a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.	società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
<p style="text-align: center;"><b>Sezione II</b> <b>Obblighi contabili e di garanzia</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 Termini di riversamento delle somme riscosse</p> <p>1. Il <b>concessionario</b> riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le <b>agenzie postali</b> e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del <b>Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</b>. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.</p> <p><b>1-bis.</b> In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.</p> <p><b>1-ter.</b> La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi <b>dell'articolo 17, comma 7-ter</b>, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.</p> <p><b>1-quater.</b> Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Adempimenti contabili</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 210 (L) (ex articolo 22 D.Lgs. n. 112 del 1999; articolo 9 D.Lgs. n. 237 del 1997; articolo 42, comma 7-<i>novies</i>, D.L. n. 207 del 2008) Termini di riversamento delle somme riscosse</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b> riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso <b>Poste italiane Spa</b> e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.</p> <p>2. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.</p> <p>3. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo della quota a carico del debitore determinata ai sensi <b>dell'articolo 205, comma 3, lettera b)</b>, trattenuta dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.</p> <p>4. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>2.</b> Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del <b>Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</b></p> <p><b>3.</b> Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. n. 237 del 1997</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.</p> <p><b>Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</b> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 42 Differimento di termini in materia fiscale (comma 7-novies)</p> <p><b>7-novies.</b> Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p>	<p>eccedenti di cui al comma 4 all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 4 e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>5.</b> Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze.</b></p> <p><b>6.</b> Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato.</p> <p><b>7. L'agente della riscossione</b> è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse <b>ai sensi del capo III del titolo I</b> per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.</p> <p><b>8.</b> Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi <b>del presente articolo e dell'articolo 25 del presente testo unico.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Obbligo di contabilizzazione</p> <p>1. Il <b>concessionario</b> rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del <b>Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</b>.</p> <p>2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai <b>concessionari</b> le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo <b>22, comma 1</b>.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</b>, sono stabiliti gli adempimenti degli <b>uffici finanziari e dei concessionari</b> in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al comma 1.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.L.gs. n. 237 del 1997</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 Tenuta della contabilità</p> <p>1. Il <b>concessionario della riscossione</b> tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, <b>di concerto con il Ministro del tesoro</b>. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 211 (L) (ex articolo 23 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e articolo 13 D.Lgs. n. 237 del 1997) Obbligo di contabilizzazione</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b> rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>.</p> <p>2. Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano <b>all'agente della riscossione</b> le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto <b>dall'articolo 210, comma 1</b>.</p> <p>3. Con decreto del <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b> sono stabiliti gli adempimenti <b>degli uffici e dell'agente della riscossione</b> in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilità di cui al <b>comma 1</b>.</p> <p>4. <b>L'agente della riscossione</b> tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi <b>del capo II del titolo I del presente testo unico</b>, con le modalità stabilite con decreto del <b>Ministro dell'economia delle finanze</b>. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Quietanze</p> <p>1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del</p>	<p><b>Confluito nel titolo VIII - capo I - del TU - articolo 141</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> Conto giudiziale</p> <p>1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il <b>concessionario</b> rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 212 (L)</b> (ex articolo 25 D.Lgs. n. 112 del 1999) Conto giudiziale</p> <p>1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, <b>l'agente della riscossione</b> rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite</p> <p>1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il <b>concessionario</b>, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.</p> <p><b>1-bis.</b> L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:</p> <p>a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;</p> <p>b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.</p> <p><b>2.</b> L'ente creditore restituisce <b>al concessionario</b> le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.</p> <p><b>3.</b> Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al <b>concessionario</b> delle somme anticipate sono stabilite con decreto del <b>Ministero</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 213 (L)</b> (ex articolo 26 D.Lgs. n. 112 del 1999) Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite</p> <p>1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso <b>l'agente della riscossione</b>, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.</p> <p><b>2. L'agente della riscossione</b> anticipa le somme di cui al <b>comma 1</b>, provvedendo al pagamento:</p> <p>a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;</p> <p>b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.</p> <p><b>3.</b> L'ente creditore restituisce <b>all'agente della riscossione</b> le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.</p> <p><b>4.</b> Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione <b>all'agente della riscossione</b> delle <b>somme anticipate sono stabilite con decreto del</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal <b>comma 3</b>.</p> <p>5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai <b>commi da 1 a 4</b>.</p>	<p><b>Ministero dell'economia e delle finanze.</b></p> <p>5. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del debitore, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto <b>dal comma 4</b>.</p> <p>6. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai <b>commi da 1 a 5</b>.</p>
<p align="center"><b>Sezione III</b> <b>Cauzione</b></p> <p>[N.d.r. Disposizioni non più attuali per effetto della revisione della disciplina del sistema nazionale di riscossione delle entrate di cui all'articolo 3 del D.L. 203 del 2005 successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. 193 del 2016 che non prevede più l'affidamento del servizio in concessione.]</p>	<p align="center"><b>Sezione da abrogare</b></p>
<p align="center">Articolo 27 Cauzione</p> <p>1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione è determinata con decreto del Ministero delle finanze.</p> <p>2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione è calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi.</p> <p>3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione è ridotto alla metà.</p> <p>4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneità con</p>	<p align="center"><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b> Modalità di prestazione della cauzione</p> <p>1. La cauzione può essere prestata: a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze; b) mediante fideiussione bancaria.</p> <p>2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.</p> <p>3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo è tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> Adeguamento e sostituzione della cauzione</p> <p>1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, è aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che è tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare è diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta.</p> <p>2. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata l'idoneità della nuova cauzione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b> Esecuzione nei confronti del garante</p> <p>1. Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, è disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto è comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto è disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario.</p> <p>2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalità indicate nel libro III del codice di procedura civile.</p> <p>3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario è invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> Riparto della cauzione</p> <p>1. Se vi sono più creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario è disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non è proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.</p> <p>2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> Svincolo della cauzione</p> <p>1. La cauzione è svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.</p> <p>2. Lo svincolo è disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione IV</b> <b>Adempimenti dei concessionari</b> <b>nelle procedure concorsuali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b> Insinuazione del credito</p> <p>1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.</p>	<b>Articolo confluito nel titolo IX - capo IV relativo alle procedure concorsuali - articolo 201</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b> Rinuncia all'insinuazione</p> <p>1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.</p>	<b>Articolo confluito nel titolo IX - capo IV relativo alle procedure concorsuali - articolo 201</b>
<p><b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 24.</b></p> <p>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</p>	<b>Capo III</b> <b>Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (comma 29)</p> <p>29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 214 (L) (ex articolo 3, comma 29, D.L. n. 203 del 2005)</p> <p style="text-align: center;"><b>Trattamento di dati personali</b></p> <p>1. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>2. L'attività svolta dall'agente della riscossione nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce, altresì, "motivo di interesse pubblico rilevante", ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.</p> <p>3. Il trattamento di dati personali eseguito dall'agente della riscossione nazionale è consentito nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 2-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>4. Qualora il trattamento eseguito dall'agente della riscossione nazionale abbia ad oggetto le particolari categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, o i dati personali di cui all'articolo 10 del medesimo Regolamento, è consentito nei limiti di quanto statuito dagli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Accesso <b>dei concessionari agli uffici pubblici</b></p> <p>1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 215 (L)</p> <p>(ex articolo 18 D.Lgs. n. 112 del 1999; articolo 35, commi da 25 a 26-bis D.L. n. 223 del 2006; articolo 3, comma 3, D.L. 193 del 2016)</p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso ai dati</b></p> <p>1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione è autorizzato ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di</p>

libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini i **concessionari sono altresì autorizzati** ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del **Ministero delle finanze** e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del **Ministero delle finanze**, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

**3-bis.** I **concessionari** possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 **senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

**Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

#### Articolo 35

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale  
(commi da 25 a 26-bis)

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 20 05, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

**25-bis.** In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, **gli agenti della riscossione**, previa autorizzazione **del direttore**

ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini **l'agente della riscossione è altresì autorizzato** ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del **Ministero dell'economia e delle finanze** e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del **Ministero dell'economia e delle finanze**, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

**4. L'agente della riscossione** può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 **nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 pubblicata sul proprio sito web istituzionale.**

**5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico adempimenti e accertamento.**

**6.** In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, **l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori**

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>generale</b> ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p>26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.</p> <p>26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.</p> <p><b>Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.</b> Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Potenziamento della riscossione</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p> <p>2. (...)</p> <p>3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.</p> <p>[N.d.r. La formulazione del nuovo articolo non assorbe il contenuto del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 193 del 2016.]</p>	<p><b>regionali ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dall'articolo 285 del testo unico adempimenti e accertamento.</b></p> <p><b>7. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione può</b> altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.</p> <p><b>8. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 7</b> l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti dell'agente della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.</p> <p><b>9.</b> L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Sezione V</b> <b>Altri obblighi dei concessionari</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 Segreto d'ufficio</p> <p>1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.</p> <p>2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <b>Obblighi dell'agente della riscossione</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 216 (L) (ex articolo 35 D.Lgs. n. 112 del 1999) Segreto d'ufficio</p> <p>1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso dell'agente della riscossione in ragione delle attività relative al servizio nazionale della riscossione sono coperti da segreto d'ufficio.</p> <p>2. I terzi di cui l'agente della riscossione si avvale per l'esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Trasmissione dei flussi informativi</p> <p>1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.</p> <p>2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 217 (L) (ex articolo 36 D.Lgs. n. 112 del 1999) Trasmissione dei flussi informativi</p> <p>1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.</p> <p>2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Conservazione degli atti</p> <p>1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 218 (L) (ex articolo 37 D.Lgs. n. 112 del 1999) Conservazione degli atti</p> <p>1. L'agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.</p> <p>2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b> Delega di riscossione</p> <p>1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico.</p> <p>2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.</p> <p>3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attività di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.</p> <p>4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.</p> <p><b>[N.d.r. Considerato che il soggetto riscossore è unico per tutto il territorio nazionale, la disposizione è ormai implicitamente abrogata.</b></p> <p><b>In ogni caso, l'istituto della delega di riscossione, per i profili ancora rilevanti (ossia come delega tra ambiti) è stato disciplinato all'interno del Titolo IX.]</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b> Chiamata in causa dell'ente creditore</p> <p>1. <b>Il concessionario</b>, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 219 (L)</b> (ex articolo 39 D.Lgs. n. 112 del 1999) Chiamata in causa dell'ente creditore</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b>, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.</p>
<p><b>Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215</b></p> <p>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5-<i>octies</i></b> Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione</p> <p>1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere <b>dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 220 (L)</b> (ex articolo 5-<i>octies</i> D.L. n. 146 del 2021) Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione</p> <p>1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere <b>dal 21 dicembre 2021.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b> Determinazione dei giorni festivi</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento del servizio <b>previsto dal presente decreto</b> la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 221 (L)</b> (ex articolo 40 D.Lgs. n. 112 del 1999) Determinazione dei giorni festivi</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento del servizio <b>nazionale della riscossione</b> la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Personale addetto <b>al servizio</b> di riscossione</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 41</b> Rappresentanza <b>dei concessionari</b></p> <p>1. Il legale rappresentante <b>del concessionario</b> può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il <b>servizio di riscossione</b>, dinanzi al giudice dell'esecuzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Personale addetto alle attività di riscossione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 222 (L)</b> (ex articolo 41 D.Lgs. n. 112 del 1999) <b>Rappresentanza dell'agente della riscossione</b></p> <p>1. Il legale rappresentante <b>dell'agente della riscossione</b> può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti il servizio <b>nazionale della</b> riscossione,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:</p> <p>a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;</p> <p>c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.</p>	<p>dinanzi al giudice dell'esecuzione.</p> <p>2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:</p> <p>a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;</p> <p>c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42 Ufficiali della riscossione</p> <p>1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.</p> <p><b>1-bis.</b> All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.</p> <p>2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.</p> <p>3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 223 (L) (ex articolo 42 D.Lgs. n. 112 del 1999) Ufficiali della riscossione</p> <p>1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dall'agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.</p> <p>2. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.</p> <p>3. La nomina può essere revocata dall'agente della riscossione in ogni momento. L'agente della riscossione comunica la nomina alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.</p> <p>4. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.</p> <p><b>4.</b> La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.</p> <p><b>[N.d.r. In ordine al comma 1, la legge 11 gennaio 1951, n. 56, richiamata, è stata abrogata dall'articolo 11 del d.P.R. 23 novembre 2000 n. 402. Successivamente la stessa legge è stata nuovamente abrogata dall'articolo 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, richiamato al comma 1, è il d.P.R. 23 novembre 2000 n. 402.</b></p>	<p>dell'ufficio competente del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><b>5.</b> La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> Funzioni degli ufficiali della riscossione</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni <b>nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato</b>, in rapporto di lavoro subordinato con <b>il concessionario</b> stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 224 (L)</b> (ex articolo 43 D.Lgs. n. 112 del 1999) Funzioni degli ufficiali della riscossione</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni <b>in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione</b> stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b> Registro cronologico e bollettario</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato <b>con decreto ministeriale</b>, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.</p> <p>2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con <b>decreto del Ministero delle finanze</b>, da notificare <b>al concessionario</b>. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura <b>del concessionario</b> all'ufficio delle entrate.</p> <p>3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 225 (L)</b> (ex articolo 44 D.Lgs. n. 112 del 1999) Registro cronologico e bollettario</p> <p>1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b>, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.</p> <p>2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b>, da notificare <b>all'agente della riscossione</b>. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura <b>dell'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p>3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi <b>al concessionario</b>.</p> <p>4. <b>Il decreto</b> di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi <b>all'agente della riscossione</b>.</p> <p>4. <b>Il provvedimento</b> di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 45 Messi notificatori</p> <p>1. <b>Il concessionario</b>, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.</p> <p>2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni <b>compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato</b> e non può farsi rappresentare né sostituire.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 226 (L) (ex articolo 45 del D.Lgs. n. 112 del 1999) Messi notificatori</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b>, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.</p> <p>2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni <b>indicati nel provvedimento di nomina</b> e non può farsi rappresentare né sostituire.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <b>Sanzioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Sanzioni</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 46 Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni</p> <p>1. Alle violazioni commesse <b>dai concessionari</b> si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli <b>articoli 47 e 50</b>.</p> <p><b>1-bis.</b> Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 227 (L) (ex articolo 46 D.Lgs. n. 112 del 1999) Principio di legalità ed altri principi generali in tema di sanzioni</p> <p>1. Alle violazioni commesse <b>dall'agente della riscossione</b> si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità stabilite dagli <b>articoli 228 e 230</b>.</p> <p><b>2.</b> Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 47 Omissione dei riversamenti agli enti creditori</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 228 (L) (ex articolo 47 D.Lgs. n. 112 del 1999) Omissione dei riversamenti agli enti creditori</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Ferme le eventuali sanzioni penali, <b>il concessionario</b> che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.</p> <p>2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se <b>il concessionario</b> riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.</p>	<p>1. Ferme le eventuali sanzioni penali, <b>l'agente della riscossione</b> che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato o omesso il riversamento.</p> <p>2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se <b>l'agente della riscossione</b> riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 48 Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite</p> <p>1. <b>Il concessionario</b> che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui <b>all'articolo 26, comma 1-bis</b> la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 229 (L) (ex articolo 48 D.Lgs. n. 112 del 1999) Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite</p> <p>1. <b>L'agente della riscossione</b> che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui <b>all'articolo 213, comma 2</b>, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 49 Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante</p> <p>1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47.</p> <p><b>[N.d.r. Come precisato a commento dell'articolo 38, la delega di riscossione è da ritenersi implicitamente superata considerato che il soggetto riscossore è unico per tutto il territorio nazionale. La presente disposizione non viene quindi riprodotta in quanto non compatibile con l'attuale sistema di riscossione nazionale. Resta ferma la sola delega di ambito di cui al titolo IX.]</b></p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 50</b> Atti compiuti da personale non autorizzato</p> <p>1. Ferme le eventuali sanzioni penali, <b>il concessionario</b> che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>di lire trecentomila</b> per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.</p> <p>2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>di lire centomila</b> per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 230 (L)</b> (ex articolo 50 D.Lgs. n. 112 del 1999) Atti compiuti da personale non autorizzato</p> <p>1. Ferme le eventuali sanzioni penali, <b>l'agente della riscossione</b> che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>di euro 154</b> per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.</p> <p>2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di <b>euro 51</b> per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 51</b> Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico</p> <p>1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e <b>al concessionario</b> da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di <b>lire cinquecentomila</b> per ogni violazione.</p> <p>2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di <b>lire centomila</b> per ogni violazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 231 (L)</b> (ex articolo 51 D.Lgs. n. 112 del 1999) Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico</p> <p>1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e <b>all'agente della riscossione</b> da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di <b>euro 258</b> per ogni violazione.</p> <p>2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di <b>euro 51</b> per ogni violazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 52</b> Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione</p> <p>1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti <b>dall'articolo 36</b> o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della metà; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato <b>articolo 15, comma 1, del decreto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 232 (L)</b> (ex articolo 52 D.Lgs. n. 112 del 1999 e articolo 15 D.Lgs. n. 237 del 1997) Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione</p> <p>1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti <b>dall'articolo 217</b> o di difformità di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si <b>applica la sanzione amministrativa di euro 51 per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una</b></p>



legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

**Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Articolo 15

Inadempienze nell'invio dei dati

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati

2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nel l'ambito

sanzione amministrativa di euro 25 per ciascuna operazione. Le sanzioni sono applicate nella misura ridotta della metà.

2. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. In tal caso, la riduzione si applica alla sanzione determinata nella misura ridotta ai sensi del comma 1. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a euro 154 per una percentuale di errore fino all'1 per cento e ad euro 516 per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di euro 516 si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di euro 516 per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di euro 18.075.

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.</p>	
<p>Articolo 52-<i>bis</i> Mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo</p> <p>1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.</p>	<p>Articolo 233 (L) (ex articolo 52-<i>bis</i> D.Lgs. n. 112 del 1999) Mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo</p> <p>1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 258, comma 3, del titolo XI del presente testo unico, l'agente della riscossione è punito con la sanzione amministrativa di euro 516 per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.</p>
<p>Articolo 53 Altre violazioni</p> <p>1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.</p> <p>2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.</p> <p>[N.d.r. Il contenuto del comma 2 non è stato riportato in quanto non più attuale con riferimento all'agente della riscossione, considerato che l'art.3, comma 32, del D.L. n. 203 del 2005 ha disposto che "nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione Spa ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'art.5 del D.Lgs. 112/99".]</p> <p>Articolo 54 Procedura di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative</p>	<p>Articolo 234 (L) (ex articolo 53 D.Lgs. n. 112 del 1999) Altre violazioni</p> <p>1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo, diverse da quelle previste negli articoli da 228 a 232, si applica all'agente della riscossione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1032.</p> <p>Articolo 235 (L) (ex articolo 54 D.Lgs. n. 112 del 1999) Procedura di irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>previste nel presente <b>decreto</b> provvede, per ciascun ambito, l'ufficio <b>delle entrate</b> individuato in via generale con provvedimento del <b>direttore regionale delle entrate</b> notificato <b>al concessionario</b>.</p> <p>2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione <b>il concessionario</b> può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli <b>articoli 47, 48 e 49</b>, delle altre somme dovute.</p> <p>3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, <b>il concessionario</b> può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente <b>direzione regionale delle entrate</b>, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.</p>	<p>previste nel presente <b>titolo</b> provvede, per ciascun ambito, l'ufficio individuato in via generale con provvedimento del <b>direttore regionale dell'Agenzia delle entrate</b> notificato <b>all'agente della riscossione</b>.</p> <p>2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione <b>l'agente della riscossione</b> può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli <b>articoli 228 e 229</b>, delle altre somme dovute.</p> <p>3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, <b>l'agente della riscossione</b> può, entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente <b>direzione regionale dell'Agenzia delle entrate</b>, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.</p> <p>4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 55 Esecuzione delle sanzioni</p> <p>1. Se <b>il concessionario</b> commette <b>la violazione</b> prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti <b>nell'articolo 54, comma 3</b>, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della <b>direzione regionale delle entrate</b>, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, <b>anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30</b>.</p> <p><b>[N.d.r. La presente disposizione viene riportata con il troncamento dell'ultima parte in quanto la relativa previsione non risulta più compatibile con l'attuale sistema di riscossione nazionale che ha visto il superamento dell'atto di concessione amministrativa del servizio e l'obbligo di rilascio della cauzione con garanzia fideiussoria.]</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 236 (L) (ex articolo 55 D.Lgs. n. 112 del 1999) Esecuzione delle sanzioni</p> <p>1. Se <b>l'agente della riscossione</b> commette <b>le violazioni previste</b> dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti <b>nell'articolo 235, comma 3</b>, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della <b>direzione regionale dell'Agenzia delle entrate</b>, costituisce titolo per procedere all'espropriazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 56 Prescrizione delle violazioni</p> <p>1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 237 (L) (ex articolo 56 D.Lgs. n. 112 del 1999) Prescrizione delle violazioni</p> <p>1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.	dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.
<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> Disposizioni transitorie e finali</p> <p>[N.d.r. Le disposizioni del presente capo contengono una disciplina transitoria che ha esaurito la propria efficacia o, in ogni caso, non più attuale per effetto dell'evoluzione normativa. Ad eccezione dell'art. 65, le disposizioni del presente capo non vengono pertanto riprodotte nel TU.]</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 57</b> Titolarità dei rapporti concessori</p> <p>1. Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2.</p> <p>2. La titolarità dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto può essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una società facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la società capogruppo detenga, direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del predetto rapporto. Se la società capogruppo non detiene direttamente o tramite altra società totalmente controllata, la totalità del capitale della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto, il trasferimento può comunque essere effettuato se la stessa società capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra società controllata, il controllo della società cui è stata trasferita la titolarità del rapporto.</p> <p>3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.</p> <p>3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.</p> <p>4. In caso di trasferimento della titolarità del rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 57-bis</b> Somme anticipate dai concessionari</p> <p>1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito, con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.</p> <p>2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 58</b> Cauzioni e meccanismo di salvaguardia</p> <p>1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1.</p> <p>1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.</p> <p>2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del presente decreto.</p> <p>Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 59</b> Procedure in corso</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.</p> <p>3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del decreto del</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonché nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.</p> <p><i>4-bis. Comma abrogato dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248.</i></p> <p><i>4-ter.</i> Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:</p> <p>a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;</p> <p>b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);</p> <p>c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;</p> <p>d) lettera soppressa dal d.l. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 2004, n. 307.</p> <p>e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).</p> <p><i>4-quater.</i> Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.</p> <p><i>4-quinquies.</i> Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 59-<i>bis</i> Termini di notificazione della cartella di pagamento</p> <p>1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento,</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>se imputabile al concessionario:</p> <p>a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;</p> <p>b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 60</b></p> <p style="text-align: center;">Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni</p> <p>1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.</p> <p>2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facoltà di definizione automatica:</p> <p>a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonché di provvedimenti di sgravio per indebiti;</p> <p>b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.</p> <p>3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.</p> <p>4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalità di cui al comma 5, non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.</p> <p>5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così ripartita:</p> <p>a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;</p> <p>b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;</p> <p>c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;</p> <p>d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003.</p> <p>7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.</p> <p>8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.</p> <p>9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 61</b></p> <p style="text-align: center;">Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni</p> <p>1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60</p>	<p><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.</p> <p>2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.</p> <p>2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.</p> <p>2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 62</b></p> <p style="text-align: center;">Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi</p> <p>1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si tiene conto anche della media dei recuperi dell'ultimo biennio effettuati dagli enti previdenziali.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 63</b></p> <p style="text-align: center;">Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione</p> <p>1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle società concessionarie che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.</p> <p>2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.</p> <p>3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle società concessionarie.</p> <p>4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.</p> <p>5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.</p> <p>6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.</p> <p>7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27 novembre 1997, n. 477.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 64</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non è stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.</p> <p>2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato articolo 16 del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. <i>Periodo soppresso dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.</i></p> <p>3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiuro.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 65 Notificazione degli atti e dei provvedimenti</p> <p>1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 238 (L) (ex articolo 65 D.Lgs. n. 112 del 1999) Notificazione degli atti e dei provvedimenti</p> <p>1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 377 del testo unico adempimenti e accertamento. Le notificazioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 66 Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive</p> <p>1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.</p> <p>2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.</p> <p>[N.d.r. Il primo comma della presenta disposizione non risulta compatibile con la revisionata disciplina</p>	<p><b>Norma confluita nel Titolo IX - capo I - articolo 155</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del servizio di riscossione nazionale e non viene quindi riprodotta nel TU.]</p>	
<p>Articolo 67 Decreti attuativi</p> <p>1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. [N.d.r. La previsione ha già trovato attuazione.]</p>	
<p>Articolo 68 Abrogazioni</p> <p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 2. È abrogato l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349. [N.d.r. La previsione ha esaurito la propria efficacia.]</p>	
<p>Articolo 69 Norma di coordinamento</p> <p>1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. [N.d.r. La previsione ha esaurito la propria efficacia.]</p>	
<p>Articolo 70 Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</p> <p>1. I principi generali desumibili dalla legge 28</p>	<p>Articolo 239 (L) (ex articolo 70 D.Lgs. n. 112 del 1999) Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</p> <p>1. I principi generali desumibili dalla legge 28</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.</p> <p>2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.</p>	<p>settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.</p> <p>2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 71</b> Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46</b> Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> Entrate riscosse mediante ruolo</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.</p> <p>2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai <b>concessionari</b> la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data <b>di entrata in vigore del presente decreto.</b></p> <p><b>3-bis.</b> Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XI</b> <b>Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 240 (L)</b> (ex articolo 17 D.Lgs. n. 46 del 1999) Entrate riscosse mediante ruolo</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.</p> <p>2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato <b>all'agente della riscossione</b> la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data <b>del 1° luglio 1999.</b></p> <p><b>4.</b> Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.</p> <p><b>3-ter.</b> In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al <b>comma 3-bis</b>, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all' articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p>	<p>a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.</p> <p><b>5.</b> In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al <b>comma 4</b>, la società interessata procede all' iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui <b>al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma <b>dell'articolo 17 del presente decreto</b> ed alle relative sanzioni ed accessori.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 241 (L)</b> (ex articolo 18 D.Lgs. n. 46 del 1999)</p> <p style="text-align: center;"><b>Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui <b>al capo I del titolo VIII e IX del presente testo unico</b>, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma <b>del precedente articolo</b> ed alle relative sanzioni ed accessori.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 27 dicembre 2002, n. 289</b></p> <p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p>(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)</p> <p><b>1.</b> Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.</p> <p><b>2.</b> Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 242 (L)</b> (ex articolo 25, Legge n. 289 del 2002)</p> <p style="text-align: center;"><b>Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate</b></p> <p><b>1. Le disposizioni dell'articolo 124 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.</b></p> <p><b>2.</b> Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.</p> <p><b>3.</b> Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.</p> <p><b>3.</b> Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.</p> <p><b>4.</b> Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.</p> <p><b>[N.d.r. La previsione proposta al comma 1 intende coordinare il recepimento dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per i crediti erariali diversi dalle imposte dirette, (già considerati nell'articolo 76 del testo unico) di cui si riporta di seguito il testo:</b> Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 Art. 3, comma 10 10. <i>A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.]</i></p>	<p>di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.</p> <p><b>4.</b> Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.</p> <p><b>5.</b> Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18-bis</b></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 243 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 18-bis D.Lgs. n. 46 del 1999)</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli 123, comma 3, e 134, comma 5, del presente testo unico, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.</p> <p><b>[N.d.r. La disposizione normativa risulta in gran</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 244 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 19 D.Lgs. n. 46 del 1999)</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 100, 106, 109, 144, 145, 146 e 147 del presente testo unico si applicano alle sole imposte sui redditi.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>parte desueta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le disposizioni corrispondenti agli articoli 14 e 15, rispettivamente, in materia di iscrizione a ruolo a titolo definitivo a seguito di liquidazione della dichiarazione e a seguito di accertamenti non definitivi, si applicano anche all'IVA ed altre entrate anche non tributarie. L'estensione all'IVA dei citati articoli 14 e 15 d.P.R n. 602 del 1973 scaturisce, rispettivamente, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997 confluito nel TU adempimenti e accertamento e dall'art. 23 D.Lgs. n. 46 del 1999;</li> <li>- l'art. 42-bis disciplina la procedura automatizzata per i rimborsi di imposte e per effetto del D.M. 22 novembre 2019 (in attuazione della previsione di cui all'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che consente di individuare le imposte e tasse da rimborsare con detta modalità) è stata estesa a tutte le imposte e tasse dirette e indirette. L'art. 44-bis che disciplina gli interessi spettanti sui rimborsi erogati con procedura automatizzata è conseguentemente applicabile anche a imposte diverse da quelle sui redditi;</li> <li>- l'art. 43-bis che prevede le modalità di cessione del credito valgono, di fatto, anche per l'IVA rinviano a disposizioni generali della legge sulla contabilità di Stato.</li> </ul> <p>Le disposizioni sopra citate non saranno quindi riportate nel nuovo articolo del presente testo unico.</p> <p>Si segnala che la sequenza dei riferimenti normativi non corrisponde a quella della norma originaria per effetto della diversa allocazione degli articoli all'interno del presente testo unico.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato</p> <p>1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 245 (L)</b> (ex articolo 20 D.Lgs. n. 46 del 1999) Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato</p> <p>1. Le disposizioni contenute negli articoli 127, 130 e 138 del presente testo unico, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20-bis</b> Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 246 (L)</b> (ex articolo 20-bis D.Lgs. n. 46 del 1999) Ambito di applicazione dell'articolo 139</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui <b>all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui <b>al comma 1 dello stesso articolo 28-ter</b>, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.</p> <p>2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato <b>articolo 28-ter, comma 1</b>, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.</p>	<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria <b>di cui all'articolo 139</b>, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui <b>al comma 1 dello stesso articolo 139</b>, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.</p> <p>2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al <b>citato articolo 139, comma 1</b>, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> Presupposti dell'iscrizione a ruolo</p> <p>1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito <b>dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17</b> aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 247 (L)</b> (ex articolo 21 D.Lgs. n. 46 del 1999) Presupposti dell'iscrizione a ruolo</p> <p>1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito <b>dall'articolo 250</b> per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste <b>dall'articolo 240</b> aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> Decreti di attuazione</p> <p>1. I decreti previsti dagli articoli <b>12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto</b>, sono adottati dal <b>Ministero delle finanze</b> anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.</p> <p>2. <b>I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 248 (L)</b> (ex articolo 22 D.Lgs. n. 46 del 1999) Decreti di attuazione</p> <p>1. I decreti <b>ed i provvedimenti</b> previsti dagli <b>articoli 123, comma 2, 133, 134, comma 4, 137, comma 3, 142 e 159 comma 3, del presente testo unico</b>, sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.</p> <p>2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p><b>[N.d.r. La modifica al testo normativo si giustifica in quanto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 è stato riformulato nell'ambito del presente testo unico e non prevede il rinvio ad un decreto ministeriale; esso non viene quindi menzionato;</li> <li>- ai fini dell'approvazione del modello di cartella di pagamento di cui all'art. 25, comma 2 (nel TU comma 4); della determinazione della misura del tasso degli interessi di mora di cui all'articolo 30 e dell'approvazione del modello di avviso di intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 3, attualmente si procede con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e non più con decreto ministeriale che permane soltanto per gli articoli 24 e 28 del d.P.R. 602 del 1973. Da qui l'esigenza di inserire il riferimento ai "provvedimenti".</li> </ul> <p>Il comma 2 non è più attuale.]</p>	<p>conversione 26 febbraio 1994, n. 133.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza</p> <p>1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 249 (L) (ex articolo 23 D.Lgs. n. 46 del 1999) Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza</p> <p>1. Le disposizioni previste dall'articolo 126, comma 1, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali</p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al <b>concessionario</b>, al netto dei pagamenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 250 (L) (ex articolo 24 D.Lgs. n. 46 del 1999) Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali</p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo <b>all'agente della riscossione</b>, al netto dei</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effettuati spontaneamente dal debitore.</p> <p>2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto <b>dall'articolo 25</b>, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.</p> <p>3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.</p> <p>4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti <b>dall'articolo 25</b>.</p> <p>5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.</p> <p>6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.</p> <p>7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al <b>concessionario</b>.</p> <p>8. Resta salvo quanto previsto <b>dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>.</p>	<p>pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.</p> <p>2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto <b>dall'articolo 251</b>, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.</p> <p>3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.</p> <p>4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti <b>dall'articolo 251</b>.</p> <p>5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.</p> <p>6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.</p> <p>7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione <b>all'agente della riscossione</b>.</p> <p>8. Resta salvo quanto previsto <b>dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b></p> <p style="text-align: center;">Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali</p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:</p> <p>a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 251 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 25 D.Lgs. n. 46 del 1999)</p> <p style="text-align: center;">Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali</p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:</p> <p>a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;</p> <p>b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.</p>	<p>debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;</p> <p>b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b></p> <p style="text-align: center;">Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi</p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p><b>1-bis.</b> Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.</p> <p><b>2.</b> Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.</p> <p><b>[N.d.r. L'art. 236, comma 1 del TU Spese di Giustizia risulta abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Tuttavia, il richiamo andrebbe mantenuto in quanto, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2022, tale disposizione dovrebbe continuare ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.</b></p> <p>La riforma compiuta con il D.Lgs. n. 150/2022 non sembrerebbe aver previsto una disposizione di portata analoga al citato art. 236, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 252 (L)</b></p> <p style="text-align: center;">(ex articolo 26 D.Lgs. n. 46 del 1999)</p> <p style="text-align: center;">Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi</p> <p><b>1.</b> Le disposizioni dell'articolo 129 del presente testo unico, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.</p> <p><b>2.</b> Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.</p> <p><b>3.</b> Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>D'altro canto, occorre considerare che, come rappresentato nella relazione illustrativa al citato decreto legislativo, <i>“a fronte del fallimento dell'attuale e tradizionale sistema di esecuzione della pena pecuniaria, testimoniato impietosamente dalle statistiche”</i>, la riforma Cartabia, <i>“prendendo ispirazione da altri ordinamenti”</i> sembrerebbe aver <u>abbandonato “l'impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere, previa iscrizione a ruolo”</u>. Coerentemente con la relazione illustrativa, anche il Dossier predisposto dalla Camera dei deputati conferma <i>“la scelta operata in sede di riforma di abbandonare per l'esecuzione della pena pecuniaria il sistema dell'iscrizione a ruolo e del recupero crediti disciplinato per il recupero delle spese di giustizia”</i>.</p> <p>Pertanto, venuta meno la possibilità di un 'iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie, sembrerebbe doversi mantenere l'attuale riferimento all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 115 del 2002, in quanto operante soltanto con riferimento al pregresso.]</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> Accessori dei crediti previdenziali</p> <p>1. In deroga all'articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.</p> <p>2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", è aggiunto il seguente: "27,".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 253 (L)</b> (ex articolo 27 D.Lgs. n. 46 del 1999) Accessori dei crediti previdenziali</p> <p>1. <b>In deroga all'articolo 142 del presente testo unico, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 134 dello stesso testo unico, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28</b> Sospensione amministrativa della riscossione</p> <p>1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 254 (L)</b> (ex articolo 28 D.Lgs. n. 46 del 1999) Sospensione amministrativa della riscossione</p> <p>1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato,</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate <b>dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</b></p>	<p>sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate <b>dall'articolo 50 del testo unico giustizia tributaria.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle <b>commissioni</b> tributarie</p> <p>1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate <b>dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,</b> e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.</p> <p>2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del <b>comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,</b> come sostituito dall'<b>articolo 16 del presente decreto</b> e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.</p> <p>3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, <b>come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 255 (L)</b> (ex articolo 29 D.Lgs. n. 46 del 1999) Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle <b>corti di giustizia</b> tributarie</p> <p>1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate <b>dall'articolo 50 del testo unico giustizia tributaria,</b> e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.</p> <p>2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del <b>comma 1 dell'articolo 167 del presente testo unico,</b> e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.</p> <p>3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo <b>in presenza dei presupposti di cui all'articolo 170 del presente testo unico.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b> Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare</p> <p>1. La disposizione prevista <b>dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,</b> come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.</p> <p>2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il <b>concessionario</b> non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 256 (L)</b> (ex articolo 30 D.Lgs. n. 46 del 1999) Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare</p> <p>1. La disposizione prevista <b>dall'articolo 199,</b> si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.</p> <p>2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, <b>l'agente della riscossione</b> non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> Limiti all'applicazione disposizione su procedure concorsuali</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 257 (L)</b> (ex articolo 31 D.Lgs. n. 46 del 1999) Limiti all'applicazione disposizione su procedure concorsuali</p> <p>1. Le disposizioni previste dagli articoli 202 e 204, comma 2, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> Riscossione spontanea a mezzo ruolo</p> <p>1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:</p> <p>a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;</p> <p>b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.</p> <p>2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):</p> <p>a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:</p> <p>1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;</p> <p>2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;</p> <p>3) i termini di notifica della cartella di pagamento;</p> <p>4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;</p> <p>b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall' invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 258 (L)</b> (ex articolo 32 D.Lgs. n. 46 del 1999) Riscossione spontanea a mezzo ruolo</p> <p>1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:</p> <p>a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;</p> <p>b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.</p> <p>2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):</p> <p>a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l'agente della riscossione:</p> <p>1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;</p> <p>2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;</p> <p>3) i termini di notifica della cartella di pagamento;</p> <p>4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;</p> <p>b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e l'agente della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l'agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>mese successivo a quello di consegna del ruolo.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il <b>concessionario</b> provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.</p> <p>4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.</p> <p>[N.d.r. In ottica compilativa è stato riproposto il comma 3. Tuttavia, visto che a suo tempo la disposizione era stata introdotta specificamente per i ruoli rateizzati INPS da avviso bonario, le innovazioni intervenute in materia sembrerebbero averla resa non più applicabile.]</p>	<p>giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), <b>l'agente della riscossione</b> provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.</p> <p>4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>Disposizioni Transitorie e Finali</b></p> <p>[N.d.r. Le disposizioni del presente capo contengono una disciplina transitoria che ha esaurito la propria efficacia e pertanto non vengono riprodotte nel TU.]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Modifica dell'art. 2752 del codice civile</p> <p>1. Nell'art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente."; b) il secondo comma è soppresso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 Modifica dell'art. 2771 del codice civile</p> <p>1. Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>"Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 35 Denominazioni</p> <p>1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "esattore" e "esattoria" sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: "concessionario".</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.</p> <p>2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p> <p>a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;</p> <p>b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.</p> <p>2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61,</p>	<b>Da abrogare</b>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.</p> <p>3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.</p> <p>4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.</p> <p>5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.</p> <p>6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.</p> <p>7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.</p> <p>8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.</p> <p>9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.</p> <p>10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni</p>	

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:</p> <p>a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione</p> <p>b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.</p> <p>10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.</p> <p>10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 9,13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo 11, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.</p>	<b>Da abrogare</b>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Norma di coordinamento</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica</p>	<b>Da abrogare</b>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;</p> <p>b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 39</b> Entrata in vigore</p> <p>Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<b>Da abrogare</b>
	<b>TITOLO XII</b> <b>Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 149</b></p> <p>Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> Ambito di applicazione</p> <p><b>1.</b> Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.</p> <p><b>2.</b> Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:</p> <p>a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;</p> <p>b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 259 (L)</b> (ex articolo 1 D.Lgs. n. 149 del 2012) Ambito di applicazione</p> <p><b>1.</b> Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi:</p> <p>a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;</p> <p>b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;</p> <p>c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;</p> <p>d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;</p> <p>e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;</p> <p>f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.</p> <p><b>3.</b> Le disposizioni del presente <b>decreto</b> non si applicano:</p> <p>a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;</p> <p>b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;</p> <p>c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;</p> <p>d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.</p>	<p>(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;</p> <p>c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;</p> <p>d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;</p> <p>e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;</p> <p>f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta.</p> <p><b>2.</b> Le disposizioni del presente <b>titolo</b> non si applicano:</p> <p>a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;</p> <p>b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;</p> <p>c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;</p> <p>d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente <b>decreto</b> si intende per:</p> <p>a) "autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'<b>articolo 1</b>;</p> <p>b) "autorità adita": un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'<b>articolo 1</b>;</p> <p>c) "ufficio centrale di collegamento": l'ufficio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 260 (L) (ex articolo 2 D.Lgs. n. 149 del 2012) Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente <b>titolo</b> si intende per:</p> <p>a) "autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'<b>articolo 259</b>.</p> <p>b) "autorità adita": un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'<b>articolo 259</b>.</p> <p>c) "ufficio centrale di collegamento": l'ufficio</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;</p> <p>d) “ufficio di collegamento”: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'<b>articolo 1, comma 2</b>;</p> <p>e) “persona”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) una persona fisica;</li> <li>2) una persona giuridica;</li> <li>3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;</li> <li>4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;</li> </ol> <p>f) “titolo uniforme (UIPE)”: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;</p> <p>g) “modulo standard di notifica (UNF)”: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;</p> <p>h) “per via elettronica”: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;</p> <p>i) “rete CCN”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.</p>	<p>nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attività di mutua assistenza;</p> <p>d) “ufficio di collegamento”: l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'<b>articolo 259, comma 2</b>;</p> <p>e) “persona”:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) una persona fisica;</li> <li>2) una persona giuridica;</li> <li>3) un'associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;</li> <li>4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;</li> </ol> <p>f) “titolo uniforme (UIPE)”: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;</p> <p>g) “modulo standard di notifica (UNF)”: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;</p> <p>h) “per via elettronica”: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;</p> <p>i) “rete CCN”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Organizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore generale delle finanze.</li> <li>2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Articolo 261 (L) (ex articolo 3 D.Lgs. n. 149 del 2012) Organizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore generale delle finanze.</li> <li>2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e</li> </ol>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:</p> <p>a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;</p> <p>c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio;</p> <p>d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 11, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.</p> <p>4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonché l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d).</p> <p>5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.</p>	<p>ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:</p> <p>a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;</p> <p>c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attività di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 259, comma 2, hanno le seguenti competenze:</p> <p>a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 259, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 259, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 259, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.</p> <p>4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonché l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c).</p> <p>5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> Assistenza per le richieste di informazioni</p> <p>1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste <b>dall'articolo 3</b>, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti <b>dall'articolo 32, primo comma, numero 7)</b>, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e <b>dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 3, <b>lettera d)</b>, si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore generale delle finanze.</p> <p>2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.</p> <p>4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 262 (L)</b> (ex articolo 4 D.Lgs. n. 149 del 2012) Assistenza per le richieste di informazioni</p> <p>1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste <b>dall'articolo 261</b>, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti <b>dall'articolo 284, comma 2, numero 9) del testo unico adempimenti e accertamento</b>, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 3, <b>lettera c)</b>, si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore generale delle finanze.</p> <p>2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.</p> <p>4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> Scambio di informazioni senza preventiva richiesta</p> <p>1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 263 (L)</b> (ex articolo 5 D.Lgs. n. 149 del 2012) Scambio di informazioni senza preventiva richiesta</p> <p>1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> Presenza negli Uffici dell'Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 264 (L)</b> (ex articolo 6 D.Lgs. n. 149 del 2012)</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>finanziaria di funzionari di altri Stati membri</p> <p>1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.</p> <p>2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.</p>	<p>Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri</p> <p>1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.</p> <p>2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Assistenza per le richieste di notifica</p> <p>1. L'autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l'assistenza per la notifica solo:</p> <p>a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;</p> <p>b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.</p> <p>2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.</p> <p>3. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui <b>all'articolo 1, comma 2</b>, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.</p> <p>4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 3, comma 3, <b>lettera d)</b>, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale <b>degli agenti della riscossione del Gruppo</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 265 (L) (ex articolo 7 D.Lgs. n. 149 del 2012) Assistenza per le richieste di notifica</p> <p>1. L'autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l'assistenza per la notifica solo:</p> <p>a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;</p> <p>b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.</p> <p>2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.</p> <p>3. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui <b>all'articolo 259, comma 3</b>, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.</p> <p>4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 3, comma 3, <b>lettera c)</b>, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale <b>dell'agente della riscossione</b> che <b>esegue</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p><b>Equitalia S.p.a.</b>, che <b>eseguono</b> l'attività di notifica secondo le disposizioni <b>dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</b>, e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.</p> <p>5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal Direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui <b>all'articolo 3</b>, comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste <b>dagli articoli 54, 55 e 56 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>.</p> <p>6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui <b>all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>. L'attività <b>degli agenti</b> della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.</p> <p>7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.</p> <p>8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui <b>all'articolo 1, comma 2</b>, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.</p> <p>9. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste <b>dall'articolo 3</b>, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.</p>	<p>l'attività di notifica secondo le disposizioni <b>dell'articolo 135 del presente testo unico</b> e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.</p> <p>5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal Direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui <b>all'articolo 261</b>, comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste <b>dagli articoli 235, 236 e 237</b>.</p> <p>6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui <b>all'articolo 205, comma 3, lettera b), del presente testo unico</b>. L'attività <b>dell'agente</b> della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.</p> <p>7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.</p> <p>8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui <b>all'articolo 259, comma 1</b>, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.</p> <p>9. Qualora si verificano i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste <b>dall'articolo 261</b>, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> Assistenza per il recupero dei crediti</p> <p>1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:</p> <p>a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;</p> <p>b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:</p> <p>1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;</p> <p>2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.</p> <p>2. Le domande di recupero dei crediti di cui <b>all'articolo 1, comma 2</b>, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.</p> <p>3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste <b>dall'articolo 3, comma 3</b>, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui <b>all'articolo 1, comma 2</b>, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico <b>agli agenti</b> della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, <b>delle dogane e del territorio</b> di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 266 (L)</b> (ex articolo 8 D.Lgs. n. 149 del 2012) Assistenza per il recupero dei crediti</p> <p>1. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:</p> <p>a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;</p> <p>b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:</p> <p>1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;</p> <p>2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.</p> <p>2. Le domande di recupero dei crediti di cui <b>all'articolo 259, comma 1</b>, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.</p> <p>3. Su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste <b>dall'articolo 261, comma 3</b>, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui <b>all'articolo 259, comma 1</b>, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico <b>all'agente</b> della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate <b>e</b> delle dogane di concerto con il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>concerto con il Ragioniere generale dello Stato.</p> <p>4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.</p> <p>5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.</p> <p>6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.</p> <p>8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p> <p>9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>	<p>Ragioniere generale dello Stato.</p> <p>4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.</p> <p>5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.</p> <p>6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui <b>all'articolo 191 del presente testo unico.</b></p> <p>7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.</p> <p>8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti <b>dall'articolo 205.</b></p> <p>9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute <b>nei titoli VIII, IX, X e XI del presente testo unico.</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate.</p> <p>11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti <b>dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973</b>, a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.</p> <p>12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.</p> <p>13. I crediti di cui <b>all'articolo 1, comma 2</b>, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.</p> <p>14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.</p>	<p>10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all'Agenzia delle entrate.</p> <p>11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti <b>dall'articolo 142</b> a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.</p> <p>12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.</p> <p>13. I crediti di cui <b>all'articolo 259, comma 1</b>, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.</p> <p>14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorità richiedente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Controversie</p> <p>1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.</p> <p>2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, ad informare l'autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 267 (L) (ex articolo 9 D.Lgs. n. 149 del 2012) Controversie</p> <p>1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.</p> <p>2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, ad informare l'autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato <b>nell'articolo 8</b>, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi <b>dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b>, l'adozione delle misure cautelari.</p> <p>5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui <b>all'articolo 8</b>, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.</p> <p>6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.</p> <p>7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato <b>nell'articolo 8</b>, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.</p>	<p>competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato <b>nell'articolo 266</b>, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>4. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi <b>dell'articolo 78 del testo unico giustizia tributaria</b>, l'adozione delle misure cautelari.</p> <p>5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente di cui <b>all'articolo 266</b>, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.</p> <p>6. L'interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.</p> <p>7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato <b>nell'articolo 266</b>, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'avvenuta sospensione.</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero</p> <p>1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.</p> <p>2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi <b>dell'articolo 9</b>, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando <b>gli agenti</b> della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999</b>. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico <b>agli agenti</b> della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 8 e 9</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 268 (L)</b> (ex articolo 10 D.Lgs. n. 149 del 2012) Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero</p> <p>1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.</p> <p>2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi <b>dell'articolo 267</b>, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta.</p> <p>3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando <b>l'agente</b> della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni <b>dell'articolo 213</b>. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico <b>all'agente</b> della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli <b>articoli 266 e 267</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> Misure cautelari</p> <p>1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi <b>dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b>, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 269 (L)</b> (ex articolo 11 D.Lgs. n. 149 del 2012) Misure cautelari</p> <p>1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi <b>dell'articolo 78 del testo unico giustizia tributaria</b>, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.</p> <p>2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.</p> <p>3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.</p> <p>4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.</p> <p>5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.</p> <p>6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.</p> <p>7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente <b>decreto</b>, e si applicano, in quanto compatibili, <b>gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.</b></p>	<p>credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.</p> <p>2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.</p> <p>3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.</p> <p>4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.</p> <p>5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.</p> <p>6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.</p> <p>7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente <b>titolo</b>, e si applicano, in quanto compatibili, <b>gli articoli 266, comma 13, 267 e 268.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> Esclusione dell'assistenza</p> <p>1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 270 (L)</b> (ex articolo 12 D.Lgs. n. 149 del 2012) Esclusione dell'assistenza</p> <p>1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.</p> <p>2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.</p> <p>3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati <b>all'articolo 1, comma 2</b>, è inferiore a 1500 euro.</p> <p>4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.</p>	<p>siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.</p> <p>2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.</p> <p>3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati <b>all'articolo 259, comma 1</b>, è inferiore a 1500 euro.</p> <p>4. Gli uffici di collegamento informano l'autorità richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Disposizioni varie</p> <p>1. Le richieste di assistenza di cui agli <b>articoli 4, 7, 8 e 11</b> e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonché gli altri documenti relativi al credito.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.</p> <p>3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 271 (L) (ex articolo 13 D.Lgs. n. 149 del 2012) Disposizioni varie</p> <p>1. Le richieste di assistenza di cui <b>agli articoli 262, 265, 266 e 269</b> e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonché gli altri documenti relativi al credito.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.</p> <p>3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.</p> <p>4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno.</p> <p>6. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.</p> <p>7. Il presente <b>decreto</b> non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto.</p> <p>8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare</p>	<p>effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.</p> <p>4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno.</p> <p>6. L'autorità richiedente e l'autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.</p> <p>7. Il presente <b>titolo</b> non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto.</p> <p>8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
di quelli recuperati.	di quelli recuperati.
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> Regime linguistico</p> <p>1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.</p> <p>2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma <b>dell'articolo 7</b> possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.</p> <p>3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 272 (L)</b> (ex articolo 14 D.Lgs. n. 149 del 2012) Regime linguistico</p> <p>1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua.</p> <p>2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma <b>dell'articolo 265</b> possono essere trasmessi all'autorità adita in lingua italiana.</p> <p>3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> Segreto d'ufficio e uso delle informazioni</p> <p>1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente <b>decreto</b> sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti <b>dall'articolo 1, comma 2</b>, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.</p> <p>2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.</p> <p>3. L'autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 273 (L)</b> (ex articolo 15 D.Lgs. n. 149 del 2012) Segreto d'ufficio e uso delle informazioni</p> <p>1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente <b>titolo</b> sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti <b>dall'articolo 259, comma 1</b>, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.</p> <p>2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.</p> <p>3. L'autorità competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analogha utilizzazione.</p> <p>4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente <b>decreto</b> possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente <b>decreto</b>. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.</p> <p>5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.</p> <p>6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.</p>	<p>altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analogha utilizzazione.</p> <p>4. Qualora l'autorità richiedente o l'autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente <b>titolo</b> possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente <b>titolo</b>. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.</p> <p>5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.</p> <p>6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Spese</p> <p>1. <b>Gli agenti</b> della riscossione <b>recuperano</b> i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.</p> <p>2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.</p> <p>3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 274 (L) (ex articolo 16 D.Lgs. n. 149 del 2012) Spese</p> <p>1. <b>L'agente</b> della riscossione <b>recupera</b> i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno.</p> <p>2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.</p> <p>3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p>Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.</p>	<p>Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Decorrenza</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012. [N.d.r. Disposizione non riprodotta nel TU in quanto avente natura di disposizione coordinamento per disciplinare il superamento della precedente normativa.]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.</p> <p>2. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente. [N.d.r. Disposizione non recepita nel TU in quanto norma di natura transitoria che ha esaurito i propri effetti.]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Da abrogare</b></p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 275 (L)</b> (ex articolo 19 D.Lgs. n. 149 del 2012) <b>Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XIII</b> <b>Disposizioni transitorie e finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 276</b> <b>Norme che restano abrogate</b></p> <p>1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;</p> <p>b) l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p>c) l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;</p> <p>d) l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;</p> <p>f) l'articolo 11, commi 4-<i>bis</i> e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.</p> <p>g) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;</p> <p>h) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, salvo che per il rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>i) l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 277</b> <b>Abrogazione di norme primarie</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: gli articoli 27,30, 30-<i>bis</i>, 30-<i>ter</i>, 38, 38-<i>bis</i>, 38-<i>bis</i>1, 38-<i>bis</i>2, 38-<i>bis</i>3, 38-<i>ter</i>, 74 <i>bis</i> terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli da 23 a 30 e l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; l'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; gli articoli 1 e 2 della legge 2 marzo 1977, n. 97; l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1980, n. 891; l'articolo 27-<i>bis</i> del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51; l'articolo 10-<i>ter</i> della legge 23 marzo 1983 n. 77; l'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 ottobre 1983, n. 546, come modificato dall'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 11-<i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 1983, n. 649; gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della Legge 22 dicembre 1984, n. 887; gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l'articolo 5, comma 4-<i>ter</i> del decreto-legge 14 marzo 1988, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; gli articoli 4, commi 2, 3, 4, e 29, comma 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15; gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; gli articoli 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; l'articolo 76 e l'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 1, comma</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>16 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66; l'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; l'articolo 1, comma 1-<i>bis</i> e comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30; gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 443; il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; il decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237; gli articoli da 17 a 28 e l'articolo 30 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 241; l'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; l'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; l'articolo 14 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37; l'articolo 20, comma 7-<i>ter</i>, della legge 23 febbraio 1999, n. 44; il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133; gli articoli 5, comma 1, 6, 7, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542; l'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47; l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; l'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; l'articolo 1, commi 2, 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i>, 2-<i>quinq</i>ues e 2-<i>sexies</i> del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; l'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; l'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; l'articolo 1, comma 471 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; l'articolo 1, comma 5-<i>ter</i>, lett. <i>b</i>), n. 2, lett. <i>e</i>) del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156; gli articoli 2, comma 10-<i>bis</i> e 3, commi 29 e 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;</p>



Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>gli articoli 34, comma 6-ter, 35, commi 25, 25-bis, 26 e 26-bis e 37, commi 11-bis, 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49; l'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; l'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 42, comma 9-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; gli articoli 25,31, comma 1, e 32, commi 3-bis, 4 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; l'articolo 23, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; l'articolo 2, comma 23 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148; l'articolo 2, comma 3-bis e l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; l'articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149; l'articolo 1, commi da 537 a 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l'articolo 11, commi 18,19,20,20-bis e 21 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; l'articolo 1, comma 574 e comma 611, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 13, commi da 2 a 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44; l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; l'articolo 1, commi da 684 a 688 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; l'articolo 1, commi 4-bis e</p>

Normativa vigente	Proposta testo unico
	<p>4-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; l'articolo 1, comma 44 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; l'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; l'articolo 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e l'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 2-quater del decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38; l'articolo 1, commi 51 e 98 della legge 30 dicembre 2023, n. 213; l'articolo 14, comma 2-quater del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215; gli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.</p> <p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.</p>
<p>[N.d.r. Disposizione inserita nella colonna di destra per garantire il coordinamento con le disposizioni in materia di avvisi di accertamento e di addebito esecutivi.]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 279</b> <b>Disposizione di coordinamento</b></p> <p>1. Ai fini di cui agli articoli 29, comma 1, e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i riferimenti contenuti nel presente testo unico al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati dalle predette disposizioni ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate all'agente della riscossione secondo le medesime disposizioni.</p> <p><b>Allegati:</b> <b>Allegato A</b> <b>Allegato B</b></p>

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.
- b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»;
- c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränk ter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»;
- d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;
- e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anònima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
- g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee» gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;
- h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni» «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
- i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»;
- l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
- m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;
- n) le società commerciali e società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
- o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
- p) le società di diritto svedese denominate «aktieboag» e «försäkringsaktiebolag»;
- q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;
- r) le società di diritto ceco denominate «akciovà společnost», «společnost s ručením omezeným», «veřejná obchodní společnost», «komanditní společnost», «družstvo»;

- s) le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osäühing», «aktsiaselts» «tulundusühistu»;
- t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito;
- u) le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedriba» «sabiedriba ar ierobežotu atbildību»;
- v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania;
- z) le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvenytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság», «szövetkezet»;
- aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta' Responsabilità limitata» «Socjetajiet in akkomandita li l-kapitaltagħhom maqsum fazzjonijiet»;
- bb) le società di diritto polacco denominate «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;
- cc) le società di diritto sloveno denominate «delniška družba», «komanditna delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo», «družba z neomejeno odgovornostjo»;
- dd) le società di diritto slovacco denominate «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť», «verejná obchodná spoločnosť», «družstvo».
- ee) → vedasi la pagina seguente ←
- ff) → vedasi la pagina seguente ←

*ee)* societ  di diritto bulgaro denominate:  
“сѓбирателното дружество”, “командитното дружество”,  
“дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното  
дружество”, “командитното дружество с акции”  
“кооперации”, “кооперативни сѓюзи”, “държавни  
предприятия” costituite in conformit  della legislazione bulgara  
e dedite ad attivit  commerciali;

*ff)* societ  di diritto rumeno denominate: “societ ti pe  
acѓiuni”, “societ ti  n comandit  pe acѓiuni”, “societ ti cu  
r spundere limitat ”.

- 1) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
- 2) selskabsskat in Danimarca;
- 3) Körperschaftsteuer in Germania;
- 4) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia;
- 5) impuesto sobre sociedades in Spagna;
- 6) impôt sur les sociétés in Francia;
- 7) corporation tax in Irlanda;
- 8) imposta sul reddito delle società in Italia;
- 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo;
- 10) vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
- 11) Körperschaftsteuer in Austria;
- 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo;
- 13) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia;
- 14) statlig inkomstskatt in Svezia;
- 15) corporation tax nel Regno Unito,
- 16) Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca;
- 17) Tulumaks in Estonia;
- 18) φόρος εισοδήματος a Cipro;
- 19) Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia;
- 20) Pelno mokestis in Lituania;
- 21) Társasági adó in Ungheria;
- 22) Taxxa fuq l-income a Malta;
- 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;
- 24) Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia;
- 25) Daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia.».

26) корпоративен данък in Bulgaria;

27) impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute

din România de nerezidenți in Romania.



